

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>cui è occorsa la variazione. Il beneficio è sospeso dalla mensilità successiva a quella in cui la variazione nel possesso dei requisiti è intervenuta.</p> <p>11. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera e), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.</p> <p>12. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.</p> <p>13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a..... si provvede....</p>	
<p>20 (Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, i requisiti di accesso sono così modificati:</p> <p>a) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):</p> <p>1) la soglia del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al numero 1) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro;</p> <p>2) la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero 2), è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000;</p> <p>3) la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero 3) è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti;</p> <p>b) con riferimento al godimento di beni durevoli, il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), non opera.</p> <p>2. I criteri di accesso al reddito di cittadinanza, come temporaneamente modificati al comma 1, rilevano solo in relazione all'attribuzione dei ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previgenti, il beneficio continua ad essere riconosciuto nelle modalità di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4.</p> <p>3. Nei casi di cui al comma 1, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lett. b), n. 4, dell'articolo 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,</p>	<p>Si modificano i requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza per il periodo 1° luglio 2020 - 30 ottobre 2020 (in relazione ai ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020): l'ISEE è incrementato a 10.000 euro, il valore del patrimonio immobiliare è incrementato a 50.000 euro, il valore del patrimonio mobiliare è incrementato a 8.000 euro. Inoltre non opera il seguente requisito: nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato sino ad un massimo di 2,3.</p>	
<p>21 (Sorveglianza sanitaria)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.</p> <p>2. Per i datori di lavoro che ai sensi dell' articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non è fatto obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali delle Aziende Sanitarie locali o dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro , su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro delle economie e finanze acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, viene definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al comma 2 non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p>3. Per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione, è riconosciuta, per l'intero periodo di durata dell'inidoneità, un'indennità pari all'80% della retribuzione, erogata dall'INPS.</p> <p>4. Per la finalità di cui al comma 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo sorveglianza sanitaria COVID-19", con una dotazione iniziale pari a</p> <p>5. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l'INAIL è autorizzato, previa</p>	<p>Co. 1-4. I datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale (svolta dal medico competente o, nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del medico competente, dalle Aziende Sanitarie locali o dell'INAIL) dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità</p> <p>Per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione, è riconosciuta, per l'intero periodo di durata dell'inidoneità, un'indennità pari all'80% della retribuzione, erogata dall'INPS. A tal fine è istituito, presso il MILPS, il "Fondo sorveglianza sanitaria COVID-19".</p> <p>Co. 5. Si autorizza l'INAIL ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di 105 milioni di euro.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di 105 milioni di euro.</p>	
<p>22 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.</p> <p>2. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.</p> <p>3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.</p> <p>4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.</p>	<p>Commi 1-7. Si eroga anche per il mese di <u>aprile</u> l'indennità di <u>600</u> euro in favore dei soggetti già destinatari dell'indennità nel mese di marzo (indennità previste dal DL 18 del 2020 per i professionisti e lavoratori co.co.co.; per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago; per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali). Inoltre, in presenza di determinate condizioni (non essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aver cessato la propria attività o aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33 % del fatturato) la predetta indennità è incrementata per il mese di <u>maggio</u> a <u>1.000</u> euro.</p> <p>Commi 8-11. Estende il beneficio dell'indennità di euro <u>600</u> per ciascuno dei mesi di <u>aprile e maggio</u>, ad altre categorie di lavoratori (lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo).</p>

5. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), che in osservanza dei provvedimenti di urgenza emanati dall'Autorità per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno **cessato** la propria attività o abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il **33 per cento del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2019**, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro. **A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato o corrispettivi di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.**

6. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'[articolo 29 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27](#), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. **La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

	<p>8. E' riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:</p> <p>a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;</p> <p>b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;</p> <p>c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</p> <p>d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>9. I soggetti di cui al comma 9, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <p>a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:</p> <p>b) titolari di pensione.</p> <p>10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 15 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese.</p>	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>12. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di ... milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.</p> <p>13. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono altresì riconosciute ai soli percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l'importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.</p> <p>14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 38 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.</p> <p>15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede a valere.....</p>	
<p>23 (Indennità per i lavoratori domestici)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 400 euro, per ciascun mese. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla medesima data, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 600 euro, per ciascun mese. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>2. Le indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col dator di lavoro e che vi sia stata una comprovata riduzione di almeno il 25 per cento dell'orario complessivo di lavoro.</p>	<p>Riconosce, per i mesi di aprile e maggio, ai lavoratori domestici non conviventi con i datori di lavoro che abbiano subito una riduzione dell'orario superiore al 25%, un'indennità mensile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pari a 400 euro per i contratti di lavoro di durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali; - pari a 600 euro per i contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali. <p>Oneri non quantificati e non coperti.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>3. Le indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del 2020 ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, né è cumulabile con la NASPI e non spetta ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 18. Dette indennità sono altresì riconosciute ai soli percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l'importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.</p> <p>4. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.</p> <p>5. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.</p>	
<p>24 (Nuova indennità per i lavoratori di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come rifinanziato dall'articolo 11 del presente decreto, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <p>a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;</p> <p>b) titolari di pensione.</p> <p>2. L'articolo 34 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 23 è abrogato.</p>	<p>Il comma 1, in riferimento al Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, di cui all'art. 44 del DL 18/2020 - la cui dotazione è elevata da 300 a 800 milioni dall'articolo 13 (e non dall'art. 11) delle presenti proposte del min. lavoro - integra i criteri di cui si deve tenere di cui il decreto ministeriale deve tener conto nella definizione delle priorità e delle modalità di attribuzione dell'indennità.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		<p><i>Drafting: errata il riferimento all'articolo 11 delle proposte min lavoro. l'art. di riferimento è l'art. 13.</i></p> <p><i>Si potrebbe valutare se inserire le disposizioni come ulteriori commi del medesimo art. 13.</i></p> <p>Gil comma 2 abroga l'art. 34 del DL 23/2020 che sancisce il divieto di cumulo con pensioni e redditi di questa indennità, reintroducendo il medesimo divieto nel seguente art. 25 delle presenti proposte.</p> <p><i>Drafting: abrogare una norma per poi reintrodurla appare una tecnica normativa corretta e, comunque, rende l'intervento proposto meno chiaro.</i></p>
<p>25 (Divieto di cumulo tra indennità)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. Le indennità di cui agli articoli 22, 23 e 24 non sono tra loro cumulabili, non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.</p>	<p>Introduce il divieto di cumulo della Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 22), dell'Indennità per i lavoratori domestici (art. 23) e del Reddito di ultima istanza (art.24) con pensioni ed altri redditi (art. 24).</p> <p>Quest'ultimo è già presente nelle norme vigenti che il precedente art. 24 abroga.</p>
<p>26 (Trattamenti di integrazione salariale)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. Per l'anno 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale, utilizzando le risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previo accertamento delle stesse.</p>	<p>Attribuisce a regioni e province autonome la facoltà di riconoscere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale, utilizzando le risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6-bis del d.lgs. n. 148/2015.</p>
<p>27 (Fondo Formazione)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più</p>	<p>Consente di integrare i contratti collettivi nazionali con intese che preveder con specifiche intese sindacali di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l'ANPAL Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.</p> <p>2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.</p> <p>3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.</p>	<p>dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.</p> <p>Per far fronte agli oneri relativi alle ore di formazione viene istituito presso l'ANPAL un apposito Fondo Nuove Competenze, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) SPAO (Sistemi di politiche attive per l'occupazione).</p>
<p>28 (Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. Ai fini della rendicontazione da parte di Regioni, Ambiti territoriali e Comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.</p>	<p>Introduce norme in materia di rendicontazione al Min. del lavoro da parte di da parte di Regioni, Ambiti territoriali e Comuni dell'utilizzo delle risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del Fondo nazionale per le politiche sociali; - del Fondo nazionale per le non autosufficienze; - del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare; - del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. <p>Prevede che la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.</p> <p>3. Le suddette amministrazioni, con riferimento ai servizi sociali assicurati mediante contratti di appalto di servizi possono, nei limiti delle risorse disponibili, riconoscere le spese aggiuntive degli appaltatori in relazione ai costi di fornitura dei servizi e alla necessaria riprogrammazione delle modalità di espletamento degli stessi a seguito dell'emergenza Covid-19, su richiesta degli appaltatori, nei termini di cui al comma 2, se ritenuti preferibili rispetto a quanto già previsto dalla normativa corrente, con particolare riferimento alle norme di cui al Capo II del Titolo V del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, e del Capo XII del Titolo II del Libro IV del codice civile, ovvero dalle altre norme emanate per fronteggiare l'emergenza Covid-19.</p> <p>4. Ai fini del rafforzamento dei servizi sociali necessaria a fronteggiare l'aumento dei bisogni sociali anche legati all'emergenza Covid-19 e alla connessa necessità di riorganizzare gli stessi servizi sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana appositi avvisi per il finanziamento di progetti di Comuni, anche in forma associata, Ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e altre Amministrazioni Pubbliche per un ammontare complessivo di 90 milioni. Gli avvisi definiscono le specifiche condizioni di partecipazione e gli ambiti di intervento, con particolare riferimento ai bisogni di bambini e adolescenti, a quelli dei senza fissa dimora e al necessario rafforzamento dei servizi domiciliari. I relativi progetti, anche definiti mediante coprogettazioni, sono finanziati nei limiti dei progetti ammissibili e delle risorse disponibili a legislazione vigente del Programma Operativo Nazionale PON Inclusione approvato con Decisione della Commissione Europea n. 10130 del 18 dicembre 2014 e da ultimo modificato con Decisione della Commissione Europea n. 1848 del 19 marzo 2020.</p>	<p>annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte del Min. del lavoro.</p> <p>Il comma 3 consente alle medesime amministrazioni, con riferimento ai servizi sociali assicurati mediante contratti di appalto, di riconoscere le spese aggiuntive sostenute dagli appaltatori a seguito dell'emergenza Covid-19.</p>
<p>29 (Detraibilità dall'imposta personale sui redditi delle spese per la frequenza a centri estivi)</p>	<p>1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-decies) sono aggiunte le seguenti:</p>	<p>Limitatamente all'anno 2020, introduce una detrazione fiscale per un importo non superiore a 300 euro, per le spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>"i-undecies) limitatamente all'anno 2020, le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi, diurni o residenziali e a centri di aggregazione giovanile. La detrazione può essere usufruita nei limiti dell'ammontare non coperto da eventuali altri contributi pubblici.</p>	<p>euro per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi. La detrazione può essere fruita nei limiti dell'ammontare non coperto da eventuali altri contributi pubblici. Oneri non quantificati e non coperti</p>
<p>30 (Attività di formazione a distanza) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.</p>	<p>Prevede che le attività degli istituti appartenenti ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), e ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) sia svolte, ove possibilità, con modalità di insegnamento a distanza.</p>
<p>31 (Coordinamento del Fondo sociale europeo) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema economico e sociale e della necessità che per contrastarli sia anche assicurata piena integrazione e complementarietà tra i programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e le politiche nazionali, al fine di assicurare il più efficace ed efficiente coordinamento tra le politiche per l'occupazione, incluse le politiche attive del lavoro, le politiche per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà, le politiche per l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente e le politiche per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al Ministero del lavoro e delle politiche sociale competono, altresì, la promozione e il coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo." b) all'articolo 9, comma 1, la lettera f) è soppressa.</p>	<p>Trasferisce dall'ANPAL al Ministero del lavoro le competenze sulla promozione e il coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>2. Al fine di assicurare il trasferimento dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni di cui al comma 1, un ufficio dirigenziale di livello non generale e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono trasferite dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle modalità e procedure di trasferimento, si provvede con le medesime procedure e nei medesimi termini previsti per il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8. Con il medesimo decreto è altresì rideterminata la dotazione organica dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>	
<p>32 (Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. Le prestazioni di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 22 – 23 -24 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.</p>	<p>Proroga di due mesi l'erogazione della nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) dell'Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) la cui fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.</p> <p>Oneri non quantificati.</p>
<p>33 (Sospensione incremento contribuzione contratto a tempo determinato)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. In via eccezionale e per agevolare la ripresa delle attività produttive il contributo addizionale di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, non è dovuto per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 31 agosto.</p>	<p>In riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati entro il 31 agosto 2020, sospende l'applicazione della maggiorazione contributo addizionale pari 0,5 punti percentuali dovuta in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.</p> <p>Oneri non coperti.</p> <p><i>Drafting: il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 12 luglio 2018 n. 87 novella l'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92: è a tale ultima norma che va riferito l'articolo in commento.</i></p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p>34 (Incentivo lavoro agricolo)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. I compensi percepiti non rilevano ai fini dei requisiti reddituali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto n. 1) e punto n. 4) previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26.</p>	<p>Consente, limitatamente al periodo di emergenza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite retributivo di 2.000 euro per l'anno 2020, ai percettori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa - di NASPI e DIS-COLL; - di reddito di cittadinanza.
<p>35 (Assunzioni INL)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. L'Ispettorato può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall'articolo 1, comma 581, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p> <p>2. Al fine di reintegrare le proprie dotazioni organiche l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del budget assunzionale relativo al personale cessato nell'anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 56. A tal fine l'Ispettorato aggiorna il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2022 in funzione della esigenza di potenziare i controlli connessi all'emergenza epidemiologica. Le procedure concorsuali di cui al presente comma nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza. Con avviso pubblico del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono indicate le modalità di selezione, i titoli richiesti per la partecipazione ed i relativi punteggi, le materie su cui verte il colloquio orale e il punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma.</p>	<p>Redatto attecnicamente.</p> <p>Il comma 1 consente, senza individuarlo compiutamente, all'ispettorato nazionale del lavoro, di utilizzare auto a noleggio per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.</p> <p>Il comma 2 autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro a bandire procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato "di un contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del budget assunzionale relativo al personale cessato nell'anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 5". L'ultimo periodo recita che "L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma".</p> <p>Oneri non quantificati e non coperti</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p>36 (Disposizioni in materia di vigilanza sul lavoro)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. In via eccezionale, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017.</p>	<p>Consente al Ministero del lavoro di avvalersi, nell'attività di vigilanza, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e dei comparti di specialità di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza.</p> <p>Oneri non quantificati e non coperti</p>
<p>37 (Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297 al primo periodo, dopo la parola: "richiesta" è soppressa la parola: "dell'interessato" ed è inserito il seguente periodo: "mediante accredito sul conto corrente del beneficiario".</p> <p>2. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297 al secondo periodo, dopo la parola: "il fondo" è inserito il seguente periodo: "previa esibizione della contabile di pagamento" e dopo le parole: "dei datori di lavoro" è inserito il seguente periodo: "e degli eventuali condebitori solidali".</p>	<p>Redatto atecnicamente.</p> <p>È volto a modificare le modalità di erogazioni da parte del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'INPS, allo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto.</p>
<p>38 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. Per il mese di aprile 2020, l'indennità di cui all'articolo 22, comma 3, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico</p>	<p>Prevede che le Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 22 delle presenti proposte del Min lavoro sia erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Comitato Olimpico Nazionale (CONI); - il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); - le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); - le discipline sportive associate; - gli enti di promozione sportiva; - le società e associazioni sportive dilettantistiche. <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.</p> <p>5. Il limite di spesa previsto dall'art. 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come convertito, è innalzato sino a 120 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'art. 96, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 70 milioni di euro.</p> <p>6. All'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come convertito, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro».</p> <p>7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo si provvede mediante _____.</p>	<p>Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. vengono, pertanto, incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Il comma 5 eleva di 70 milioni di euro (passando da 50 a 120 milioni di euro) il limite di spesa per l'erogazione dell'Indennità collaboratori sportivi.</p> <p>Incrementa le risorse trasferite a tal fine a Sport e Salute s.p.a. di ulteriori 70 milioni di euro.</p> <p>Il comma 6 estende la Cassa integrazione in deroga ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro.</p> <p>Oneri non quantificati e non coperti.</p>
<p>39 (Disposizioni in materia di terzo settore)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662", sono aggiunte le seguenti: “, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa.”.</p>	<p>Estende le garanzie prestate da SACE S.p.A. anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa.</p>
<p>40 (Incremento Fondo Terzo settore)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 120 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>2. Al fine di sostenere interventi degli enti di cui al comma precedente attraverso capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento, la prima sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	<p>Incrementata di 120 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione della seconda sezione (a carattere non rotativo) del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.</p> <p>Incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione della prima sezione (a carattere rotativo) del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.</p> <p>Oneri non coperti.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>3. All'onere derivante dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.</p>	<p><i>Drafting: il fondo è stato introdotto ed è disciplinato dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106; è a tale norma che va riferito l'emendamento.</i></p>
<p>41 (Osservatorio Nazionale sul Lavoro) (NORMA DA DEFINIRE)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. Ai fini di monitorare l'evoluzione del mercato del lavoro nelle fase di riavvio delle attività produttive conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio Nazionale sul Mercato del Lavoro, di seguito denominato "Osservatorio", per favorire l'elaborazione di adeguate strategie occupazionali attraverso il confronto, l'analisi e il monitoraggio sul mondo del lavoro e la sua evoluzione.</p> <p>2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.</p> <p>3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottarsi entro trenta novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della funzione pubblica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), l'Agenzia Nazionale Per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), Unioncamere, le associazioni maggiormente comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'Osservatorio può essere integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro, designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>4. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:</p> <p>a) studio, analisi ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione elaborati anche dagli Enti pubblici e dagli osservatori già esistenti;</p> <p>b) formulazione di una metodologia unica e condivisa di raccolta, elaborazione e condivisione dei dati ufficiali sull'occupazione;</p>	<p>(DA DEFINIRE)</p> <p>Istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio Nazionale sul Mercato del Lavoro, volto a favorire l'elaborazione di adeguate strategie occupazionali attraverso il confronto, l'analisi e il monitoraggio sul mondo del lavoro e la sua evoluzione.</p>

e) individuazione e definizione di nuovi ruoli, mestieri e professioni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto della introduzione di nuove tecnologie e dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;

d) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;

e) ottimizzazione supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti dall'introduzione di industria 4.0 dall'evoluzione tecnologica e dalla digitalizzazione del mercato del lavoro;

f) definizione di linee guida per garantire efficienza ed efficacia al funzionamento e all'azione, sull'intero territorio nazionale, dei Centri per l'impiego;

g) misurazione e valorizzazione dell'impatto dell'utilizzo dei fondi pubblici sull'occupazione, sulle pari opportunità e sull'inclusione e lo sviluppo sociale;

h) elaborazione e promozione di indirizzi e strategie per realizzare sinergie tra gli attori pubblici e privati per l'efficace utilizzo delle risorse destinate all'occupazione e alla formazione professionale;

i) diffusione e condivisione della reportistica prodotta dall'Osservatorio attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione;

l) definizione di un sistema di monitoraggio per l'individuazione dei parametri di misurazione dei risultati delle azioni avviate e dell'impatto occupazionale conseguito.

5. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 3, è costituito un Comitato esecutivo che assicura il rispetto degli obiettivi istituzionali dell'Osservatorio di cui al comma 4.

6. In relazione a specifiche tematiche l'Osservatorio ha facoltà di invitare alle proprie riunioni rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile in relazione agli obiettivi di cui al comma 4.

7. L'Osservatorio presenta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta.

8. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p>42 (Norma spese per acquisto di beni e servizi Inps)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. Allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le spese per acquisto di beni e servizi dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, individuate con riferimento al piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, possono, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate in misura non superiore al dieci per cento dello stanziamento previsto in sede di bilancio preventivo originario 2020 nel corso dell'esercizio 2020 e in misura non superiore al cinque per cento del medesimo stanziamento nel corso dell'esercizio 2021.</p>	<p>In deroga alle disposizioni vigenti, consente di incrementare le spese per acquisto di beni e servizi dell'INPS in misura non superiore al dieci per cento dello stanziamento previsto in sede di bilancio preventivo originario 2020 nel corso dell'esercizio 2020 e in misura non superiore al cinque per cento del medesimo stanziamento nel corso dell'esercizio 2021.</p>
<p>43 (Indennità lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga)</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è sostituito dal seguente: "251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n.92."</p> <p>2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come sostituito dall'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 è sostituito dal seguente: "253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS."</p>	<p>Concede, nel limite massimo di dodici mesi, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).</p> <p>Oneri non quantificati.</p>
<p>44 (Disposizioni settore poligrafici)</p>	<p>1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si</p>	<p>Modifica i criteri di calcolo della determinazione del diritto al trattamento pensionistico nonché della sua misura per i lavoratori poligrafici.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31</p>	<p>tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato. Ai fini della determinazione del diritto al trattamento pensionistico di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.</p>	
POLITICHE EUROPEE		
<p>PACCHETTO AIUTI DI STATO Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48 Parere DF mail Zaccardi 23.04.2020 ore 10.57 Parere RGS: Mail ULE 28.04.2020 ore 09.29 (rdp 7136) Parere DF post rinvio RGS mail 2.05.2020 ore</p>		<p>DF: conferma della possibilità degli EE.TT. di prevedere regimi di aiuto di natura fiscale In ordine alle osservazioni della RGS sulla proposta normativa in oggetto si fa presente che, in termini generali, il riconoscimento della possibilità per le Regioni e gli enti locali di prevedere regimi di aiuto di natura fiscale non genera criticità, tenuto conto che a legislazione vigente gli stessi sono in genere facoltizzati a introdurre agevolazioni nella disciplina dei tributi affidati alla loro gestione. Naturalmente tale facoltà deve essere esercitata nell'ambito della potestà impositiva agli stessi attribuita, fermo restando che la compatibilità delle scelte adottate dagli enti territoriali con la normativa statale potrà essere rilevata sia nella fase di esame delle deliberazioni adottate dagli enti locali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ai fini di un'eventuale impugnativa dinanzi al giudice amministrativo, sia nella fase di predisposizione del parere sulle disposizioni che possono contrastare con le norme statali ai fini dell'eventuale impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 117,</p>

		<p>secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di sistema tributario e contabile, e dell'art. 119, secondo comma della Costituzione, che subordina la possibilità per le regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.</p> <p>Parere RGS: rinvio a DT e DF + aggiunta art. N+5-bis</p> <p><u>Articoli da 1 a 6:</u></p> <p>Le proposte prevedono l'istituzione di regimi quadro di aiuti di Stato da concedere alle imprese da parte delle Regioni e delle Province Autonome ed altri enti territoriali, nel rispetto delle indicazioni di cui alla recente disciplina in materia di aiuti Stato prevista nella Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, come modificata ed integrata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final. Viene comunque espressamente prevista la notifica dei regimi in questione alla Commissione europea al fine di ricevere la necessaria autorizzazione ai sensi degli art. 107 e 108 del TFUE.</p> <p>Al riguardo, in relazione agli <u>articoli da N a N+5</u> si prende atto della finalità delle disposizioni di costituire un quadro normativo generale per gli aiuti di Stato per far fronte all'emergenza Covid-19 che potranno essere adottati da parte delle Regioni e delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio, fermo restando, come chiarito in relazione tecnica (<i>sia pure con riferimento a soli tre articoli</i>), che la quantificazione e la relativa copertura degli oneri</p>
--	--	--

		<p>per la concessione dei finanziamenti – a valere sulle risorse proprie degli enti interessati - dovranno essere effettuate dagli enti predetti al momento dell'istituzione dei singoli regimi di aiuto. Sul punto, va sottolineato che gli enti interessati dovranno tener conto del diverso impatto ascrivibile sui saldi di finanza pubblica in relazione alle varie tipologie di agevolazioni (finanziamenti rotativi, contributi a fondo perduto, garanzie).</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del tesoro nonché al Dipartimento delle finanze, per la possibilità attribuita ai predetti enti di adottare misure di carattere fiscale (articoli N e N+5), nel presupposto che tale facoltà non possa che essere esercitata nell'ambito della potestà impositiva agli stessi attribuita.</p> <p>Inoltre, si segnala alla valutazione politica l'opportunità di prevedere in norma delle forme di coordinamento delle iniziative assunte dagli enti territoriali con quelle adottate a livello nazionale, quali ad esempio quelle previste dal decreto legge n. 23/2020, in materia di garanzie in favore delle imprese.</p> <p>In conclusione, appare comunque necessario aggiungere un altro articolo del seguente tenore: <i>“Art. N+5-bis (disposizioni finanziarie) Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli articoli da N a N+5 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.”.</i></p> <p>DF: criticità + riformulazione Proposte da 1 a 7</p>
--	--	--

		<p>Nel quadro dell'emergenza COVID-19, la proposta in commento prevede la facoltà per gli enti non statali (le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio) di istituire regimi di aiuto a favore delle imprese nel rispetto delle condizioni e limiti previsti dalle sezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 e 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, come modificata ed integrata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final, del 4 aprile 2020 che ha individuato ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili ai sensi dell'articolo 107 par. 3 lett. b) del TFUE.</p> <p>Il riconoscimento di tali aiuti è subordinato alla notifica dell'intero regime-quadro alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE a cura del Dipartimento per le politiche europee, che provvede anche alla sua registrazione sul registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, essendo poi gli enti concedenti i singoli aiuti incaricati della loro registrazione sul medesimo registro, ai fini dell'adempimento degli obblighi di relazione e monitoraggio di cui alla sezione 4 della Comunicazione.</p> <p>In termini generali, il riconoscimento della possibilità per le Regioni e gli enti locali di introdurre regimi di aiuto di natura fiscale non genera criticità, tenuto conto che a legislazione vigente gli stessi sono in genere facoltizzati a introdurre agevolazioni nella disciplina dei tributi affidati alla loro gestione. La norma in esame amplierebbe il perimetro applicativo delle agevolazioni estendendolo anche a tributi, quali ad esempio il tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento senza</p>
--	--	--

		<p>recupero energetico dei rifiuti solidi, o l'imposta comunale sulla pubblicità, per i quali la legge nazionale attualmente non prevede a favore degli enti territoriali specifiche potestà in tal senso, che sarebbero, quindi, legittimate dalla necessità di porre riparo alla crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica in atto.</p> <p>La disposizione finale del regime-quadro contempla la modifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico entro il 30 aprile 2020 del Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di adeguarne l'operatività in relazione alle misure di aiuti di Stato introdotte ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, soggette a specifici obblighi di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione, previsti dalla sezione 4 della richiamata Comunicazione. La disposizione prevede altresì, una modifica al Registro entro il 30 maggio 2020, sempre a cura del Ministero dello sviluppo economico, per consentire il caricamento, in via strutturale e permanente, dei dati necessari alla concessione ed erogazione degli aiuti per calamità naturali ed eventi eccezionali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.</p> <p>Nel merito si osserva che le norme proposte sono dirette esplicitamente agli enti territoriali, ed escludono, pertanto, qualsiasi coinvolgimento del Dipartimento delle finanze nelle singole fasi procedurali.</p> <p>Ciò rileva anche riguardo all'art. 4, comma 2, all'art. 5, comma 2 e all'art. 6, comma 2, relativi rispettivamente alla sezione 3.6, 3.7 e 3.8 della Comunicazione C (2020) 1863 dove viene previsto</p>
--	--	--

		<p>che le Regioni, le Provincie Autonome e gli altri enti possono istituire, a valere sulle loro risorse, regimi di aiuto alle imprese sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.</p> <p>E' di tutta evidenza, infatti, che le agevolazioni fiscali costituiscono solo una delle forme di aiuto - peraltro residuale - e tale circostanza esclude ancor di più il coinvolgimento del Dipartimento delle finanze, soprattutto per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di rendicontazione, attività che devono essere svolte dagli enti concedenti.</p> <p>Ciò appare evidente anche dalle norme in esame dove viene precisato che <i>“Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 234 del 2012 ... L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1”</i>.</p> <p>Come si legge, infatti, nella relazione illustrativa, è il Dipartimento delle politiche europee che <i>“provvede, altresì, alla registrazione del regime quadro nel registro nazionale aiuti di stato (RNA), di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Spetterà invece ai singoli enti concedenti provvedere alla registrazione degli aiuti individuali in RNA.”</i></p> <p>Dal momento che si prevede un obbligo di registrazione a carico degli enti concedenti, è naturale, infatti, che siano essi stessi a provvedere alla rendicontazione.</p> <p>Il Dipartimento delle finanze non ha, infatti, né dati, né informazioni per poter partecipare attivamente alla procedura in esame.</p>
--	--	---

		<p>Del resto idoneo a fugare ogni dubbio circa la competenza del Dipartimento in un coinvolgimento diretto è quanto precisato nella relazione illustrativa a commento dell'art. 7- Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato, dove si legge che le modifiche <i>“integrative al RNA sono apportate a cura del Ministero dello Sviluppo economico, in quanto Ministero che ha competenza ad intervenire sul registro, eventualmente consultando altre amministrazioni interessate”</i>.</p> <p><u>Il Dipartimento delle finanze, invero, non può nemmeno costituire il soggetto idoneo ad essere consultato neanche per il monitoraggio e la rendicontazione dei benefici individuali, poiché nel campo dei tributi degli enti territoriali non gli è possibile effettuare un'attività di verifica degli stessi.</u></p> <p>Sarebbe, pertanto, opportuno, al fine evitare ogni equivoco, sostituire il termine “interessate” con il termine “concedenti”.</p> <p>Quanto appena precisato vale anche in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalle misure in esame.</p> <p>Nella relazione tecnica, infatti, a commento dell'articolo 1 - Aiuti alle imprese ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final , è riportata in rosso la seguente dicitura: <i>[Le Regioni e gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi per la concessione di aiuti a valere sulle loro risorse. Pertanto, si rinvia al Ministero dell'Economia e delle Finanze la quantificazione delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo]</i>.</p> <p>Relativamente, poi, alle modalità di adeguamento di cui al citato art. 7 - si rileva che</p>
--	--	--

		<p>nella norma non viene indicato lo strumento con il quale lo stesso deve essere effettuato.</p> <p>Tuttavia il richiamo all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, fa presumere che si debba utilizzare, come precisa il comma 6 dello stesso articolo 52, il Regolamento governativo adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p><u>Se tale è il veicolo normativo, appare evidente che non ci sarebbero i tempi tecnici per adottarlo entro il 30 aprile, a meno di non introdurre un'esplicita deroga diretta a individuare un più agile strumento normativo.</u></p> <p>Si evidenzia inoltre che è necessario inserire nella proposta normativa un coinvolgimento più specifico della Conferenza Unificata, dal momento che le disposizioni in commento riguardano direttamente gli enti territoriali i quali troverebbero in essa la sede istituzionale per condividere una metodologia unitaria per l'adozione di modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti, nonché il monitoraggio e la rendicontazione degli stessi.</p> <p><u>A tal fine si propone di integrare l'Art. 7- Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato con l'inserimento del seguente comma 3:</u></p> <p><i>3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i></p>
--	--	--

		Risulta in tal modo chiaro che è in tale contesto che devono essere affrontate le problematiche non solo di adeguamento della normativa, ma anche quelle di carattere operativo-gestionale.
<p>1. Articolo N Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali alle imprese ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni</p> <p>Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48</p> <p>Parere DT Vecchia formulazione (mail ULE 14.04.2020 ore 20.43)</p>	<p>1. Articolo N Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali alle imprese ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni</p> <p>1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.</p> <p>2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale.</p> <p>3. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.</p> <p>4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.</p> <p>5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.</p>	<p>Sezione 3.1 della Comunicazione 1863 final: “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”</p> <p>Si consente alle Regioni e Province autonome e agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di istituire regimi di aiuto (<u>sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni</u>), a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa, da concedere entro il 31 dicembre 2020, previa decisione di compatibilità da parte della Commissione europea. Il predetto importo è ridotto a 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.</p> <p>Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.</p> <p>NB è presente un rinvio interno all’art. N+6 (Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato).</p> <p>DT: riformulazione comma 10 (mail ULE 14.04.2020 ore 20.43) (Vecchia formulazione)</p> <p>10. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all’articolo 52 della legge 234 del 2012,</p>

	<p>6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.</p> <p>7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente.</p> <p>8. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019.</p> <p>9. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.</p> <p>10. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>11. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare il presente articolo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui al presente articolo nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6.</p> <p>12. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</p> <p>Il regime quadro di cui al presente articolato ha natura procedurale e adempie agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all'emergenza Covid-19.</p>	<p>come modificato dall'articolo 7. Restano fermi in capo agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi di monitoraggio e relazione L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.</p>
--	--	---

Il regime-quadro sarà notificato in modo che, una volta autorizzato dalla Commissione europea, gli enti indicati (vedi comma 1 di ciascun articolo) possano procedere alla concessione di aiuti, a condizione che gli stessi rientrino fra quelli approvati dalla Commissione europea, rispettino le condizioni dettate dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, come modificata ed integrata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final e successive modifiche e rispettino altresì eventuali limiti e condizioni apposti dal presente regime.

Gli enti di cui sopra potranno concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il presente regime-quadro (o a condizioni diverse) solo qualora procedano autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea.

Con tale disposizione, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si prevede la facoltà delle Regioni e delle Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio, di istituire regimi di aiuto alle imprese, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa. Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Con il comma 3 si prevede la possibilità di concedere aiuti alle imprese attive nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare l’aiuto complessivo concesso non può superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L’impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura è quella definita all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45). I prodotti agricoli dell’impresa attiva nel settore della

produzione primaria sono tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Con il comma 5, ai sensi del punto 22, lettera e), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, si prevede che gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definiti dall’art. 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione sugli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, debbano essere subordinati al fatto di non essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

Ai sensi del comma 6, gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45).

In linea con quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla comunicazione C (2020) 2215 final del 3 aprile 2020, sono escluse dall’ambito di applicazione della norma, le imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

L’efficacia delle misure contenute nell’articolo è subordinata alla previa autorizzazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.

Al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, si prevede che gli enti di cui al comma 1 provvedano alla registrazione dei regimi e degli aiuti individuali nel registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234, e successive modifiche, secondo le disposizioni del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del 31 maggio 2017, n. 117.

RELAZIONE TECNICA

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>L'articolo in esame riveste natura meramente ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>La quantificazione e relativa copertura degli oneri per la concessione dei finanziamenti – a valere sulle risorse proprie degli enti indicati al comma 1 del presente articolo (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio) - dovranno essere effettuate dagli enti predetti al momento dell'istituzione dei singoli regimi di aiuto.</p>	
<p>2. Art. N+1 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni</p> <p>Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48</p> <p>Parere DT Vecchia formulazione (mail ULE 14.04.2020 ore 20.43)</p>	<p>2. Art. N+1 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni</p> <p>1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.</p> <p>2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso enti creditizi o altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>3. Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>6. Per lo stesso prestito sottostante, gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere</p>	<p>Sezione 3.2 della Comunicazione 1863 final: “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti”</p> <p>Si consente alle Regioni e Province autonome e agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di istituire regimi di aiuto (<u>garanzie riguardanti sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio, concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso enti creditizi</u>), a valere su proprie risorse, da concedere entro il 31 dicembre 2020, previa decisione di compatibilità da parte della Commissione europea.</p> <p>Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.</p> <p>NB è presente un rinvio interno agli articoli N+2 e N+6 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato).</p> <p>Osservazioni DT: (Vecchia formulazione) In via generale si ricava dalla lettura del testo che sarebbero oggetto di notifica alla Commissione europea le disposizioni di legge. Queste sembrano limitarsi a rinviare alle previsioni del Temporary Framework. Si deduce quindi che sarebbe nella discrezionalità delle Regioni, enti territoriali e Camere di Commercio indicare nel proprio regime</p>

cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, se l'importo complessivo del prestito per beneficiario concesso sulla base di un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 o all'articolo N+2, comma 5.

7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

8. Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

9. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019.

10. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1e.

11. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare il presente articolo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui al presente articolo nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6.

12. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione in esame disciplina le modalità di notifica alla Commissione europea dei regimi di aiuto che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire, sotto forma di garanzie sui

di aiuto di quali opzioni avvalersi (ad esempio, per gli schemi di garanzie su finanziamenti, se prevedere anche garanzie sulla prima perdita, ovvero a quale soglia di ammontare massimo del finanziamento fare riferimento). Poiché tanto l'articolo che fa rinvio al par.3.2 del Temporary Framework che quello che fa rinvio al par. 3.3 dello stesso ammettono che la misura di aiuto possa essere concessa tramite banche o intermediari finanziari, si potrebbe suggerire di **esplicitare nel testo gli elementi indicati al punto 31 del menzionato Temporary Framework** al fine di evitare la qualificazione della misura come aiuto all'intermediario stesso e assicurare che gli effetti del sostegno pubblico siano interamente trasmessi al beneficiario finale. (“31. *Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia*”)

DT: riformulazione commi 2 e 8 (vecchia formulazione)

2. Le garanzie sui prestiti sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito

prestiti, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

I predetti regimi sono concessi a favore delle imprese a valere sulle risorse proprie degli enti sopra richiamati (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio). Tale garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso enti creditizi o altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4 della richiamata Comunicazione.

Il comma 3 stabilisce che per ciascun singolo prestito i premi di garanzia siano fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Tipo di beneficiario	Per il primo anno	Per il 2° - 3° anno	Per il 4°- 6° ann
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

La tabella richiamata stabilisce i seguenti premi di garanzia:

Il comma 4, al fine di fissare i limiti dell'importo totale dei prestiti per beneficiario richiama il punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Ai sensi del punto 25 lettera d), paragrafi i) e ii), della predetta Comunicazione l'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare:

(i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o

(ii) il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Il comma 5 limita la durata della garanzia ad un massimo di sei anni e stabilisce che la garanzia pubblica debba rispettare i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia

~~in Italia enti creditizi o altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.~~

8. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all’articolo 52 della legge 234 del 2012, come modificato dall’articolo 7. **Restano fermi in capo agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi di monitoraggio e relazione** ~~L’utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi~~ di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

	<p>nell'attuale emergenza del COVID-19. Ai sensi di tale punto 25, lettera f) la garanzia pubblica non deve eccedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato; o ii. il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita); e iii. in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente. <p>Il comma 6 introduce il divieto di cumulo tra gli aiuti concessi sotto forma di garanzia sui prestiti ai sensi della sezione 3.2 e gli aiuti concessi sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti ai sensi della sezione 3.3 da qualsiasi ente essi provengano ed in base a qualsiasi regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final.</p> <p>Ai sensi della sezione 3.4 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, qualora la garanzia pubblica sia erogata per il tramite di intermediari, occorre evitare che gli aiuti pubblici volti a eliminare le difficoltà delle imprese si traducano in vantaggi indiretti per gli enti creditizi o altri enti finanziari e di limitare la distorsione della concorrenza. Tale finalità viene assicurata tramite il comma 7, ai sensi del quale le garanzie di cui all'articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI ed in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.</p> <p>Qualora un regime intenda avvalersi della possibilità prevista al punto 25(b), 25 (d) (iii) o 25 (e) della Comunicazione di cui al comma 1, dovrà procedere a separata notifica alla Commissione europea.</p> <p>Ai fini della compatibilità dei regimi, le garanzie devono essere concesse entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Dal presente regime di aiuti sono escluse le imprese in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.</p> <p>Il Dipartimento delle politiche europee provvede a notificare il presente articolo, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno approvate dagli enti sopra richiamati.</p>	
--	---	--

	<p>Lo stesso DPE provvederà, altresì, alla registrazione del presente regime quadro nel registro nazionale aiuti di stato (RNA), di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234.</p> <p>Spetterà invece ai singoli enti concedenti provvedere alla registrazione degli aiuti individuali in RNA.</p> <p>L'ultimo comma chiarisce che l'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, cui alla sezione 4 della Comunicazione citata.</p> <p>RELAZIONE TECNICA</p> <p>L'articolo in esame riveste natura meramente ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>La quantificazione e relativa copertura degli oneri per la concessione delle garanzie – a valere sulle risorse proprie degli enti indicati al comma 1 del presente articolo (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio) - dovranno essere effettuate dagli enti predetti al momento dell'istituzione dei singoli regimi di aiuto.</p>	
<p>3. Art. N+2 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni</p> <p>Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48</p> <p>Parere DT Vecchia formulazione (mail ULE 14.04.2020 ore 20.43)</p>	<p>3. Art. N+2 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni</p> <p>1. Le Regioni, le Province Autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.</p> <p>2. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso enti creditizi o altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.</p>	<p>Sezione 3.3 della Comunicazione 1863 final: “Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti”</p> <p>Si consente alle Regioni e Province autonome e agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di istituire regimi di aiuto (<u>gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso enti creditizi o altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari</u>), a valere su proprie risorse, da concedere entro il 31 dicembre 2020, previa decisione di compatibilità da parte della Commissione europea.</p> <p>Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.</p>

3. I contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.

4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti del punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Per lo stesso prestito sottostante, gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, se l'importo complessivo del prestito per beneficiario concesso sulla base di un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5 o all'articolo N+1, comma 4.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

8. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, alla data del 31 dicembre 2019.

9. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.

10. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare il presente articolo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui al presente articolo nel registro di cui

NB è presente un rinvio interno agli artt. N+1 e N+6 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato).

Osservazioni DT: (Vecchia formulazione)

In via generale si ricava dalla lettura del testo che sarebbero oggetto di notifica alla Commissione europea le disposizioni di legge. Queste sembrano limitarsi a rinviare alle previsioni del Temporary Framework. Si deduce quindi che sarebbe nella discrezionalità delle Regioni, enti territoriali e Camere di Commercio indicare nel proprio regime di aiuto di quali opzioni avvalersi (ad esempio, per gli schemi di garanzie su finanziamenti, se prevedere anche garanzie sulla prima perdita, ovvero a quale soglia di ammontare massimo del finanziamento fare riferimento). Poiché tanto l'articolo che fa rinvio al par.3.2 del Temporary Framework che quello che fa rinvio al par. 3.3 dello stesso ammettono che la misura di aiuto possa essere concessa tramite banche o intermediari finanziari, si potrebbe suggerire di esplicitare nel testo gli elementi indicati al punto 31 del menzionato Temporary Framework al fine di evitare la qualificazione della misura come aiuto all'intermediario stesso e assicurare che gli effetti del sostegno pubblico siano interamente trasmessi al beneficiario finale.

DT: riformulazione commi 2, 3 e 8 (Vecchia formulazione)

2. Gli aiuti sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso **banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia** ~~enti~~

all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6.

11. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione in esame disciplina le modalità di notifica alla Commissione europea dei regimi di aiuto che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire, sotto forma di prestiti, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19,

I predetti aiuti sono concessi a favore delle imprese a valere sulle risorse proprie degli enti sopra richiamati (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio) e possono essere attribuiti in modalità diretta o attraverso enti creditizi o altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4 della richiamata Comunicazione.

Ai fini della compatibilità dei regimi, si prevede che i contratti di prestito devono essere firmati entro il 31 dicembre 2020e sono limitati ad un massimo di sei anni.

I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui. La tabella richiamata stabilisce i seguenti margini per il rischio:

Tipo di beneficiario	Margine per il rischio di credito per il 1° anno	Margine per il rischio di credito per il 2°-3° anno	Margine per il rischio di credito per il 4°-6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

~~creditizi o altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.~~

3. I contratti di **finanziamento** ~~prestito~~ sono firmati entro il 31 dicembre 2020.

8. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 234 del 2012, come modificato dall'articolo 7. **Restano fermi in capo agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi di monitoraggio e relazione** ~~L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.~~

L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti nel punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Ai sensi del suddetto punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii) l'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare:

- i. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o
- ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Qualora un regime intenda avvalersi della possibilità prevista al punto 27(b), 27 (d) (iii) o 27 (e) della Comunicazione di cui al comma 1, si dovrà procedere a separata notifica alla Commissione europea.

Si introduce il divieto di cumulo tra gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 e gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sui prestiti ai sensi della sezione 3.2. da qualsiasi ente essi provengano ed in base a qualsiasi regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, specularmente rispetto a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo N+1.

Si esclude la possibilità di concedere gli aiuti, di cui al presente regime, alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

Il Dipartimento delle politiche europee provvede a notificare il presente articolo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno approvate dagli enti di cui al comma 1, ai sensi del regime-quadro.

Lo stesso DPE provvederà, altresì, alla registrazione del presente regime quadro nel registro nazionale aiuti di stato (RNA), di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234.

Spetterà invece ai singoli enti concedenti provvedere alla registrazione degli aiuti individuali in RNA.

L'ultimo comma chiarisce che l'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, cui alla sezione 4 della Comunicazione citata.

RELAZIONE TECNICA

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>L'articolo in esame riveste natura meramente ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>La quantificazione e relativa copertura degli oneri per la concessione dei prestiti – a valere sulle risorse proprie degli enti indicati al comma 1 del presente articolo (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio) - dovranno essere effettuate dagli enti predetti al momento dell'istituzione dei singoli regimi di aiuto.</p>	
<p>4. Art. N+3 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea COM (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni</p> <p>Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48</p> <p>Parere DT Vecchia formulazione (mail ULE 14.04.2020 ore 20.43)</p>	<p>4. Art. N+3 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea COM (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni</p> <p>1. Le Regioni, le Province Autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.</p> <p>2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.</p> <p>3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>5. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.</p> <p>6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non</p>	<p>Sezione 3.6 della Comunicazione 1863 final: “Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19”</p> <p>Si consente alle Regioni e Province autonome e agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di istituire regimi di aiuto (<u>sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</u>), a valere su proprie risorse, da concedere entro il 31 dicembre 2020, previa decisione di compatibilità da parte della Commissione europea.</p> <p>Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.</p> <p>NB è presente un rinvio interno all'art. N+6 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato).</p> <p>DT: riformulazione comma 8 (Vecchia formulazione)</p> <p>8. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 234 del 2012, come modificato dall'articolo 7. Restano fermi in capo agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi di monitoraggio e relazione L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.</p>

superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.

7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.

8. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019.

9. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.

10. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare il presente articolo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui al presente articolo nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6.

11. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione in esame disciplina le modalità di notifica alla Commissione europea dei regimi di aiuto che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire, per finalità di ricerca e sviluppo utile a fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

	<p>I predetti regimi sono concessi a favore delle imprese a valere sulle risorse proprie degli enti sopra richiamati (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio), sotto forma di agevolazioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.</p> <p>Gli aiuti disciplinati dalla disposizione in esame riguardano progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti. Della ricerca in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti fanno parte la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.</p> <p>Ai sensi della Comunicazione richiamata, i costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l'altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, per gli strumenti diagnostici, per la raccolta di dati e il loro trattamento, per i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche (fasi di sperimentazione I-IV), i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali, per l'ottenimento delle valutazioni della conformità e/o delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione di vaccini e medicinali, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale nuovi e migliorati; le sperimentazioni di fase IV sono ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico. Per i progetti di ricerca e sviluppo avviati prima del 1° febbraio 2020 che non siano insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, i costi ammissibili sono solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto.</p> <p>L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l'80 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, in base alla definizione di cui all'articolo 2, punti 84, 85 e 86, del regolamento (UE) n. 651/2014. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.</p> <p>Gli aiuti di cui alla sezione 3.6, 3.7 e 3.8 della Comunicazione non possono essere cumulati fra loro in relazione agli stessi costi ammissibili.</p>	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>Ai fini della compatibilità dei regimi, anche tali aiuti, come gli altri, devono essere concessi entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Si esclude dal presente regime di aiuti le imprese in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.</p> <p>Il Dipartimento delle politiche europee provvede a notificare il presente articolo, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno approvate dagli enti sopra richiamati.</p> <p>Lo stesso DPE provvederà, altresì, alla registrazione del presente regime quadro nel registro nazionale aiuti di stato (RNA), di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234.</p> <p>Spetterà invece ai singoli enti concedenti provvedere alla registrazione degli aiuti individuali in RNA.</p> <p>L'ultimo comma chiarisce che l'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, cui alla sezione 4 della Comunicazione citata.</p>	
<p>5. Art. N+4 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni</p> <p>Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48</p>	<p>5. Art. N+4 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni</p> <p>1. Le Regioni, le Province Autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.</p> <p>2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.</p>	<p>Sezione 3.7 della Comunicazione 1863 final: “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling”</p> <p>Si consente alle Regioni e Province autonome e agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di istituire regimi di aiuto (<u>sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</u>), a valere su proprie risorse, da concedere entro il 31 dicembre 2020, previa decisione di compatibilità da parte della Commissione europea.</p> <p>Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.</p> <p>NB è presente un rinvio interno all’art. N+6 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato).</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p>Parere DT Vecchia formulazione (mail ULE 14.04.2020 ore 20.43)</p>	<p>4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>7. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.</p> <p>8. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.</p> <p>9. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019.</p> <p>10. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>11. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare il presente articolo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui al presente articolo nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6.</p> <p>12. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.</p>	<p>DT: riformulazione comma 8 (Vecchia formulazione)</p> <p>8. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 234 del 2012, come modificato dall'articolo 7. Restano fermi in capo agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi di monitoraggio e relazione L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.</p>
---	--	--

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma consente aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19.

Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1 ovvero per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda; l'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell'investimento. l'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro.

I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di prova e upscaling per lo sviluppo dei prodotti di cui al comma 2. Per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, sono ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili. L'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato

	<p>membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali.</p> <p>Il progetto d'investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto.</p> <p>Il prezzo applicato per i servizi forniti dalle infrastrutture di prova e upscaling corrisponde al prezzo di mercato. Le infrastrutture di prova e upscaling sono aperte a più utenti e il loro uso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio.</p> <p>Gli aiuti di cui all'articolo in questione, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.</p> <p>Per il resto la disposizione è analoga alle altre del presente regime-quadro.</p> <p>Ai fini della compatibilità dei regimi, anche tali aiuti, come gli altri, devono essere concessi entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Si esclude dal presente regime di aiuti le imprese in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.</p> <p>Il Dipartimento delle politiche europee provvede a notificare il presente articolo, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno approvate dagli enti sopra richiamati.</p> <p>Lo stesso DPE provvederà, altresì, alla registrazione del presente regime quadro nel registro nazionale aiuti di stato (RNA), di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234.</p> <p>Spetterà invece ai singoli enti concedenti provvedere alla registrazione degli aiuti individuali in RNA.</p> <p>L'ultimo comma chiarisce che l'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, cui alla sezione 4 della Comunicazione citata.</p>	
--	--	--

<p>6. Art. N+5 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni</p> <p>Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48 Parere DT mail ULE 14.04.2020 ore 20.43</p>	<p>6. Art. N+5 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni</p> <p>1. Le Regioni, le Province Autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.</p> <p>2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.</p> <p>4. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.</p> <p>5. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>6. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.</p> <p>8. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019.</p>	<p>Sezione 3.8 della Comunicazione 1863 final: “Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19”</p> <p>Si consente alle Regioni e Province autonome e agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di istituire regimi di aiuto (<u>sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</u>), a valere su proprie risorse, da concedere entro il 31 dicembre 2020, previa decisione di compatibilità da parte della Commissione europea.</p> <p>Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.</p> <p>NB è presente un rinvio interno all’art. N+6 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato).</p> <p>DT: riformulazione comma 8 (Vecchia formulazione)</p> <p>8. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all’articolo 52 della legge 234 del 2012, come modificato dall’articolo 7. Restano fermi in capo agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi di monitoraggio e relazione L’utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.</p>
--	--	---

9. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.

10. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare il presente articolo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui al presente articolo nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6.

11. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione, come modificata, consente aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime e gli altri investimenti di cui alla sezione 3.8, inclusi quelli per la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; ecc...

Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1 successive modifiche e integrazioni ovvero una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda; l'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni

	<p>dopo il completamento dell'investimento; l'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro.</p> <p>I costi ammissibili riguardano tutti i costi d'investimento necessari per la produzione dei prodotti di cui al comma 2 e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. Per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, sono ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto. L'intensità di aiuto non supera l'80 % dei costi ammissibili. L'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali.</p> <p>Il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto.</p> <p>Gli aiuti di cui al comma 1, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.</p> <p>Per il resto la disposizione è analoga alle altre del presente regime-quadro.</p> <p>Ai fini della compatibilità dei regimi, anche tali aiuti, come gli altri, devono essere concessi entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Il comma 5 esclude dal presente regime di aiuti le imprese in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.</p>	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>Il Dipartimento delle politiche europee provvede a notificare il presente articolo, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno approvate dagli enti sopra richiamati.</p> <p>Lo stesso DPE provvederà, altresì, alla registrazione del presente regime quadro nel registro nazionale aiuti di stato (RNA), di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234.</p> <p>Spetterà invece ai singoli enti concedenti provvedere alla registrazione degli aiuti individuali in RNA.</p> <p>Il comma 8 chiarisce che l'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, cui alla sezione 4 della Comunicazione citata.</p>	
<p>7. Art. N+6 Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato</p> <p>Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48</p>	<p>7. Art. N+6 Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato</p> <p>1. Entro il [30 aprile] 2020, il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni. Sono mantenute tutte le funzionalità del registro e in ogni caso è mantenuta la funzionalità di calcolo del cumulo.</p> <p>2. Entro il [30 maggio] 2020, il Ministero dello sviluppo economico modifica il registro di cui al comma 1, in via strutturale e permanente, per contenere i dati necessari alla concessione ed erogazione degli aiuti per calamità naturali ed eventi eccezionali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.</p> <p>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</p> <p>Le misure di aiuti di Stato introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni sono soggette a precisi e specifici obblighi di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione, previsti dalla sezione 4 della richiamata Comunicazione.</p> <p>In Italia il monitoraggio e la rendicontazione degli aiuti di Stato può avvenire attraverso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito con Legge 234/2012.</p>	<p>Si prevede che entro il 30.4.2020 il MISE adegui il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito per monitorare e rendicontare gli aiuti di Stato, per consentire gli adempimenti richiesti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final.</p> <p>Entro il 30.5.2020 il MISE dovrà modificare il RNA per consentire il caricamento, in via strutturale e permanente, dei dati necessari alla concessione ed erogazione degli aiuti per calamità naturali ed eventi eccezionali.</p> <p>Parere RGS: integrazione RT + rinvio a MISE</p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 09.29</p> <p>Con riferimento all'articolo N+6 Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato, invece, si rappresenta la necessità di una integrazione della relazione tecnica.</p> <p>La disposizione infatti prevede l'adeguamento, a carico del Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2020 del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 l. 234/2012 mediante l'introduzione di una sezione aggiuntiva in cui annotare le misure temporanee di aiuti di Stato per</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>La disposizione di cui all'Art. XXXX "Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato" ha la finalità di modificare lo strumento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) per integrarlo ed adeguarlo ai richiamati obblighi prescritti per le misure temporanee di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19 e permetterne gli adempimenti.</p> <p>Si utilizza, quindi, uno strumento già esistente e già utilizzato da tutte le amministrazioni centrali e regionali che concedono aiuti di Stato, ottimizzando, pertanto, risorse e strumenti esistenti, senza aggiungere maggiori oneri amministrativi.</p> <p>Le modifiche integrative all'RNA sono apportate a cura del Ministero dello Sviluppo economico, in quanto Ministero che ha competenza ad intervenire sul registro, eventualmente consultando altre amministrazioni interessate.</p> <p>Le modifiche da apportare, di cui all'articolo in parola, sono strettamente limitate e mirate a quelle assolutamente necessarie per gli adempimenti richiesti dalla Comunicazione.</p> <p>Ai fini dell'approvazione del regime-quadro, infatti, è assolutamente imprescindibile che non sia pregiudicata in alcun modo la piena operatività del registro ed è essenziale assicurare che tutte le funzionalità siano mantenute e continuino ad essere utilizzate anche rispetto alle misure di aiuti di Stato temporanee per l'emergenza covid-19: fra tali funzionalità da mantenere assume rilevanza ulteriore quella che permette il calcolo del cumulo ex-ante, al fine del rispetto delle soglie consentite preliminarmente alla concessione dell'aiuto.</p> <p>La norma in questione dispone, altresì, una modifica all'RNA, sempre a cura del Ministero dello sviluppo economico, per consentire il caricamento, in via strutturale e permanente, dei dati necessari alla concessione ed erogazione degli aiuti per calamità naturali ed eventi eccezionali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.</p> <p>Anche tale previsione è finalizzata ad agevolare e semplificare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Ogni eventuale altra modifica del registro può essere consentita solo ove arricchisca le varie funzionalità dello stesso, nessuna delle quali può essere compromessa: ciò rappresenterebbe un rischio di violazione della normativa europea che, oltretutto, in questa emergenza, è di particolare favor.</p> <p>I tempi previsti per procedere alle modifiche al registro sono perentori poiché tengono conto della esigenza di tempestività nell'attuazione delle misure per l'emergenza covid-19. La tempistica proposta appare congrua con tale esigenza.</p>	<p>l'emergenza covid-19 e permettere gli adempimenti agli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa europea in materia.</p> <p>La norma in questione dispone, altresì, una modifica al RNA, da attuare entro il 30 maggio 2020 da parte del Ministero dello sviluppo economico, per consentire il caricamento, in via strutturale e permanente, dei dati necessari alla concessione ed erogazione degli aiuti per calamità naturali ed eventi eccezionali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b, del TFUE.</p> <p>Al riguardo, si osserva che la norma è formulata in modo generico e, non indicando in concreto le modifiche - soprattutto quelle 'strutturali e permanenti' - che il MISE sarà tenuto a realizzare per l'adeguamento del RNA, non consente una valutazione compiuta circa la sua effettiva onerosità.</p> <p>Pertanto, si ritiene necessario acquisire il parere del MISE, nonché l'integrazione della relazione tecnica al fine di dare dimostrazione della neutralità finanziaria della disposizione o, in caso di sua onerosità, di quantificare gli oneri e specificare le risorse finanziarie mediante le quali si intende provvedere alla copertura degli stessi.</p>
--	--	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>RELAZIONE TECNICA La disposizione ha carattere ordinamentale e vi si provvede senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica (<i>sulla non onerosità della norma ci si rimette alla valutazione del Ministero dello Sviluppo Economico</i>).</p>	
<p align="center">INTERNO</p>		
<p><i>1. Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <p>Mail UCL 15.04.2020 ore 18.36</p> <p>RGS mail ULE 23.04.2020 ore 12.53</p> <p>Mail ULE 30.04.2020 ore 16.03</p> <p>Mail ULE 5.05.2020 13:21</p>	<p>1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.</p> <p>2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 30 giugno 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.</p> <p>3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.</p> <p>4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.</p>	<p>Introduce misure in materia di corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti, nonché l'acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi all'espletamento dei servizi demandati all'Amministrazione della pubblica sicurezza (commi 1 e 2).</p> <p>Reca, inoltre, previsioni riguardanti l'adeguamento del quadro finanziario delle esigenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 3), nonché di quelle delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 4).</p> <p>Il comma 5 reca, infine, la norma di copertura finanziaria degli oneri, stimati in euro 167.883.445 per l'anno 2020, a valere sulle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali.</p> <p>Parere contrario RGS su vecchio testo: rinvio a Protezione Civile</p> <p>Comma 1. Si prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad euro 161.580.133, per adeguare, fino al 31 maggio 2020, le risorse necessarie al mantenimento del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19 sulla base delle esigenze segnalate dai Prefetti.</p> <p>La relazione tecnica riporta gli elementi di quantificazione relativi agli oneri previsti per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei</p>

5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e delle altre "componenti" del Ministero dell'interno per fare fronte ai crescenti impegni, emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

In questo senso, la disposizione prevede un "pacchetto" di misure riguardanti la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti, nonché l'acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi all'espletamento dei servizi demandati all'Amministrazione della pubblica sicurezza (commi 1 e 2). A questo si aggiungono previsioni riguardanti l'adeguamento del quadro finanziario delle esigenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 3), nonché di quelle delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 4).

Il comma 5 reca, infine, la norma di copertura finanziaria.

Occorre premettere che, con i decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020, sono state stanziare risorse per le Forze di polizia e le Forze Armate, volte a rafforzare l'azione di controllo del territorio e di contenimento dell'esposizione a rischio nell'ambiente di lavoro, nonché per il supporto specialistico demandato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le maggiori attività demandate al Ministero dell'interno.

In particolare, per le Forze di polizia il fabbisogno quantificato con il D.L. 18/2020 era stato stimato per coprire l'impegno di circa **4.000 unità**, per un periodo di tre mesi.

A fronte dell'espandersi dell'epidemia, tuttavia, il dispositivo effettivo è arrivato a contare **55.700** unità di personale impegnato nelle attività finalizzate ad assicurare l'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio, cui vanno aggiunte ulteriori 1.000 unità della Guardia di finanza destinate all'esecuzione di

Carabinieri, della Guardia di finanza e dell'indennità di ordine pubblico allo stesso personale e a quello delle polizie locali nonché agli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Comma 2. Si autorizza la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 691.200 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di euro 700.000 per attrezzature/materiali/dispositivi di protezione.

Comma 3. Si prevede l'autorizzazione, per l'anno 2020, di un'ulteriore spesa di euro 4.516.312 per assicurare l'azione e lo svolgimento dei compiti del Ministero dell'interno anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture-U.t.G.

La relazione tecnica riporta la quantificazione degli oneri relativi all'attribuzione, per un mese, di compensi per lavoro straordinario al personale dell'amministrazione civile dell'interno, pari a 838.612 euro, per le spese sanitarie (750.000 euro), per acquisti di materiale per videoconferenza (416.000 euro) nonché per acquisiti di prodotti e licenze informatiche (2.511.700 euro).

*Preliminarmente, si rappresenta che **non risulta chiaro il periodo di riferimento della norma per tutti i soggetti istituzionali coinvolti dalla stessa.** Infatti, mentre il comma 1, riguardante le forze di polizia, fa riferimento alla data del 31 maggio 2020, il comma 2, concernente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilisce l'efficacia della norma in esame per ulteriori 30 giorni a decorrere dalla scadenza del periodo indicato nell'articolo 74, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 e, infine, il comma 3, concernente le attività delle Prefetture- UTG, fa riferimento nella relazione tecnica (e non in norma) ad un generico periodo ulteriore di 1 mese.*

Ferma restando la necessità di chiarimenti, si ritiene opportuno allineare i periodi di applicazione della norma per tutti i soggetti e renderli espliciti nel testo. Conseguentemente, occorre allineare anche la relazione tecnica.

	<p>controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto ai Prefetti sul territorio.</p> <p>Per effetto di ciò, le risorse stanziare si sono rivelate insufficienti a coprire gli accresciuti fabbisogni connessi ai maggiori impegni. E' utile precisare che il termine stabilito dall'art. 74 del ripetuto D.L. n. 18/2020 decorre dalla data di effettivo impiego delle Forze di polizia per "l'emergenza COVID-19", avvenuto il 24 febbraio u.s. La sua durata è data dalla somma dei trenta giorni previsti dal comma 01 del citato art. 74, e degli ulteriori novanta giorni stabiliti dal successivo comma 1. In sintesi, dunque, il termine in relazione al quale l'art. 74 del D.L. n. 18/2020 ha previsto i cennati interventi viene a spirare con la data del 25 giugno 2020.</p> <p>Ciò premesso, il comma 1 prevede due ordini di misure volte a garantire la prosecuzione, fino al nuovo termine del 30 giugno 2020, dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia – per un contingente che oggi assorbe un volume di circa 55.700 unità – nonché dagli appartenenti ai Corpi e Servizi di polizia locale, messi a disposizione dei Prefetti, per un'aliquota complessiva che a oggi assomma a circa 12.000 unità. A tali contingenti vanno poi aggiunte le ulteriori 1.000 unità che la Guardia di finanza destina all'esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto alle Autorità prefettizie sul territorio.</p> <p>Il comma 2, in considerazione delle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché della necessità di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, prevede un ulteriore stanziamento, a integrazione di quello stimato, <i>una tantum</i>, nel comma 2 del citato articolo 74 del decreto legge 18/2020.</p> <p>Il comma 3 prolunga fino al 31 luglio 2020 il già previsto potenziamento del dispositivo di soccorso messo in atto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per far fronte all'emergenza in corso. In particolare, le ulteriori risorse sono destinate, in parte, a garantire la copertura del compenso per lavoro straordinario a favore del personale impiegato nell'emergenza Covid-19 e, in parte, a incrementare la spesa per l'acquisto di attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, di dispositivi di protezione individuale del personale operativo e di dispositivi di protezione collettiva e individuale del personale nelle sedi di servizio.</p>	<p><i>La relazione tecnica, sempre con riferimento alle varie forze di polizia, rileva, altresì, che con il DL 18/2020 sono state assegnate risorse finanziarie destinate a spese di funzionamento (spese sanitarie, di pulizia e DPI) per il solo mese di marzo e pertanto con la presente norma, si richiede l'integrazione delle stesse per il periodo aprile-maggio. In proposito si rappresenta che né il testo del DL 18, né la relativa relazione tecnica specificano il riferimento per tali spese al solo mese di marzo, indicando, al contrario, nella RT dell'articolo 74 del DL 18/2020, che gli oneri sono calcolati su un periodo di 90 giorni.</i></p> <p>Con riferimento al comma 3, si rappresenta che i totali indicati sia nel testo che nella RT, oltre ad essere tra loro incoerenti, non derivano dalla somma delle sottovoci. Con particolare riferimento agli acquisti di prodotti e licenze informatiche, si rileva che il testo non è allineato con la relazione tecnica in quanto riporta un importo pari a 2.503.900 che non coincide con quello della relazione tecnica pari, invece, a 2.511.700 euro.</p> <p>Inoltre, a pag. 8 della RT, con riferimento alla Guardia di finanza, si chiedono chiarimenti in merito alla richiesta di fabbisogno determinato "per un periodo di 3 mesi da marzo a luglio".</p> <p>Si segnala, infine, un refuso nell'ultima pagina della relazione tecnica dove il totale della tabella, indicato in 4.516.512 va corretto in 4.516.312.</p> <p>Comma 4. Reca la copertura finanziaria degli oneri della proposta, quantificati in euro 167.487.845, cui si provvede mediante quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.</p> <p><i>Al riguardo si esprime parere contrario. Laddove infatti si intendesse far riferimento al rifinanziamento del suddetto fondo previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020, si fa presente che tali risorse sono destinate a specifici interventi connessi con l'emergenza epidemiologica in atto. Nel caso in cui si intendesse invece far ricorso alle risorse del fondo che non saranno</i></p>
--	--	--

Il **comma 4**, al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno e delle Prefetture -U.t.G in particolare, nell'attuale situazione di emergenza e nella successiva fase di transizione, autorizza, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa, necessaria fino al 31 luglio, per prestazioni di lavoro straordinario per circa 1.650 unità di personale in servizio presso le Prefetture-U.t.G.. Vengono, inoltre, assicurate le esigenze di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di dispositivi igienico sanitari, ed integrate le dotazioni per smart working e videoconferenze; si prevede inoltre, in una ottica di piena ripresa dell'attività lavorativa, di dotare gli uffici di pannelli divisorii al fine di affrontarne la prevista riapertura con le necessarie cautele.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria, mediante quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie rese disponibili per consentire alle diverse componenti del Ministero dell'interno (Amministrazione della pubblica sicurezza, Prefetture –UTG, Corpo nazionale dei vigili del fuoco) di assolvere alle complesse attività connesse al contenimento della diffusione del virus COVID-19.

In questo senso, la disposizione tiene anche conto della necessità di stanziare adeguate risorse per corrispondere le previste indennità di ordine pubblico in favore del personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si aggiunge ancora che per quanto riguarda le Forze di polizia sono stati introdotti due ordini di misure:

- *il primo mira a stanziare le risorse necessarie a corrispondere gli emolumenti accessori nonché l'indennità di ordine pubblico al contingente impiegato nei predetti compiti fino al 30 giugno 2020;*
- *il secondo è volto a rendere disponibili le risorse necessarie per realizzare le ulteriori operazioni di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché ad assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, fino alla medesima data.*

destinate all'emergenza Covid, si fa presente che queste sono finalizzate ad assicurare la tempestiva adozione di misure di intervento al verificarsi di eventi emergenziali nel corso dell'anno.

Si rinvia anche al Dipartimento della Protezione civile.

In ogni caso, si fa presente che le proposte in esame potranno essere valutate nell'ambito delle risorse che saranno rese disponibili per fronteggiare l'emergenza sanitaria nel decreto legge di prossima adozione.

Scendendo nel dettaglio relativamente alle Forze di polizia, l'intervento normativo, quantifica le risorse finanziarie necessarie tenendo conto di quelle già assegnate con il DL n. 9/2020 e con il DL n. 18/2020.

*Inizialmente, infatti, per le esigenze connesse all'emergenza in atto, è stato finanziato l'impiego di **circa 4.000 unità** delle Forze di Polizia, sia mediante provvedimenti di aggregazione che mediante unità stabilmente assegnate alle rispettive Questure, Commissariati e Reparti dislocati sul territorio.*

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia.

In considerazione del maggior numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario è stato determinato in 10 ore, in aggiunta a quelle retribuite con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

*La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità effettivamente impiegate che prevedono un picco massimo di **circa 55.700 unità** delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza), alle quali devono aggiungersi circa 12.000 unità delle polizie locali e le ulteriori 1.000 unità della Guardia di finanza destinate all'esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto ai Prefetti sul territorio.*

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzata un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

Per la Polizia di Stato, al momento, risultano stabilmente impiegate, nei controlli, circa il 25% delle unità, pari ad una media di n. 13.725 per i mesi di marzo ed aprile e in misura del 50% per i mesi di maggio e giugno.

In dettaglio, il fabbisogno, determinato per un periodo di 4 mesi, da marzo a giugno, distinto per Forza di Polizia e per tipologia di spesa, tiene in debita considerazione quanto già stanziato con il DL n. 9/2020 e con il DL n. 18/2020 e può essere così riassunto:

Polizia di Stato

A) Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p><i>considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per i quattro mesi pari ad € 5.250.000,00.</i></p> <p><i>Dall'importo determinato si procederà, come per il lavoro straordinario, alla decurtazione di quanto già finanziato con il DL 18/2020.</i></p> <p><i>Di seguito la stima dei costi:</i></p>		
Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)		<i>n.</i>
120 giorni		
<i>Unità impiegate:</i>		
Marzo (in sede 8.235 – fuori sede 5.490)		<i>n.</i>
13.725		
Aprile (in sede 8.235 – fuori sede 5.490)		<i>n.</i>
13.725		
Maggio (in sede 4.117 – fuori sede 2.745)		<i>n.</i>
6.862		
Giugno (in sede 4.118 – fuori sede 2.745)		<i>n.</i>
6.863		
<i>- Stima costi fuori sede</i>		
Unità (5.490 x € 29,43 x giorni 60)	€	
9.694.242,00		
Unità (2.745 x € 29,43 x giorni 60)	€	
4.847.121,00		
<i>- Stima costi in sede</i>		
Unità (8.235 x € 17,25 x giorni 60)	€	
8.523.225,00		
Unità (4.117 x € 17,25 x giorni 30)	€	
2.130.547,00		
Unità (4.118 x € 17,25 x giorni 30)	€	
<u>2.131.065,00</u>		
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	
27.326.200,00		
a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020	€	-
3.887.136,00		
quota disponibile da stanziamenti ordinari di bilancio	€	-
<u>5.250.000,00</u>		
Ulteriore fabbisogno da finanziare per servizi di ordine pubblico	€	
18.189.064,00		

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE DI PERSONALE

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>Lavoro straordinario</i>	<i>113.792,00</i>
<i>Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede</i>	<i>18.189.064,00</i>
<i>T o t a l e</i>	<i>18.302.856,00</i>

B) Spese sanitarie, pulizia e igiene

Il DL 18/2020 ha assegnato risorse finanziarie che, in ragione del maggior contingente movimentato, risultano del tutto insufficienti a poter garantire la relativa copertura finanziaria per l'intero periodo.

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili alla maggior spesa per dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato (mascherine, guanti, etc) e per pulizia e disinfezione degli ambienti e degli automezzi:

- A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di un intervento di base già effettuato è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile per ciascuna provincia in € 30.000,00 per l'intero periodo.

€ 3.000.000,00

- B1) Dispositivi di protezione individuale:

1.800.000 mascherine mono uso chirurgiche, FFP2 (c.m. € 2,50) €

4.500.000,00

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

20.000 occhiali e visiere protettive (c.m. € 5,00)	€
100.000,00	
160.000 camici mono uso	€
560.000,00	
4.400.000 di guanti mono uso (c.m. € 0,10)	€
440.000,00	
10.000 Guanti tattici per divisa operativa	€ _____
<u>700.000,00</u>	€
6.300.000,00	
A detrarre importo assegnato dal DPC	€ _____ -
<u>400.000,00</u>	
	Totale €
5.900.000,00	
- C1) <u>Sanificazione mezzi ed autoveicoli</u>	€
1.100.000,00	
- D1) <u>Materiale gel antisepsi per le mani</u>	
n. 675.000 flaconi da 100 ml x € 2,00 cadauno	€
1.350.000,00	
n. 80.000 dispenser da tavolo da 1 lt x € 3,00 cadauno	€ _____
<u>240.000,00</u>	
totale	€
1.590.000,00	

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

<i>lettera</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>A1</i>	<i>Spese di pulizia</i>	<i>3.000.000,00</i>
<i>B1</i>	<i>Dispositivi di Protezione Individuale</i>	<i>5.900.000,00</i>
<i>C1</i>	<i>Sanificazione mezzi ed autoveicoli</i>	<i>1.100.000,00</i>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<i>DI</i>	<i>Materiale gel antisepsi</i>	<i>1.590.000,00</i>
<i>Totale</i>		<i>11.590.000,00</i>

Totale Complessivo Polizia di Stato

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>Spesa per il personale</i>	<i>18.302.856,00</i>
<i>Spese sanitarie</i>	<i>11.590.000,00</i>
<i>T o t a l e</i>	<i>29.892.856,00</i>

Arma dei Carabinieri

In dettaglio il fabbisogno, ipotizzato per il periodo marzo – giugno 2020 per l'Arma dei Carabinieri, distinto per tipologia di spesa, può essere così riassunto:

SPESE PER IL PERSONALE:

Lavoro straordinario

La stima dei costi riguarda, in linea con i razionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza:

- un impegno per l'Arma con un picco massimo di circa 35.000 unità/giorno stabilmente impiegate per l'emergenza in titolo;*
- ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzata un costo medio orario pro-capite di € 19,79;*
- una graduale riduzione delle unità prevedibile per i mesi di maggio e giugno (rispettivamente del 50%) per un impiego stimato di 17.500 unità;*
- stante il maggior numero di unità coinvolte il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario viene ridotto a 10 ore per l'intero periodo.*

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)

n.

120 giorni

- Unità impiegate:

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p>Marzo 35.000</p> <p>Aprile 35.000</p> <p>Maggio 17.500</p> <p>Giugno 17.500</p> <p>- Numero ore da liquidare pro-capite mensili n. 10</p> <p>- Importo orario € 19,79</p> <p>n. 10 ore pro-capite x (35.000 + 35.000 + 17.500 + 17.500) unità x € 19,79</p> <p>€ 20.779.500,00</p> <p>a detrarre importo assegnato con il DL 9/2020 € -</p> <p>1.662.360,00</p> <p>a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020 € -</p> <p><u>6.649.440,00</u></p> <p>Ulteriore fabbisogno da finanziare per il lavoro straordinario € 12.647.700,00</p> <p>Ordine Pubblico <i>Determinato in 35.000 il numero delle unità dell'Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede si stima in una percentuale del 60% le unità in sede e nel restante 40% quello impiegato fuori sede. La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc. La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.700.000,00 euro mensili di cui il 60% per attività di routine da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19 e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione un quota disponibile del 40% della spesa media mensile per un totale complessivo di circa 2.700.000,00 euro. Dall'importo determinato si procederà, come per il lavoro straordinario, alla decurtazione di quanto già finanziato con il DL 18/2020.</i></p>	<p>n.</p> <p>n.</p> <p>n.</p> <p>n.</p> <p>n.</p> <p>10</p> <p>€</p> <p>-</p> <p>-</p>
---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p><i>Di seguito la stima dei costi :</i></p> <p>Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno) n.</p> <p>120 giorni</p> <p>Unità impiegate:</p> <p>Marzo (in sede 21.000 – fuori sede 14.000) n.</p> <p>35.000</p> <p>Aprile (in sede 21.000 – fuori sede 14.000) n.</p> <p>35.000</p> <p>Maggio (in sede 10.500 – fuori sede 7.000) n.</p> <p>17.500</p> <p>Giugno (in sede 10.500 - fuori sede 7.000) n.</p> <p>17.500</p> <p>- Stima costi fuori sede</p> <p>Unità (14.000 x € 29,43 x giorni 60) €</p> <p>24.721.200,00</p> <p>Unità (7.000 x € 29,43 x giorni 60) €</p> <p>12.360.600,00</p> <p>- Stima costi in sede</p> <p>Unità (21.000 x € 17,25 x giorni 60) €</p> <p>21.735.000,00</p> <p>Unità (10.500 x € 17,25 x giorni 60) €</p> <p>10.867.500,00</p> <hr/> <p>Totale complessivo spesa per ordine pubblico €</p> <p>69.684.300,00</p> <p>a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020 € -</p> <p>3.887.136,00</p> <p>quota disponibile da stanziamenti ordinari di bilancio € -</p> <hr/> <p>2.700.000,00</p> <p>Ulteriore fabbisogno da finanziare per servizi di ordine pubblico €</p> <p>63.097.164,00</p> <p><u>RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE DI PERSONALE</u></p>			
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di spesa</td> <td>Importo</td> </tr> </table>	Tipologia di spesa	Importo	
Tipologia di spesa	Importo		

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<i>Lavoro straordinario</i>	<i>12.467.700,00</i>
<i>Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede</i>	<i>63.097.164,00</i>
<i>T o t a l e</i>	<i>75.564.864,00</i>

SPESE SANITARIE, PULIZIA E IGIENE

Il DL 18/2020 ha assegnato risorse finanziarie che, in ragione del maggior contingente movimentato, risultano del tutto insufficienti a poter garantire la relativa copertura finanziaria per l'intero periodo.

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili alla maggior spesa per dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma dei Carabinieri (mascherine, guanti, etc) e per pulizia e disinfezione degli ambienti e degli automezzi:

A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile: aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di un intervento di base già effettuato è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile per ciascuna provincia in € 30.000,00 per l'intero periodo.

Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile Militare: incremento del 30% delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di un intervento di base già effettuato è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia.

<i>A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti</i>	
<i>Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile</i>	<i>3.000.000,00</i>
<i>Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile Militare</i>	<i>1.000.000,00</i>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Totale esigenza pulizia	4.000.000,00
--------------------------------	---------------------

<u>B1) Dispositivi di protezione individuale:</u>	
3.296.000 mascherine mono uso per un importo medio di € 2,50	8.240.000,00
61.848 occhiali e visiere protettive per un importo medio di € 5,00	309.240,00
6.135.280 di guanti mono uso per un importo medio di € 0,10	613.528,00
1.286 termometri ThermoScan	80.000,00
4.323 tute protettive	43.000,00
	9.285.768,00

<u>C1) Sanificazione mezzi ed autoveicoli</u>	
Disinfettante per Auto	800.000,00
Generatore di ozono	255.550,00
	1.055.550,00

<u>D1) Materiali vari disinfettanti e igienizzanti per il personale</u>	
543.774 litri al costo medio di € 3,00 x litro	1.631.322,00

lettera	Tipologia di spesa	Importo
<i>A1</i>	<i>Spese di pulizia</i>	<i>4.000.000,00</i>
<i>B1</i>	<i>Dispositivi di Protezione Individuale</i>	<i>9.285.768,00</i>
<i>C1</i>	<i>Sanificazione mezzi ed autoveicoli</i>	<i>1.055.550,00</i>
<i>D1</i>	<i>Materiali vari disinfettanti e igienizzanti per il personale</i>	<i>1.631.322,00</i>
Totale		15.972.640,00

C) SPESE PER “CENTRO SANITARIO DI EMERGENZA”

Per incrementare la risposta all'emergenza sanitaria in atto, è stato previsto l'acquisto e la dislocazione di n. 1 Modulo Abitativo Singolo Prefabbricato, da allestire in modo specifico per essere utilizzato quale Centro Sanitario di Emergenza Covid-19, da posizionare presso la Cas. “Salvo d’Acquisto” di Roma, sede del Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”. La struttura, una volta resa operativa, sarà pertanto in grado di:

- provvedere alla sorveglianza clinica dei militari sospettati di contagio e al loro successivo isolamento;
- smistare i militari contagiati presso il policlinico militare Celio o altre strutture sanitarie;
- drenare temporaneamente il bacino di utenza delle Infermerie dell’Arma temporaneamente impossibilitate a operare in quanto contaminate o per evitarne la contaminazione;
- rappresentare l’unico assetto sanitario per l’Arma in caso di ripiegamento delle altre Infermerie Presidiarie.

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>Modulo Abitativo Prefabbricato</i>	<i>400.000,00</i>
<i>Apparecchiature e attrezzature</i>	<i>118.000,00</i>
<i>Materiali di consumo</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Totale</i>	<i>€ 538.000,00</i>

TOTALE COMPLESSIVO ARMA DEI CARABINIERI

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>Spese per il personale</i>	<i>75.564.864,00</i>
<i>Spese sanitarie, pulizia e igiene</i>	<i>15.972.640,00</i>
<i>Spese centro sanitario di emergenza</i>	<i>538.000,00</i>

Totale**92.075.504,00****GUARDIA DI FINANZA**

La relazione tecnica individua anche l'ulteriore contingente di unità della Guardia di finanza da impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio ai fini del rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti (6.980 unità) nonché per i controlli e i riscontri circa le attività economiche consentite da effettuare in supporto ai Prefetti sul territorio (1.000 unità).

Con riferimento al predetto dispositivo di ulteriori 1.000 unità impiegato per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica in atto, si evidenzia che - come chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. in data 14 aprile 2020, attuativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 - i Prefetti possono demandare al Corpo lo svolgimento dei controlli e dei riscontri circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni preventive che devono essere inviate da parte delle aziende. Tali unità aggiuntive si sommano a quelle già impegnate nell'emergenza sanitaria, pari a 6.980, e, tenuto conto della tipologia degli accertamenti da svolgere, rilevano esclusivamente ai fini della quantificazione delle spese per il pagamento dei compensi di lavoro straordinario, per un periodo di due mesi (aprile – maggio 2020).

Tale impegno della Guardia di finanza risulta confermato per effetto delle previsioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

In dettaglio il fabbisogno, determinato per un periodo di 4 mesi, da marzo a giugno, distinto per tipologia di spesa, terrà in debita considerazione quanto già stanziato con il DL 18/2020 e può essere così riassunto:

A) Spese per il personale:**- Lavoro straordinario**

L'elevato numero degli appartenenti alla Guardia di finanza impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi e il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

Per la Guardia di finanza, al momento, risultano stabilmente impiegate, nei controlli, circa 6.980 unità, impegnate nelle attività concernenti il controllo del

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p><i>territorio ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, e n. 1.000 unità da impiegare nei controlli e riscontri richiesti dai Prefetti. Una riduzione delle unità è prevedibile per i mesi di maggio e giugno.</i></p>	
<p align="center"><i>Di seguito la stima dei costi :</i></p>	
<p>Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)</p>	<p><i>n.</i></p>
<p>120 giorni</p>	
<p>- Unità impiegate per il contenimento dell'epidemia:</p>	
<p> Marzo</p>	<p><i>n.</i></p>
<p>6.980</p>	
<p> Aprile</p>	<p><i>n.</i></p>
<p>6.980</p>	
<p> Maggio</p>	<p><i>n.</i></p>
<p>3.490</p>	
<p> Giugno</p>	<p><i>n.</i></p>
<p>3.490</p>	
<p>3.490 Numero ore da liquidare pro-capite mensili</p>	<p><i>n.</i></p>
<p>10</p>	
<p>- Importo orario</p>	<p>€</p>
<p>19,79</p>	
<p><i>n. 10 ore pro capite x (6.980+ 6.980+3.490+3.490) unità x € 19,79</i></p>	<p>€</p>
<p>4.144.026,00</p>	
<p> </p>	
<p>- Unità impiegate nei controlli e riscontri richiesti dai Prefetti:</p>	
<p> Aprile</p>	<p><i>n.</i></p>
<p>1.000</p>	
<p> Maggio</p>	<p><i>n.</i></p>
<p>500</p>	
<p> Giugno</p>	<p><i>n.</i></p>
<p>500</p>	
<p>500 Numero ore da liquidare pro-capite mensili</p>	<p><i>n.</i></p>
<p>10</p>	
<p>- Importo orario</p>	<p>€</p>
<p>19,79</p>	
<p><i>n. 10 ore pro capite x (1.000 + 500 + 500) unità x € 19,79</i></p>	<p>€</p>
<p>395.800,00</p>	
<p>TOTALE COMPLESSIVO</p>	<p>€ 4.539.826,00</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p><i>a detrarre importo assegnato con il DL 9/2020</i> € -</p> <p>750.833,00</p> <p><i>a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020</i> € -</p> <p><u>3.324.720,00</u></p> <p>Ulteriore fabbisogno da finanziare per il lavoro straordinario € 464.273</p> <p>- <u>Ordine pubblico</u></p> <p><i>Determinato in 6.980 le unità della Guardia di finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 60% le unità in sede e nel restante 40% quello impiegato fuori sede.</i></p> <p><i>La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.</i></p> <p><i>La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa € 340.115,00 mensili di cui il 60% per attività di routine da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19 e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione una quota disponibile del 40% della spesa media mensile per un totale complessivo di circa 540.172,00 euro per l'intero periodo considerato.</i></p> <p><i>Dall'importo determinato si procederà, come per il lavoro straordinario, alla decurtazione di quanto già finanziato con il DL 18/2020. Di seguito la stima dei costi:</i></p> <p>Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno) n.</p> <p>120 giorni</p> <p><i>Unità impiegate:</i></p> <p>Marzo (in sede 4.188 – fuori sede 2.792) n.</p> <p>6.980</p> <p>Aprile (in sede 4.188 – fuori sede 2.792) n.</p> <p>6.980</p> <p>Maggio (in sede 2.094 – fuori sede 1.396) n.</p> <p>3.490</p> <p>Giugno (in sede 2.094 - fuori sede 1.396) n.</p> <p>3.490</p> <p>- Stima costi fuori sede</p>	
---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<i>Unità (2.792 x € 29,43 x giorni 60)</i>	€
4.930.113,00	
<i>Unità (1.396 x € 29,43 x giorni 60)</i>	€
2.465.057,00	
- <i>Stima costi in sede</i>	
<i>Unità (4.188 x € 17,25 x giorni 60)</i>	€
4.334.580,00	
<i>Unità (2.094 x € 17,25 x giorni 60)</i>	€ _____
<u>2.167.290,00</u>	
<i>Totale complessivo spesa per ordine pubblico</i>	€
13.897.040,00	
<i>a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020</i>	€ - 1.943.568,00
<i>quota disponibile da stanziamenti ordinari di bilancio</i>	€ - <u>540.172,00</u>
Ulteriore fabbisogno da finanziare per servizi di ordine pubblico	€
11.413.300,00	

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE DI PERSONALE

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>Lavoro straordinario</i>	464.273,00
<i>Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede</i>	<i>11.413.300,00</i>
<i>T o t a l e</i>	<i>11.877.573,00</i>

B) Spese sanitarie, pulizia e igiene

Il DL 18/2020 ha assegnato risorse finanziarie che, in ragione del maggior contingente movimentato, risultano del tutto insufficienti a garantire la relativa copertura finanziaria per l'intero periodo.

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili alla maggior spesa per dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p><i>(mascherine, guanti, etc) e per la pulizia e disinfezione degli ambienti e degli automezzi:</i></p> <p>- <u>A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti</u> <i>Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo, tenuto conto di un intervento di base già effettuato, è da ricondurre al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia e all'acquisto di materiale antisepsi per le mani, quantificabile, per tutte le caserme del Corpo, in circa € 3.500.000,00 per l'intero periodo marzo - giugno</i> <div style="text-align: right;">€ 3.500.000</div></p> <p><i>Attività di sanificazione degli hangar dei Reparti aerei, per 16 grandi spazi che comprendono vaste aree esterne ed aree coperte ove sono istituiti Reparti di Volo, oltre al Centro di Aviazione di Pratica di Mare:</i> <div style="text-align: right;">€ 500.000</div></p> <p><i>Spesa complessiva per pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti:</i> € 4.000.000</p> <p>- <u>B1) Dispositivi di protezione individuale:</u> 1.080.000 mascherine chirurgiche e FFP2 importo medio di € 2,50 € 2.700.000,00 48.000 occhiali per un importo medio di € 5,00 € 240.000,00 600.000 guanti mono uso per un importo medio di € 0,10 € <u>60.000,00</u> Totale: € 3.000.000,00</p> <p>- <u>C1) Sanificazione mezzi e autoveicoli</u> <i>Sanificazione mezzi terrestri, per circa 10.000 automezzi</i> € 1.200.000,00 <i>Attività di sanificazione unità navali, per oltre 300 unità navali</i> € 800.000,00 <i>Acquisto prodotti igienizzanti sanificanti per circa 80 mezzi aerei, di cui almeno 6 impegnati in intensa attività quotidiana di collaborazione con la Protezione Civile,</i></p>	
--	---	--

anche per trasporti in alto **biocontenimento** :
 € 500.000,00
 Totale: €
 2.500.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

<i>lettera</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>A1</i>	<i>Spese di pulizia</i>	<i>4.000.000</i>
<i>B1</i>	<i>Dispositivi di Protezione Individuale</i>	<i>3.000.000</i>
<i>C1</i>	<i>Sanificazione mezzi e autoveicoli</i>	<i>2.500.000</i>
<i>Totale</i>		<i>9.500.000</i>

TOTALE COMPLESSIVO GUARDIA DI FINANZA

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>Spese per il personale</i>	<i>11.877.573,00</i>
<i>Spese sanitarie, pulizia e igiene</i>	<i>9.500.000,00</i>
<i>Totale</i>	<i>21.377.573</i>

Polizie locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia, richiedendo l'impiego anche delle polizie locali.

Nel mese di marzo risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il mese di aprile mentre

per i mesi di maggio e giugno si ipotizza un impiego in ragione del 50% pari a 6.000 unità.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)

n. 120 giorni

- *Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede* *n.*
12.000

- *Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 60* €
12.420.000,00

- *Stima costi in sede n. 6.000 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 60* €
6.210.000,00

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

Totale € 18.630.000,00

Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

<i>Forza di Polizia</i>	<i>Importo</i>
<i>Polizia di Stato</i>	<i>29.892.856,00</i>
<i>Arma dei Carabinieri</i>	<i>92.075.504,00</i>
<i>Guardia di Finanza</i>	<i>21.377.573</i>
<i>Polizie Locali</i>	<i>18.630.000,00</i>
<i>Totale</i>	<i>161.975.933,00</i>

Periodo: Marzo – Giugno 2020

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Polizia di Stato</i>	<i>Arma Carabinieri</i>	<i>Guardia di Finanza</i>	<i>Polizie Locali</i>	<i>Totale</i>
<i>Lavoro Straordinario</i>	113.792,00	12.467.700,00	464.273,00	-	13.045.765,00
<i>Ordine Pubblico</i>	18.189.064,00	63.097.164,00	11.413.300,00	18.630.000,00	111.329.528,00
<i>Spese di pulizia e sanitarie</i>	11.590.000,00	16.510.640,00	9.500.000,00	-	37.600.640,00
<i>Totale</i>	29.892.856,00	92.075.504,00	21.377.573,00	18.630.000,00	161.975.933,00

5 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

5.A Spese di personale

Per ciò che concerne la spesa per l'incremento del lavoro straordinario a favore del personale, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare un servizio h 24 per 38 giorni mensile.

L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

Nel dettaglio le spese sono le seguenti:

Oneri per compenso per lavoro straordinario:

Squadra ordinaria: 24 unità x 24 ore x 38 giorni x 20 euro ora € 437.760,00

Squadra NBCR 14 unità x 24 ore x 38 giorni x 20 euro ora € 255.360,00

subtotale € 693.120,00

5.B Spese per attrezzature e materiali

Per ciò che concerne, invece, le maggiori spese per l'acquisto di materiale per un ammontare totale di 698.080 euro, la quantificazione è la seguente.

Oggetto della spesa	Euro
Attrezzature e materiali nuclei NBCR regionali	198.080,00
Aumento delle protezioni individuali personale operativo	400.000,00
Protezioni collettive ed individuale per il personale nelle sedi di servizio	100.000,00
subtotale	698.080,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	693.120
B)	Spese per attrezzature e materiali	698.080
Totale		1.391.200

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	691.200
B)	Spese per attrezzature e materiali	700.000
Totale		1.391.200

6 AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

6.A Spese di personale

La rete delle prefetture U.t.G., per garantire le attività demandate ai Prefetti, ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio.

Si prevede una maggiorazione di prestazioni per lavoro straordinario determinate in 25 ore mensili, per 1.650 unità, in servizio presso le sole Prefetture-U.t.G..

La stima dei costi per un mese, al lordo degli oneri a carico dello Stato e con una quantificazione media di € 20,33 l'ora, ammonta a:

Straordinario per personale delle Prefetture UtG

1650 unità x 25 ore mensili x 20,33 € ora € 838.612,00

6.B Spese sanitarie, pulizia e igiene

Le spese di cui si richiede il ristoro riguardano la pulizia, la disinfezione degli ambienti e i dispositivi di protezione individuali forniti al personale, nonché spese di funzionamento.

A tal fine occorre disporre l'aumento delle prestazioni e della periodicità in atto, mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico e dei relativi servizi igienici.

L'onere complessivo, determinato sulla stima delle richieste pervenute a tale titolo per ciascuna Prefettura, è stato calcolato su trenta giorni per integrare le risorse già stanziare con i precedenti provvedimenti fino al termine del 31 luglio 2020 in ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica.

-
ulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti (tre mesi) € 450.000,00

-
ateriale igienico-sanitario e dispositivi di protezione individuale (3 mesi) € 300.000,00

subtotale € 750.000,00

6.C Acquisti di materiale per videoconferenze e altri materiali

Le spese di cui si chiede il ristoro sono quelle che si dovranno affrontare per la riapertura in sicurezza degli uffici, compresi di allestimento di pannelli divisorii delle postazioni, per una cifra di circa 4.000 euro a sede. Si soggiunge la necessità, al fine di effettuare videoconferenze anche nel periodo della ripresa dell'attività

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

lavorativa, dell'acquisto di videoproiettori, il cui costo è quantificato per circa 4.000 euro a sede (per hardware e installazione).

- (4.000 € per sede +4.000 € videoproiettori) X 52 uffici **€ 416.000,00**

6.D Acquisti di prodotti e licenze informatiche

Inoltre, si necessita di acquistare personal computer portatili, materiale di facile consumo e altri prodotti e servizi informatici nonché licenze software e servizi cloud di videoconferenza che permettono, con le necessarie garanzie di sicurezza, l'espansione del lavoro agile ed la gestione a distanza di numerose riunioni necessarie per l'espletamento delle attività.

Pertanto calcolando che i suddetti interventi potranno riguardare un massimo di 50 sedi, il costo complessivo è quantificato come segue:

<i>- PC portatili e programmi di produttività individuale</i>	€ 1.500.000,00
<i>- Licenze software per il lavoro agile</i>	€ 500.000,00
<i>- Servizio di videoconferenza per tre mesi</i>	€ 11.700,00
<i>- Materiale di facile consumo e altri prodotti e servizi informatici</i>	€ 500.000,00
<u>subtotale</u>	€ 2.511.700,00

	Tipologia di spesa	Importo
A)	<i>Spese di personale</i>	838.612
B)	<i>Spese sanitarie, pulizia e igiene</i>	750.000
C)	<i>Acquisti di materiale per videoconferenze e altri materiali</i>	416.000
D)	<i>Acquisti di prodotti e licenze informatiche</i>	2.511.700
	Totale	4.516.312

2. Misure urgenti per il potenziamento di strutture in uso alle Forze di polizia

1. Al fine di garantire una accelerazione degli investimenti connessi alla ripresa dell'economia in conseguenza della diffusione del virus Covid-19, nonché una maggiore capacità di risposta ai problemi della sicurezza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti

Articolo volto a velocizzare la realizzazione di qualificati interventi infrastrutturali, selezionati in base alle caratteristiche socioeconomiche e delle dinamiche criminali o, comunque, alla rilevanza

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p>Mail ULE 5.05.2020 13:21</p>	<p>il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati interventi infrastrutturali, per i quali risultino già stanziati specifiche risorse, aventi carattere strategico per l'espletamento delle funzioni di pubblica sicurezza da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche in ragione delle caratteristiche socioeconomiche e delle dinamiche criminali, o comunque rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica delle aree interessate.</p> <p>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, è disposta la nomina di uno o più Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. I Commissari straordinari, il cui compenso è posto a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare, operano con le modalità e i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.</p> <p>3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili previste dalla legislazione vigente.</p> <p>4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Relazione illustrativa La proposta normativa è volta ad incentivare le attività economiche in funzione anticiclica rispetto all'attuale momento recessivo, nonché a garantire una maggiore</p>	<p>per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, delle aree interessate.</p> <p>Gli interventi sono individuati con d.P.C.M., su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il MIT e MEF, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.</p> <p>Ai fini dell'accelerazione della realizzazione delle opere, consente il ricorso a procedure semplificate nonché la nomina di uno o più Commissari straordinari, cui viene demandato il compito di provvedere alla realizzazione degli interventi.</p> <p>I commi 3 e 4 recano le disposizioni di invarianza finanziaria.</p>
---------------------------------	--	--

capacità di risposta ai problemi della sicurezza pubblica ed a rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, favorendo la più celere realizzazione di qualificati interventi infrastrutturali, selezionati in ragione delle caratteristiche socioeconomiche e delle dinamiche criminali, o comunque rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, delle aree interessate.

I predetti interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'emanando decreto-legge.

L'elenco delle opere, che sarà approvato con un successivo decreto presidenziale, è dunque individuato con il pieno coinvolgimento delle Regioni o delle Province autonome interessate, così da preservare la leale collaborazione interistituzionale e il necessario coordinamento, sia per i profili economici che di sicurezza integrata.

I criteri selettivi per la scelta degli interventi infrastrutturali, oltretutto sull'esigenza di vivificare la ripresa economica, fondano – in via non esclusiva – sulla valutazione condizioni socioeconomiche e sulle dinamiche criminali o comunque rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica delle aree interessate, in coerenza con la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato) e del discendente decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017 (Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia).

Ai fini dell'accelerazione della realizzazione delle opere, sono consentiti il ricorso alle procedure semplificate già previste dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e la nomina di uno o più Commissari straordinari, cui viene demandato il compito di provvedere alla realizzazione dei sopradetti interventi.

I Commissari straordinari – nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate – operano con le modalità e i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, del suddetto decreto-legge n. 32 del 2019.

Segue, al comma 3, la norma di neutralità finanziaria.

Relazione tecnica

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>La proposta normativa ha carattere ordinamentale, in quanto finalizzata esclusivamente alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p> <p>Essa, senza comportare ulteriori spese o nuovi investimenti, risponde all'esigenza di garantire una maggiore capacità di risposta ai problemi della sicurezza pubblica e di rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, nella prospettiva di favorire - "a saldi invariati" - una più rapida realizzazione di qualificati interventi infrastrutturali, individuati in ragione delle caratteristiche socioeconomiche e delle dinamiche criminali delle aree interessate o, comunque, rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito delle stesse</p> <p>In quanto tale, l'iniziativa sarebbe utile a consentire una significativa accelerazione nella realizzazione di importanti opere pubbliche, particolarmente rilevanti sotto il profilo della sicurezza pubblica.</p> <p>Con specifico riguardo agli oneri connessi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di competenza della Guardia di finanza nonché agli eventuali compensi spettanti ai Commissari straordinari nominati per la loro realizzazione, essi troveranno copertura nell'ambito delle pertinenti linee di finanziamento pluriennale già assentite sui capitoli di bilancio del Corpo, in virtù delle disposizioni che hanno previsto, nel tempo, l'assegnazione di risorse alle Amministrazioni pubbliche per il relativo potenziamento infrastrutturale.</p> <p>Pertanto, la norma in parola è da considerarsi priva di impatto sotto il profilo della spesa, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Ai fini della valutazione dell'impatto dello schema di disposizione, si osserva che, risultano già stanziati finanziamenti per le articolazioni centrali e periferiche delle seguenti sedi della Polizia di Stato:</p> <p>Palermo: 2° Lotto – importo finanziato € 102.005.000,00 – Legge 232/2016, art. 1 comma 140 (capitolo 7411 pg. 7: fondo progetti; capitolo 7411 pg. 6 fondo opere);</p> <p>Catania: 1° e 2° Lotto – importo finanziato € 128.452.000,00, di cui: € 30.000.000 – delibera CIPE n.19 del 29.9.2004; € 98.452.000 – Legge 232/2016, art. 1 comma 140 (capitolo 7411 pg. 7: fondo progetti; capitolo 7411 pg. 6 fondo opere; i soli 30 milioni di euro della delibera CIPE sono appostati sul capitolo 7014 pg. 1);</p>	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>Reggio Calabria: caserma “Manganelli” –importo finanziato € 29.895.000,00 – Legge 232/2016, art. 1 comma 140 (7411 pg. 7: fondo progetti; capitolo 7411 pg. 6 fondo opere);</p> <p>Crotone: importo finanziato € 31.000.000,00 – Legge 232/2016, art. 1 comma 140 (7411 pg. 7: fondo progetti; capitolo 7411 pg. 6 fondo opere);</p> <p>Napoli: Caserma Boscariello – importo finanziato € 98.240.000,00 – Legge 232/2016, art. 1 comma 140 (capitolo 7411 pg. 7: fondo progetti; capitolo 7411 pg. 6 fondo opere);</p> <p>Reggio Calabria: riorganizzazione dei presidi – importo finanziato € 13.894.600,00 – Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072; (capitolo 7411 pg. 10: fondo progetti; capitolo 7411 pg. 9 fondo opere);</p> <p>Bologna: riorganizzazione dei presidi – importo finanziato € 20.120.000,00 – Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072 (capitolo 7411 pg. 10 fondo progetti; capitolo 7411 pg. 9 fondo opere);</p> <p>Genova: riorganizzazione dei presidi – importo finanziato € 4.000.000 – Legge n. 145/2018 art.1 comma 95; (capitolo 7411 pg. 14 fondo progetti; capitolo 7411 pg. 13 fondo opere);</p> <p>Milano: riorganizzazione dei presidi – importo finanziato € 10.040.000,00 – Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072; (capitolo 7411 pg. 10 fondo progetti; capitolo 7411 pg. 9 fondo opere);</p> <p>Torino: riorganizzazione dei presidi – importo finanziato € 25.230.750,00 di cui: € 11.100.000 – Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072 (capitolo 7411 pg. 10 fondo progetti; capitolo 7411 pg. 9 fondo opere); € 14.130.750,00 – Legge n. 145/2018 art.1 comma 95 (capitolo 7411 pg. 14 fondo progetti; capitolo 7411 pg. 13 fondo opere);</p> <p>Roma: riorganizzazione dei presidi – importo finanziato € 16.167.200,00 – Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072 (capitolo 7411 pg. 10 fondo progetti; capitolo 7411 pg. 9 fondo opere);</p>	
--	--	--

Roma: immobile Tommaso Campanella per realizzazione Polo Cibernetico – Importo finanziato € 8.000.000,00 - Articolo 1 comma 1072 l. 205/2017 (capitolo 7411 pg. 10 fondo progetti; capitolo 7411 pg. 9 fondo opere).

Totale importi degli interventi strategici € 487.044.550

Si evidenzia che sul capitolo n. 7411 risultano istituiti appositi piani gestionali per il c.d. “fondo opere” ed il c.d. “fondo progetti”, per un ammontare pari al totale dei finanziamenti previsti per ciascun intervento.

Al fine di corroborare la previsione di neutralità finanziaria, si può ragionevolmente escludere la necessità di ricorso all’indebitamento per fronteggiare l’anticipazione degli interventi infrastrutturali rispetto all’originaria tempificazione dei fondi.

Infatti, ostacoli di carattere tecnico hanno comportato l’accumulo di ritardi procedurali rispetto al cronoprogramma iniziale, al riallineamento col quale tende l’ipotizzata norma acceleratoria. In questa prospettiva, anche alla luce del trasferimento ad annualità successive di plurimi fondi non impiegati, si ritiene che la dotazione finanziaria in essere possa adeguatamente far fronte alle misure di cui al presente articolo.

Più dettagliatamente, la complessità delle progettualità finanziate, delle relative procedure di gara, delle modifiche apportate dalla legge 196/2009 e ss.mm. – concernenti il nuovo concetto di impegno ad esigibilità –, le criticità riscontrate per alcune progettualità nel corso della stesura del relativo progetto di fattibilità tecnico economica e la necessità di eseguire analisi e indagini geologiche, di caratterizzazione dei terreni, ecc. hanno comportato una dilatazione del previsto cronoprogramma di esecuzione e conseguentemente della spesa.

Pertanto, già a partire dall’esercizio finanziario 2019 è stata formulata richiesta di reiscrizione ai sensi dell’art. 30, co. 2 l. n. 196/2009 degli stanziamenti non impegnati alla chiusura dell’esercizio 2018 con le seguenti modalità:

- a) Cap. 7411 pg. 6 - € 6.641.554,86 da riscrivere sul Cap. 7411 pg. 6 es. fin . 2021;
- b) Cap. 7411 pg. 7 - € 5.000.000 da riscrivere: € 1.000.000,00 sul Cap. 7411 pg. 7 es. fin . 2020; € 4.000.000,00 sul Cap. 7411 pg. 7 es. fin . 2021.

Anche nell’esercizio 2020 sono state richieste le sotto indicate rimodulazioni degli stanziamenti non impegnati alla chiusura dell’esercizio 2019:


- a) 7411/6 9.260.378,00 Intera somma da riscrivere nel 2022;
- b) 7411/7 4.447.837,25 Intera somma da riscrivere nel 2022;
- c) 7411/9 5.825.000,00 Intera somma da riscrivere nel 2022;

	<p>d) 7411/10 2.175.000,00 Intera somma da riscrivere nel 2021.</p> <p>Le suddette somme andranno ad sommarsi agli stanziamenti previsti per le future annualità (2021 -2025). Si procede all'analisi delle singole linee di finanziamento:</p> <p><u>Articolo 1 comma 140 l. n. 232/2016</u> Gli stanziamenti previsti per le opere di edilizia pubblica ammontano a circa 540 milioni di euro, mentre gli interventi di cui trattasi e per i quali si richiede un'accelerazione ammontano a circa 360 milioni di euro. I detti finanziamenti sono stati ripartiti nel periodo 2017 – 2023. Considerato che l'ultimazione stimata delle opere, secondo il cronoprogramma che potrebbe esitare all'adozione della disposizione in commento, è prevista per il 2025 si può considerare accertata l'invarianza della spesa sia nel suo ammontare, sia circa l'arco temporale di erogazione.</p> <p><u>Articolo 1 comma 1072 l. n. 205/2017</u> Gli stanziamenti complessivi ammontano a 110 milioni di euro. Gli interventi potenzialmente interessati dalla disposizione in commento quotano, in particolare, circa 79 milioni di euro. Il termine di ultimazione è previsto per gli inizi del 2025, allorquando saranno disponibili risorse per un totale di circa 100 mln di euro. Può, dunque, ritenersi soddisfatta la clausola di neutralità finanziaria.</p> <p><u>Articolo 1 comma 95 l. n. 145/2018</u> La spesa per le opere interessate ammonta a 18 milioni di euro, disponibili integralmente già nell'esercizio finanziario 2023.</p> <p><u>Delibera n.19 del 29.09.2004 del C.I.P.E.</u> Viene assegnata al Ministero dell'interno la somma complessiva di euro 30.982.125,26, per la progettazione esecutiva generale e gli interventi del primo lotto funzionale del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato in Catania. Ad oggi la disponibilità delle risorse per il primo lotto ammontano ad € 30.868,098,52 (in quanto sono stati già disposti pagamenti per l'importo complessivo di € 55.641,48, mentre la somma di € 58385,26 già impegnata nel 2004 è prescritta).</p> <p>Come può rilevarsi, si tratta di misure dotate non solo di forte rilievo economico, che potrebbero alimentare una ripresa del settore interessato, ma anche –</p>	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI


	<p>analogamente – altamente strategiche per l’ordine e la sicurezza pubblica, insistendo su territori metropolitani sensibili, sui quali è richiesta una particolare e qualificata presenza delle istituzioni.</p> <p>Si ritiene – dunque – che la disposizione possa incidere favorevolmente tanto sul mondo produttivo, quanto sull’efficacia del sistema-sicurezza.</p> <p>Con riferimento al compenso per i Commissari straordinari si segnala che i relativi oneri saranno posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.</p> <p>A fini esemplificativi, si sottopone lo studio di caso elaborato dalle competenti articolazioni del Ministero dell’interno, assumendo ad esempio la realizzazione delle opere previste per la città di Crotone.</p> <p>In particolare, data la seguente legenda:</p> <table border="1" data-bbox="501 592 1482 826"> <tr> <td data-bbox="501 592 651 671"></td> <td data-bbox="658 592 1482 671">fasi semplificate <u>prevalentemente</u> in conseguenza della semplificazione della verifica della conformità urbanistica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 676 651 746"></td> <td data-bbox="658 676 1482 746">fasi semplificate <u>prevalentemente</u> in conseguenza della nomina del Commissario straordinario</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 751 651 826"></td> <td data-bbox="658 751 1482 826">fasi inalterate dalla modifica normativa proposta</td> </tr> </table> <p>i tempi previsti a normativa invariata ammontano a 75 mesi</p>		fasi semplificate <u>prevalentemente</u> in conseguenza della semplificazione della verifica della conformità urbanistica		fasi semplificate <u>prevalentemente</u> in conseguenza della nomina del Commissario straordinario		fasi inalterate dalla modifica normativa proposta	
	fasi semplificate <u>prevalentemente</u> in conseguenza della semplificazione della verifica della conformità urbanistica							
	fasi semplificate <u>prevalentemente</u> in conseguenza della nomina del Commissario straordinario							
	fasi inalterate dalla modifica normativa proposta							

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI



Tempo complessivo stimato: 75 mesi

Per contro, i tempi previsti in caso di introduzione della presente disposizione ammonterebbero a 56 mesi.



DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p><i>Tempo complessivo stimato: 56 mesi</i> <i>Economie procedurali: 19 mesi</i></p> <p>Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la disposizione sia finanziariamente neutra sotto il profilo della spesa, ma che potrebbe potenzialmente essere foriera di un'accelerazione della realizzazione di importanti opere pubbliche, rilevante sia sotto il profilo economico che sotto quella della sicurezza pubblica.</p>	
<p>3. Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p> <p>Mail Quadri 15.04.2020 ore 17.33</p> <p>Mail ULE 5.05.2020 13:21</p>	<p>(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</p> <p>1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale è assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previa intesa con il Ministero della Difesa, può utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai medici di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto</p>	<p>Il comma 1 consente l'assunzione a tempo determinato per la durata di sette mesi, con urgenza e ricorrendo a procedure semplificate e straordinarie, di medici per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione della necessità di fronteggiare la grave emergenza epidemiologica in atto.</p> <p>In particolare, si autorizza l'assunzione di 25 unità di vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il periodo di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020 e si prevede che tale attività sia considerata titolo preferenziale nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali dei vigili del fuoco.</p> <p>Il comma 2 rimodula, con attività formativa a distanza, il corso di formazione per 41 vicedirettori in prova, in fase di svolgimento presso l'Istituto Superiore Antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riducendone la durata da 12 a 9 mesi e prevedendo, al termine, l'immediato conseguimento del giudizio di idoneità ai servizi di istituto, senza l'espletamento del tirocinio.</p> <p>Il comma 3 reca la copertura degli oneri, quantificati in euro 706.625 nel 2020, a valere sulle risorse attualmente destinate ad assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>

previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Relazione illustrativa

La disposizione intende consentire l'assunzione a tempo determinato, con urgenza e ricorrendo a procedure semplificate e straordinarie, di medici per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione della necessità di fronteggiare la grave emergenza epidemiologica in atto, del tutto inattesa e senza precedenti. Il servizio sanitario del Corpo nazionale, infatti, svolge funzioni essenziali in materia di assistenza sanitaria, medicina preventiva e medicina del lavoro in considerazione del livello di esposizione del personale operativo al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del soccorso pubblico e della difesa civile. Peraltro, il Corpo nazionale è già stato autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di 11 vice direttori sanitari a parziale copertura delle attuali carenze di organico, ma, evidentemente, i tempi della procedura concorsuale non sono compatibili con la tempestività che la situazione in atto richiede. La norma, quindi, autorizza l'assunzione del predetto personale sanitario, in numero di 25 unità per un periodo di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020; prevede, inoltre, quale forma di riconoscimento dell'attività svolta, che questa sia considerata titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei

medesimi profili professionali dei vigili del fuoco. Tale formulazione è resa possibile in seguito alle intese raggiunte dal Ministero della Difesa con il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in forza delle quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avvalendosi della procedura straordinaria indetta dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, seleziona, previo assenso degli interessati, e assume temporaneamente, e comunque in numero non superiore a 25, i medici che, avendo presentato domanda, sono risultati in esubero rispetto alle esigenze assunzionali della Difesa. Resta inteso che la selezione e le procedure riguardanti gli adempimenti volti all'assunzione straordinaria, a tempo determinato, di detto personale sanitario, sono di competenza del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della Difesa civile.

A causa dell'emergenza COVID-19, il corso di formazione per 41 vicedirettori in prova, in fase di svolgimento presso l'Istituto Superiore Antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato rimodulato con attività formativa a distanza. Ad oggi non si conosce la durata dell'emergenza, né si possono fare ipotesi plausibili. Per poter almeno in parte colmare le notevoli carenze di organico nei ruoli del personale direttivo operativo, - la cui pianta organica teorica prevede 590 direttivi, mentre attualmente sono presenti 460 unità,- con la presente disposizione si potranno aggiungere le 41 ulteriori unità che stavano frequentando il corso di formazione, al momento rimodulato con attività formativa a distanza. Trattandosi di ingegneri ed architetti ai quali sono affidati importanti compiti nelle attività di soccorso pubblico, si rende pertanto necessario ridurre la durata del predetto corso di formazione di ingresso da 12 a 9 mesi al fine di consentire in tempi più brevi l'immissione in servizio di tale personale. Tale disposizione introduce, quindi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, una misura straordinaria che incide non solo sulla durata del predetto corso ma anche sulla sua articolazione.

A regime, infatti, il citato articolo 144 prevede che il corso ha una durata complessiva di dodici mesi, articolato in una prima fase (nove mesi) di formazione a carattere residenziale teorico-pratica presso l'Istituto Superiore Antincendi del Corpo e una fase successiva (tre mesi) di tirocinio tecnico-operativo presso i Comandi dei vigili del fuoco.

Con la proposta in esame si vuole limitare l'attività formativa alla fase teorico-pratica, senza l'espletamento del tirocinio, prevedendo, al termine dei nove mesi di corso, l'immediato conseguimento del giudizio di idoneità ai servizi di istituto. In tal modo, viene assicurata con continuità la piena efficienza operativa del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco mediante l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico.
 Occorre rammentare, infatti, che il personale direttivo coadiuva i dirigenti del Corpo nazionale per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale e svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente. L'immissione anticipata in servizio di tale personale consentirebbe, quindi, di fornire un concreto e immediato supporto alle sedi impegnate a fronteggiare le innumerevoli esigenze collegate all'emergenza sanitaria in corso, garantendo, altresì, la continuità della linea di comando, anche nell'ipotesi che il diffondersi del contagio riduca il numero del personale in servizio.
 Il comma 3 reca la copertura finanziaria dell'intervento.

Relazione tecnica

L'onere per l'anno 2020 derivante dall'assunzione a tempo determinato di 25 vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020, è quantificato nella sottostante tabella. Si segnala che la spesa retributiva *pro capite* è comprensiva degli istituti del trattamento fisso ed accessorio e dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Ruolo	Qualifica	Trattamento economico annuo fisso (al lordo degli oneri a carico dello Stato)	Trattamento economico annuo accessorio (al lordo degli oneri a carico dello Stato)	Totale	mensilità 2020 (1/6 - 31/12/20 + tredicesima mensilità)	spesa 2020 pro-capite	unità	spesa complessiva 2020

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<table border="1"> <tr> <td>Direttivi sanitari</td> <td>Vice direttore sanitario</td> <td>41.308</td> <td>4.623</td> <td>45.931</td> <td>8</td> <td>28.265</td> <td>25</td> <td>706.625</td> </tr> </table>	Direttivi sanitari	Vice direttore sanitario	41.308	4.623	45.931	8	28.265	25	706.625	<p>All'onere complessivo di euro 706.625 per l'esercizio finanziario 2020 (corrispondente a n. 7 mensilità, oltre alla spettante quota della tredicesima mensilità) si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, di cui al capitolo 1905 del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, che presenta la necessaria disponibilità.</p> <p>Per quanto concerne la disposizione di cui al comma 2, si precisa che la prima fase del corso di formazione (nove mesi) per 41 vicedirettori in prova, ha avuto inizio il 7 ottobre 2019, è tuttora in svolgimento con attività formativo-teorica a distanza e si concluderà nel mese di luglio prossimo. Con la proposta in esame si vuole escludere l'espletamento, al termine dei suddetti nove mesi, del tirocinio tecnico-operativo presso i Comandi dei vigili del fuoco della durata di ulteriori tre mesi, prevedendo, in via straordinaria, l'immediato conseguimento del giudizio di idoneità ai servizi di istituto.</p> <p>La riduzione della durata del corso di vice direttori da 12 a 9 mesi, attualmente in svolgimento non comporta oneri finanziari perché al termine dello stesso non è previsto alcun passaggio di livello retributivo.</p>
Direttivi sanitari	Vice direttore sanitario	41.308	4.623	45.931	8	28.265	25	706.625			
<p>3. (Polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno)</p> <p>Mail Quadri 24.04.2020 ore 16.18</p>	<p>(Polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19. 2. Ai fini della stipulazione della polizza di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in relazione alle specifiche attività istituzionali, provvede ai 	<p>Prevede, in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, la copertura di eventuali spese per prestazioni quali, ad esempio trasporto sanitario, assistenza medica e infermieristica, non coperte già dall'INAIL, attraverso una polizza da sottoscrivere con una società assicurativa.</p> <p>Oneri 220.000 euro annui, 440.000 euro complessivi nel biennio 2020-2021.</p>									

sensi di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 638 del 22 febbraio 2020, in materia di garanzia della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessarie al superamento della specifica emergenza COVID-19 e di acquisizione di beni e servizi, in deroga a quanto disciplinato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Relazione illustrativa

A seguito dell'emergenza sanitaria causata dal virus Covid 19, il personale del Ministero dell'Interno (tutti gli appartenenti all'Amministrazione civile, compresa la carriera prefettizia), è stato pesantemente coinvolto nella gestione emergenziale, sia in periferia, per il delicato ruolo svolto dalle prefetture, che al centro e si sono verificati numerosi casi di positività al virus Covid 19 ed anche alcuni decessi. Pertanto, similmente a quanto hanno previsto numerose imprese private molto attive in questo particolare momento per i loro dipendenti, ma anche istituzioni pubbliche come i Carabinieri, si ritiene necessario garantire anche a questa categoria, eccezionalmente esposta al virus Covid 19, per debito istituzionale, la copertura di eventuali spese per prestazioni quali, ad esempio trasporto sanitario, assistenza medica e infermieristica, non coperte già dall'INAIL, attraverso una polizza da sottoscrivere con una società assicurativa.

Relazione tecnica

I soggetti che potranno godere dell'assicurazione sono circa 18.500 oltre a circa 1.500 unità dirigenziali, tra dirigenti contrattualizzati e appartenenti alla carriera prefettizia, per un totale di circa 20.000 unità. Vista la platea molto vasta, e considerate assicurazioni sottoscritte in casi simili, si ritiene quantificabile il premio in 11 euro a persona, con un costo presunto complessivo di 220.000 euro annui, 440.000 euro complessivi nel biennio 2020-2021, che è stato, comunque posto come limite di spesa.

In considerazione dell'urgenza e dell'attuale particolare contesto emergenziale sanitario, il comma 2 prevede la possibilità di derogare alle ordinarie procedure di

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>spesa previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, in relazione alla specifica funzione svolta dal Ministero dell'interno. La copertura della spesa è prevista mediante la corrispondente riduzione, per i due esercizi finanziari 2020 e 2021, del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno.</p>	
<p>4. (Semplificazione delle modalità di corresponsione delle competenze accessorie del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate, del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e del personale appartenente alla carriera prefettizia)</p> <p>Mail Quadri 24.04.2020 ore 16.18</p> <p>Mail ULE 5.05.2020 13:21</p>	<p>Art. ... <i>(Semplificazione delle modalità di corresponsione delle competenze accessorie del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate, del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e del personale appartenente alla carriera prefettizia)</i></p> <p>1. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", dopo il comma 197 è inserito il seguente: "197-bis. Le disposizioni di cui al comma 197 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche alle somme non aventi carattere retributivo dovute agli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa".</p> <p>2. A decorrere dall'anno 2021, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, continuano ad applicarsi i limiti massimi fissati dal relativo decreto dell'anno finanziario precedente.</p> <p>3. L'autorizzazione di cui al comma 301 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023.</p> <p>Relazione illustrativa</p> <p>Il comma 1 della disposizione estende, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 al personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate, l'applicazione delle modalità di pagamento delle competenze accessorie previste dal comma 197, dell'articolo 2, della legge n. 191/2009. Tali modalità prevedono che il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle Amministrazioni dello Stato che si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero</p>	<p>Il comma 1 estende al personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate, l'applicazione, a partire dall'anno 2021, delle modalità di pagamento delle competenze accessorie previste dal comma 197, dell'articolo 2, della legge n. 191/2009. Tali modalità prevedono che il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle Amministrazioni dello Stato che si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del MEF, sia disposto congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento.</p> <p>Il comma 2 è volto a velocizzare i tempi di corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario svolto dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno prevedendo che questi, a decorrere dal 2021, sono erogati entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.</p> <p>Il comma 3 dispone la proroga, per il triennio 2021-2023, della disposizione contenuta nel comma 301 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) in base alla quale, il Ministero dell'interno, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per il triennio 2018-2020.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>dell'economia e delle finanze, sia disposto congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento. Ciò allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti.</p> <p>La modifica introdotta con il comma 197-bis consente, quindi, al personale del <i>comparto sicurezza-difesa</i>, di avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze (NoiPA) relativi al pagamento degli stipendi, anche per la corresponsione di somme non aventi carattere retributivo e di somme dovute a titolo di rimborso (come ad esempio le spese per missione, rimborso delle rette per asili-nido, rimborso per le spese per l'acquisto di abiti civili, ecc.) in ragione della loro stretta inerenza allo svolgimento dell'attività lavorativa. La <i>ratio</i> è la medesima del citato comma 197 e, cioè l'opportunità, di ordine sistemico e di omogeneizzazione, di convogliare attraverso un'unica modalità di pagamento l'intero <i>quantum</i> dovuto al dipendente pubblico.</p> <p>La disposizione è destinata a produrre effetti positivi anche in termini di semplificazione delle procedure e di riduzione dei tempi di lavorazione. A titolo d'esempio, si rileva come, per la Polizia di Stato, attualmente l'<i>iter</i> si articola nelle seguenti fasi: a) inserimento delle contabilità delle missioni nel portale del Centro Elaborazioni Nazionali Amministrazione Pubblica Sicurezza (CENAPS); b) elaborazione dei dati su scala nazionale, a cadenza mensile, da parte degli Uffici Centrali; c) invio alle Prefetture competenti per territorio per l'emissione dei titoli di spesa; d) pagamento finale da parte degli uffici amministrativo-contabili. L'inserimento nel portale NoiPA, in luogo dell'inserimento nel CENAPS, abbrevierà i tempi procedurali di circa 90 giorni. La misura, inoltre, ridonda a tutto vantaggio del personale, che percepirebbe con maggiore celerità la liquidazione e il rimborso di spese anticipate.</p> <p>Del resto, l'attuale emergenza COVID-19 ha comportato, a fini precauzionali, l'adozione di misure di turnazione del personale che stanno producendo difficoltà organizzative negli uffici. La novella in analisi, dunque, produrrà un impatto positivo in termini di risposta amministrativa all'emergenza, conseguendo una più elevata funzionalità di un comparto fortemente coinvolto nella gestione della crisi epidemiologica.</p> <p>In questa logica, non può omettersi di considerare che l'attuale emergenza sta determinando un più accentuato ricorso all'istituto delle missioni, che – in uno alle descritte difficoltà organizzative degli uffici – potrebbe incidere sulla tempestività delle procedure di accreditamento di somme in favore del personale.</p>	<p>Oneri 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, determinando un onere complessivo di 1.500.000 euro.</p>
--	--	--

Il **comma 2** risponde ad un'analogha esigenza di maggior celerità nella corresponsione degli emolumenti per lavoro straordinario, dovuti al personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Tali emolumenti, infatti, vengono corrisposti con ritardo in quanto all'inizio dell'esercizio finanziario, l'erogazione degli stessi è subordinata al perfezionamento di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che fissa annualmente il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario e il cui iter, particolarmente complesso, di norma si perfeziona nella tarda primavera.

Per il solo anno 2020, con l'articolo 9, comma 9 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata introdotta una specifica deroga che consente il pagamento in questione, nelle more del perfezionamento del citato decreto ministeriale, entro i limiti massimi fissati dal decreto adottato per l'anno 2019.

L'attuale emergenza ha ulteriormente evidenziato l'impatto negativo di tale procedimento.

Al fine di risolvere la predetta problematica, per gli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113 convertito in legge 1 dicembre 2018, n.132 autorizza il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

Il comma 2 prevede un'analogha disposizione anche per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il **comma 3** dispone la proroga, per il triennio 2021-2023, della disposizione contenuta nel comma 301 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) in base alla quale, il Ministero dell'interno, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per il triennio 2018-2020.

Al momento sono in servizio tre unità di personale della carriera prefettizia, di cui due con incarico di esperto del Ministero dell'interno alla rappresentanza d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles, con funzioni, nell'ambito del settore Giustizia e Affari Interni, di raccordo per la definizione delle posizioni nazionali nelle materie della migrazione, dell'asilo, delle frontiere e dei visti e delle iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo e uno con incarico di esperto del Ministero dell'interno alla Rappresentanza d'Italia presso la NATO in Bruxelles, per seguire la trattazione delle questioni attinenti le materie della

	<p>difesa civile e le iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo.</p> <p>A tale personale si applicano, in luogo del trattamento di missione, le indennità di lungo servizio all'estero disciplinate dall'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 10 marzo 2010, n. 66), salvi i casi in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (DPR 5 gennaio 1967 n. 18, articolo 168).</p> <p>L'intervento normativo assume il carattere dell'urgenza in quanto la disponibilità effettiva delle somme è conseguente all'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Occorre, pertanto, avviare il suddetto <i>iter</i>, al fine di poter contare sulla disponibilità delle risorse, in vista della prosecuzione dell'attività di raccordo svolta dal personale in atto in servizio all'estero.</p> <p>Relazione tecnica</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3 prevede un importo di spesa massima di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, determinando un onere complessivo di 1.500.000 euro. Tale onere risulta coerente con le spese già sostenute, annualmente, per il personale inviato presso i suddetti Organismi internazionali nel triennio 2018-2020.</p>	
<p>5. Modifiche alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337</p> <p>Mail ULE 5.05.2020 13:21</p>	<p>1. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole “dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;”, sono sostituite dalle seguenti: “dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;”;</p> <p>b) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:</p> <p>1) le parole “nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “nonché a livello regionale o</p>	<p>Interviene sui D.P.R. n. 335/1982 e n. 337/1982 recanti, rispettivamente, l'Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (comma 1) e l'Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (comma 2), al fine di modificare i criteri per l'attribuzione dei posti di funzione per i funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con diverse qualifiche dirigenziali.</p>

	<p>interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni”;</p> <p>2) dopo le parole “vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni”, sono aggiunte le seguenti: “; vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;”;</p> <p>c) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:</p> <p>1) dopo le parole “dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza” sono aggiunte le seguenti: “di significativa rilevanza”;</p> <p>2) dopo le parole “vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato” sono aggiunge le seguenti: “di significativa rilevanza”;</p> <p>3) le parole “dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni”;</p> <p>4) le parole “dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale”;</p> <p>5) le parole “direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione”;</p> <p>d) nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola “5.720” è sostituita dalla seguente: “5.643”.</p> <p>2. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce “CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA” sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole “direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico” sono sostituite dalle seguenti: “direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico”; nella colonna attinente ai posti in organico, le parole “Posti in organico” sono sostituite dalle seguenti:</p>	
--	---	--

“Posti di funzione” e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola “102” è sostituita dalla seguente: “135”;

b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole “direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico” sono sostituite dalle seguenti: “direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico” e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole “100 (120)” sono sostituite dalle seguenti: “115 (135)”.

3. All’articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole “Nella sostituzione” sono sostituite dalle seguenti: “Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione”.

Relazione illustrativa

L’intervento normativo si articola sostanzialmente in due misure.

La prima misura, affidata ai **commi 1, lettere a), b) e c), e 3**, interviene con mirati correttivi in materia di criteri per l’attribuzione dei posti di funzione per i funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con diverse qualifiche dirigenziali.

In particolare, si prevede (lettere a) e b)) che possa essere attribuita a un dirigente superiore la titolarità di un ufficio territoriale di livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria, quando questo risulti di particolare rilevanza. Inoltre, si consente che, qualora un ufficio territoriale istituito per le esigenze di polizia di frontiera abbia particolare rilevanza, possano essergli attribuiti funzionari con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, rispettivamente con incarico di dirigente e di vice dirigente.

Con riferimento ai funzionari con la qualifica di vice questore o vice questore aggiunto (commi 1, lettera c), e 3), gli interventi sono finalizzati a realizzare una distribuzione degli incarichi, in relazione all’importanza delle qualifiche dirigenziali menzionate, più funzionale al buon andamento dell’Amministrazione, nell’imminenza dell’individuazione dei posti di funzione dirigenziali e delle funzioni dei funzionari non dirigenti, tanto per gli uffici territoriali quanto per quelli dipartimentali. In particolare, si riserva a funzionari con le predette qualifiche l’incarico di dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni. Sotto altro profilo, si interviene sulla titolarità di alcuni incarichi di

	<p>“significativa rilevanza” degli uffici di riferimento, nel solco già tracciato dal c.d. riordino e dal decreto legislativo n. 172 del 2019, recante il c.d. secondo correttivo, riservandosi a tali fini ai vice questori o vice questori aggiunti la titolarità delle seguenti cinque tipologie di incarico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; 2) direttore di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza del Dipartimento della pubblica sicurezza; 3) dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; 4) dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale; 5) direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione. <p>La seconda misura, al comma 2, lettere a) e b), da una parte prevede contenuti interventi volti a consentire la rimodulazione di taluni incarichi da attribuirsi ai primi dirigenti tecnici dei ruoli degli ingegneri e dei fisici, più funzionale al buon andamento dell’Amministrazione, con particolare riferimento al versante periferico della complessa c.d. piattaforma logistica, nell’imminenza dell’individuazione dei posti di funzione dirigenziali e delle funzioni dei funzionari non dirigenziali; dall’altra parte, procede a un incremento della dotazione organica delle qualifiche di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore dei ruoli degli ingegneri e dei fisici della carriera dei funzionari tecnici, con contestuale riduzione, prevista al comma 1, lettera d), di quella dei sostituti commissari del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia.</p> <p>Tale incremento risponde alle rinnovate esigenze di funzionalità dell’Amministrazione, con particolare riguardo alle competenze tecnico-scientifiche telematiche del “comparto” Polizia Scientifica e della c.d. piattaforma logistica, ed è finalizzato a perfezionare l’assetto organizzativo e assunzionale delineato dal processo di riordino ed in particolare dal citato c.d. secondo correttivo nel settore tecnico-scientifico e telematico.</p> <p>Infatti, ulteriori approfondimenti in materia di dotazioni organiche, condotti in sede di attuazione del processo di riorganizzazione, e, in particolare, di contestuale ridefinizione dei posti di funzione dei dirigenti della carriera dei funzionari tecnici, hanno evidenziato l’esigenza di addivenire in tempi rapidi a un incremento delle qualifiche dirigenziali di base.</p> <p>L’effetto diretto dell’intervento consiste in un’importante limitazione dell’entità del sovrannumero della forza effettiva rispetto all’organico nelle qualifiche dirigenziali</p>	
--	--	--

di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore dei ruoli degli ingegneri e dei fisici (che si creerà nei ruoli dei funzionari dirigenti tecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera hhh), terzo periodo, del d.lgs. n. 95 del 2017, a beneficio dei funzionari tecnici non ancora dirigenti che erano in servizio alla data del 31 dicembre 2017), nonché nella possibilità di addivenire in tempi più rapidi ad una definizione del quadro dei relativi posti di funzione e della conseguente organizzazione dei relativi uffici.

Inoltre, l'incremento avrebbe anche un importante effetto riflesso, pur essendo previsto direttamente in relazione alle prime qualifiche dirigenziali, e non quindi alla qualifica di base della carriera dei funzionari tecnici. Infatti, attesi gli ordinari meccanismi di calcolo per la determinazione delle carenze organiche suscettibili di ripristino, incentrati sulle complessive carenze organiche nell'intera carriera dei funzionari tecnici, che aumentano per mezzo dell'incremento della dotazione organica, è possibile sin da subito l'attivazione di assunzioni per concorso pubblico in favore dei comparti sopra menzionati, urgenti specialmente per il ruolo degli ingegneri.

La contestuale riduzione, poi, della dotazione della qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia prevista dal citato comma 1, lettera d), assicura, per un verso, neutralità finanziaria e, per altro verso, non comporta alcun tipo di criticità gestionali o operative sul piano della funzionalità dell'Amministrazione. Infatti, tale dotazione, sebbene già ridotta da 5.900 a 5.720 unità dal citato c.d. secondo correttivo, soffrirà nei prossimi circa quindici anni, e dunque almeno fino al 2035, notevoli carenze organiche (ad esempio, si stimano meno di 500 unità effettive nell'anno 2032), che saranno soltanto in parte mitigate dai concorsi straordinari per ispettore superiore, previsti per gli anni 2026 e 2027 dal citato c.d. secondo correttivo (da cui si attende un incremento massimo di 2.400 effettivi proprio intorno all'anno 2035). Quindi, nella misura in cui tocca esclusivamente un'aliquota di dotazione non suscettibile di riempimento con forza effettiva, l'ipotizzata riduzione organica non incide in alcun modo sulle condizioni di funzionalità dell'Amministrazione.

Relazione tecnica

L'intervento normativo si articola sostanzialmente in due misure.

La prima misura, prevista ai **commi 1, lettere a), b) e c), e 3**, interviene con mirati correttivi in materia di criteri per l'attribuzione dei posti di funzione per i funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con diverse qualifiche

dirigenziali; nella parte in cui, in particolare, si attribuiscono ai soli funzionari con la qualifica di vice questore o vice questore aggiunto la titolarità di alcuni incarichi di “significativa rilevanza” degli uffici di riferimento, gli interventi operano nel solco già tracciato dal c.d. riordino e dal decreto legislativo n. 172 del 2019, recante il c.d. secondo correttivo.

La previsione riveste natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli incarichi non comportano nessun incremento retributivo.

Il secondo intervento normativo, previsto ai **commi 1, lettera d), e 2**, è volto a prevedere modifiche alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con riferimento ai posti di funzione per la qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nonché con aumento, nelle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, della dotazione organica del ruolo degli ingegneri di 33 unità e del ruolo dei fisici di 15 unità, per un totale di **48** unità. Corrispettivamente rispetto al predetto incremento, affida a una modifica alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la riduzione di 77 unità nella dotazione organica della qualifica di sostituto commissario del ruolo del personale che espleta funzioni di polizia, che passano così da 5.720 a **5.643** unità.

Come illustrato nella Tabella sottostante, l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il costo complessivo derivante dall'incremento della dotazione organica della carriera dei funzionari tecnici di 48 unità ammonta a **139.852,80** euro, mentre la riduzione di 77 unità nella dotazione organica della qualifica di sostituto commissario comporta risparmi complessivi pari a **140.584,29** euro, con conseguente risparmio annuale pari a **731,49** euro.

<i>qualifiche</i>	<i>costo unitario</i>	<i>differenziale</i>	<i>unità</i>	<i>importo complessivo</i>
vice questore aggiunto	59.402,30	2.913,60	48	139.852,80
commissario capo	56.488,70			
sostituto commissario	54.244,18	1.825,77	77	140.584,29
ispettore superiore	52.418,41			
onere				- 731,49

<p>5. (Disposizioni urgenti in materia di documentazione antimafia)</p> <p>Mail Quadri 25.04.2020 ore 10.26</p> <p>Mail ULE 1.05.2020 ore 9.05 (Nuovo testo)</p>	<p>1. Fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui al libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano alle erogazioni il cui valore complessivo non supera 25.000 euro.</p> <p>2. All'articolo 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1 quater, primo periodo, le parole da: "possono rinviare" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "possono erogare l'anticipo in assenza della documentazione antimafia.";</p> <p>b) al comma 1 quinquies, lettera d), del le parole: "articolo 87 del codice di cui al" sono soppresse;</p> <p>e) il comma 3 quinquies è abrogato.</p> <p>Relazione illustrativa</p> <p>L'intervento mira ad introdurre un temporaneo snellimento delle attività di verifica antimafia, armonizzando, al contempo, le disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.</p> <p>In particolare, il comma 1 prevede che fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui al libro II del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), non si applicano alle erogazioni il cui valore complessivo non supera 25.000 euro. Nella sostanza, viene mutuata la disciplina temporanea disposta con l'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall'articolo 24, comma 1 bis, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, e prorogata al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162.</p> <p>Al comma 2, la lettera a) chiarisce la portata semplificatrice della norma stabilendo che l'amministrazione competente a disporre l'erogazione che prevede anticipo e saldo può erogare l'anticipo anche prima degli accertamenti antimafia. Resta confermato che lo stesso è sottoposto a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.</p> <p>La lettera b) riconduce gli adempimenti antimafia occorrenti a seconda dei casi alla disciplina ordinaria dettata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'intervento si rende necessario anche ai fini di un miglior coordinamento con il successivo comma 1 sexies che richiama una norma applicabile ai casi in cui è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.</p>	<p>Il comma 1 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni in materia di documentazione antimafia non si applicano alle erogazioni il cui valore complessivo non supera 25.000 euro.</p> <p>Il comma 2, la lettera a) chiarisce la portata semplificatrice della norma stabilendo che l'amministrazione competente a disporre l'erogazione che prevede anticipo e saldo può erogare l'anticipo anche prima degli accertamenti antimafia.</p> <p>Il comma 2, lettera b) riconduce gli adempimenti antimafia occorrenti, a seconda dei casi, alla disciplina ordinaria dettata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p> <p>Il comma 2, lettera c) prevede la soppressione del comma 3 quinquies, dell'articolo del codice antimafia, che ha re-introdotto le erogazioni nell'alveo dei benefici in relazione ai quali le cautele antimafia si applicano solo in caso di importi superiori a euro 150.000.</p>
---	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>La lettera c) prevede la soppressione del comma 3 <i>quinquies</i>, dell'articolo 78 del citato decreto legge n. 18/2020 che ha re-introdotto le erogazioni nell'alveo dei benefici in relazione ai quali le cautele antimafia si applicano solo in caso di importi superiori a euro 150.000.</p> <p>Relazione tecnica Le modifiche di cui al presente intervento hanno valenza ordinamentale e sono, quindi, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>6. (Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza)</p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 13.54</p>	<p>(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza)</p> <p>1. — È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'articolo 7 bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 e dall'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.</p> <p>2. — Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4 <i>bis</i>, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</p> <p>3. — All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, <i>senza nuovi o maggiori oneri</i> a carico della finanza pubblica.</p>	

Relazione illustrativa

La proposta normativa è volta ad incrementare il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso l'istituzione di una Direzione centrale, cui è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, che si occuperà di sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dalla normativa di settore (articolo 7 bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 e articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105), nonché di assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato.

L'intervento si rende necessario al fine di aggiornare l'assetto organizzativo del Dipartimento della pubblica sicurezza, deputato alla direzione e al coordinamento della Polizia di Stato, alla luce della crescente rilevanza e complessità dei compiti affidati alla Specialità "Polizia postale e delle comunicazioni", in conseguenza della sempre maggiore pervasività del mezzo informatico nell'ambito della pubblica amministrazione e dell'economia, nonché dell'evoluzione delle diverse forme di minaccia cibernetica per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche a livello internazionale (ONU, UE, NATO), che sono venute all'evidenza nel corso degli ultimi anni e che hanno ampliato gli ambiti di competenza della Polizia di Stato in questo delicato settore.

Tale complessità rende imprescindibile il ricorso ad un potenziamento strutturale delle componenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, necessario a rafforzare le funzioni di indirizzo e controllo esercitate, nello specifico settore, dagli organi centrali del citato Dipartimento.

L'attuale modello organizzativo appare, oggi, inadeguato rispetto alla finalità di implementare la funzionalità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in relazione ai compiti di direzione e coordinamento delle attività di competenza della specialità della polizia postale e delle comunicazioni, chiamata ad un crescente sforzo in termini di supporto dell'attività preventiva e di contrasto a forme sempre nuove di aggressione dei valori costituzionali.

Le attribuzioni affidate al Dipartimento della Pubblica Sicurezza dalle più recenti normative (decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, sulle misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, e.d. Direttiva NIS e decreto legge 21 settembre 2019, n.

105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sul Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica) mirano sia a rafforzare la sicurezza dell'infrastruttura informatica del Ministero dell'Interno, attraverso l'istituzione del Computer Emergency Response Team (CERT) ministeriale a presidio delle reti dicasteriali e del Centro di Valutazione per le verifiche tecnologiche delle forniture informatiche utili all'espletamento delle funzioni primarie e di importanza strategica di competenza del Ministero, sia ad assicurare l'efficacia della *mission* istituzionale per la prevenzione, il contrasto e la protezione dei sistemi critici del Paese.

In particolare, la strategicità e l'importanza della materia, connesse all'aumento esponenziale in termini di qualità e quantità dei fenomeni criminali, depongono per una complessiva rivalutazione dell'adeguatezza della dimensione organizzativa.

La nuova Direzione Centrale costituirà il vertice amministrativo ed operativo della complessiva struttura della Polizia di Stato specializzata e svolgerà il ruolo di Autorità generale di contrasto, affidatole dalla normativa in attuazione della direttiva NIS e da quella sul Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Quest'ultima normativa, che di fatto conclude il percorso evolutivo sulla *governance* in materia di architettura nazionale di sicurezza cibernetica, affida un ruolo centrale al Ministero dell'Interno e, in particolare, all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 7 *bis* del d.l. n. 144/2005 - le cui funzioni sono svolte dalla polizia postale - chiamato a contribuire, con le altre Amministrazioni, alla stesura dei provvedimenti attuativi e indicato, altresì, quale soggetto destinatario degli elenchi delle infrastrutture componenti il Perimetro. Il Dicastero dell'interno diviene, quindi, partecipe delle funzioni ispettive per quel che riguarda i propri sistemi, e Amministrazione autonoma per le valutazioni tecniche circa la sicurezza degli apparati tecnologici approvvigionati (Centro di Valutazione - Ce.Va. - del Ministero dell'Interno).

A quanto sopra si aggiunge la funzione del suddetto Organo, quale generale Autorità di contrasto, destinataria delle segnalazioni di eventi significativi per la sicurezza degli Operatori di servizi essenziali e dei soggetti componenti il Perimetro, punto di riferimento per le altre Autorità previste dal complessivo sistema di sicurezza nazionale.

La Direzione Centrale dovrà anche assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il

completamento, al fine dell'organico supporto alle attività investigative, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse.

Il complesso di competenze destinate a confluire nella nuova Direzione Centrale, richiede un'adeguata struttura, sia in termini di personale che di risorse strumentali. A tal fine, la norma chiarisce che a capo della nuova Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia e demanda ad un regolamento, così come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'adeguamento, in conseguenza delle nuove disposizioni, del regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

Relazione tecnica

La relazione tecnica è redatta al fine di consentire la verifica della clausola di neutralità finanziaria che assiste la presente proposta normativa.

—— I profili di rilievo, sotto questo punto di vista, sono legati, innanzitutto, alla previsione secondo cui la Direzione Centrale della polizia postale è diretta da un Dirigente generale di pubblica sicurezza.

—— Al riguardo, si precisa che la vigente dotazione organica, contenuta nella Tabella A del D.P.R. 24 marzo 1982, n. 335, prevede 32 posti di dirigente generale di pubblica sicurezza.

Tale dotazione è sufficiente ad assicurare la copertura del posto in questione, considerato che attualmente sono 25 i posti di funzione che, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono destinati ad essere necessariamente ricoperti da dirigenti generali di pubblica sicurezza. Il numero potrebbe salire a 28, nell'ipotesi in cui, per effetto delle rotazioni interforze, siano assegnate, contemporaneamente, alla Polizia di Stato le posizioni di Direttore della DIA, della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, nonché di Direttore della Scuola di Perfezionamento delle Forze di polizia.

Residuano, dunque, ulteriori quattro posizioni che consentono di assicurare la direzione della nuova Direzione Centrale.

Un secondo profilo di rilievo attiene alle risorse umane da impiegare nella neo Direzione.

Al riguardo, per quanto attiene alla sostenibilità, a risorse invariate, dell'incremento delle competenze sia in ambito gestionale (complessità dell'infrastruttura tecnologica della Specialità, gestione amministrativa del personale, formazione) che operativo (potenziamento del Centro Nazionale Antierimine Informatico per la

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>Protezione delle Infrastrutture Critiche CNAIPIC, in ragione dell'estensione delle tutele garantite dall'Organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza delle telecomunicazioni ai soggetti qualificati come Operatori dei Servizi Essenziali-OSE, ai sensi della normativa NIS, e a quelli inclusi nel Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, nonché ampliamento delle competenze in materia di sicurezza dei minori in rete), preme evidenziare che si provvederà mediante l'assegnazione di 50 unità, individuate tra quelle disponibili in seno all'Amministrazione della Pubblica sicurezza, attraverso processi di razionalizzazione, tenuto conto delle nuove esigenze operative.</p> <p>Per quel che concerne, invece, le risorse economiche necessarie per l'allestimento degli spazi destinati alla nuova Direzione Centrale, sono già previste sia le adeguate coperture finanziarie per l'allestimento del CERT/Ce.Va (stanziamento di complessivi 3,2 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 7, del citato d.l. n. 105/2019), che avrà sede provvisoria presso locali già individuati del Commissariato Spinaceto di Roma, sia quelle previste per l'allestimento definitivo della sede complessiva della nuova Direzione Centrale, presso la struttura del Dipartimento della PS sita in via Tommaso Campanella (3.500 mq circa), a Roma, per la ristrutturazione della quale è già previsto un finanziamento di 8 milioni di euro (rifiinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232/2016, previsto dall'art. 1, comma 1072 l. n. 205/2017 legge di bilancio 2018). La proposta, pertanto, è inidonea a determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>7. Misure organizzative per l'innovazione tecnologica dell'Amministrazione civile dell'interno</p> <p>Mail ULE 28.04.2020 ore 13.54</p>	<p>1. E' istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, una Direzione Centrale al fine di assicurare l'innovazione tecnologica, la funzionalità delle attività di digitalizzazione e dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture UTG. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente di livello generale dell'area delle funzioni centrali.</p> <p>2. La dotazione organica del Ministero dell'interno, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>	<p>Istituisce, presso il Ministero dell'interno, una Direzione Centrale al fine di assicurare l'innovazione tecnologica, la funzionalità delle attività di digitalizzazione e dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture UTG. A tal fine, incrementa la dotazione organica del Ministero dell'interno un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area.</p>

Relazione illustrativa

Il potenziamento strutturale del Ministero dell'interno è finalizzato ad accelerare i processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione.

La proposta normativa, a tal fine, assicura una maggiore funzionalità dei suddetti processi mediante l'istituzione di una Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, cui è preposto un dirigente di livello generale dell'area delle funzioni centrali. Ciò si realizza attraverso l'incremento, nella misura di una unità, della dotazione organica del personale di livello dirigenziale generale che passa da 5 a 6 e la contestuale soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale, equivalente sul piano finanziario.

Nell'ambito dell'Amministrazione civile, le peculiari funzioni relative alla gestione delle tecnologie informatiche e al miglior utilizzo di tali tecnologie per l'efficiente svolgimento delle attribuzioni assegnate sia all'Amministrazione centrale che alle Prefetture-UTG, sono compiutamente svolte dai dirigenti dell'Area delle funzioni centrali, ma, purtroppo, risentono della mancanza di una struttura organizzativa di livello dirigenziale generale che abbia, in materia, una competenza esclusiva.

L'esperienza maturata nel corso dell'attuale emergenza epidemiologica ha reso ancor più evidenti le descritte criticità e ha fatto emergere l'urgenza di dare risposte immediate ad esigenze nuove quali, a titolo di esempio, lo svolgimento del c.d. *smart working*, con la conseguente necessità di approvvigionamento delle necessarie licenze informatiche, di attivazione di collegamenti da remoto, per migliaia di dipendenti su tutto il territorio nazionale e il dispiegamento massivo di strumenti informatici.

Tale esperienza va tesaurizzata per consentire la semplificazione, la razionalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi, mediante l'uso di una strategia di *e government* che, al momento, presenta aspetti di ampi margini di miglioramento, soprattutto per quanto concerne possibili interventi di natura organizzativa in materia informatica.

È, pertanto, necessario razionalizzare le attribuzioni informatiche attualmente esistenti nel Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che, in ragione dell'ampiezza, dell'eterogeneità e della rilevanza dei servizi informatici e delle funzioni tecnologiche svolte nei confronti degli altri Dipartimenti, delle Prefetture-UTG e delle altre Amministrazioni interessate, rendono necessaria l'istituzione di una

apposita Direzione Centrale per l'amministrazione generale che trova opportuna ed utile collocazione, in virtù delle proprie peculiari funzioni trasversali all'intera Amministrazione, all'interno del citato Dipartimento.

Alla nuova struttura organizzativa, di rango dirigenziale generale, sono attribuite anche le funzioni assegnate al responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), finora svolte dalla Direzione Centrale per le risorse finanziarie e strumentali insieme alle attività, peraltro disomogenee, di programmazione economico finanziaria e di bilancio, a quelle relative al trattamento economico del personale, nonché a quelle dei servizi generali e logistici.

L'operazione di che trattasi, si inserisce in un percorso già intrapreso: infatti, il Ministero dell'interno ha già individuato la necessità di realizzare interventi di razionalizzazione organizzativa e della spesa, avviando iniziative finalizzate alla riduzione dei costi e al recupero di risorse, facendo leva sull'integrazione operativa consentita dalla digitalizzazione e sull'eliminazione di duplicazioni, anche con riguardo ai centri informatici esistenti.

RELAZIONE TECNICA

L'istituzione della Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le dotazioni organiche del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno, saranno rimodulate, con successivo provvedimento, a parziale modifica della tabella A allegata al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, rispettivamente, in aumento di una unità per il personale di livello dirigenziale generale e, in diminuzione di due unità per il personale di livello dirigenziale non generale. La dimostrazione dell'invarianza di spesa emerge, altresì, da quanto previsto dal CCNL vigente e dalle relative contrattazioni decentrate. Sulla base di tali dati, infatti, si evince che il costo relativo a un dirigente dell'Area delle Funzioni centrali di prima fascia del Ministero dell'interno è di euro **233.375,50** al lordo degli oneri a carico dello Stato, che viene, sostanzialmente, coperto con la riduzione di n. 2 posti di dirigente di 2^a fascia, per oneri corrispondenti, complessivi, pari a euro **236.422,37**.

Costo personale dirigente area 1 Ministero dell'Interno

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		DIRIGENTE I Fascia	
		Stipendio a.l.	57.892,87
		Retribuzione di posizione fissa	37.593,20
		Retribuzione di posizione variabile	58.701,44
		Retribuzione di risultato	14.675,36
		I.V.C. Anno 2020	— 387,79
		TOTALE	169.250,66
		ONERI STATO	-64.124,84
		COSTO ANNUO	233.375,50
		DIRIGENTE II Fascia Posizione variabile I^ fascia	
		Stipendio a.l.	-45.260,77
		Retribuzione di posizione fissa	-12.565,11
		Retribuzione di posizione variabile	-23.214,23
		Retribuzione di risultato	-7.751,00
		I.V.C. Anno 2020	— 303,16
		TOTALE	-89.094,27
		ONERI STATO	-33.754,12
		COSTO ANNUO	-122.848,39
		DIRIGENTE II Fascia Posizione variabile II^ fascia	
		Stipendio a.l.	-45.260,77
		Retribuzione di posizione fissa	-12.565,11
		Retribuzione di posizione variabile	-17.747,23

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<table border="1"> <tr> <td>Retribuzione di risultato</td> <td align="right">—6.463,00</td> </tr> <tr> <td>I.V.C. Anno 2020</td> <td align="right">—303,16</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td align="right">—82.339,27</td> </tr> <tr> <td>ONERI STATO</td> <td align="right">31.234,71</td> </tr> <tr> <td>COSTO ANNUO</td> <td align="right">113.573,98</td> </tr> </table>	Retribuzione di risultato	—6.463,00	I.V.C. Anno 2020	—303,16	TOTALE	—82.339,27	ONERI STATO	31.234,71	COSTO ANNUO	113.573,98	
Retribuzione di risultato	—6.463,00											
I.V.C. Anno 2020	—303,16											
TOTALE	—82.339,27											
ONERI STATO	31.234,71											
COSTO ANNUO	113.573,98											
<p>8. (Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)</p> <p>Mail ULE 29.04.2020 ore 8.29</p> <p>Parere DF 2.05.2020 ore 12.33</p>	<p align="center"><i>-(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)</i></p> <p>1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 93, i commi 1 <i>bis</i>, 1 <i>ter</i>, 1 <i>quater</i>, 7 <i>bis</i> e 7 <i>ter</i>, sono abrogati;</p> <p>b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:</p> <p align="center"><i>“Art. 93 bis.</i> <i>Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia.</i></p> <p>1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.</p> <p>2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4 <i>ter</i>. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata immediatamente a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di trasferimento della residenza o di</p>	<p>La norma reca disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, finalizzate a semplificare la disciplina della ed “estero vestizione veicolare.</p> <p>L'intervento, al comma 1, lettera a), dispone la modifica dell'articolo 93 del Codice della strada che, prevede il divieto per i residenti nel territorio nazionale da oltre 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all'estero (ed. estero vestizione).</p> <p>In particolare, vengono abrogati i commi 1 <i>bis</i>, 1 <i>ter</i>, 1 <i>quater</i>, 7 <i>bis</i> e 7 <i>ter</i> del citato articolo 93. Il comma 1 <i>bis</i> vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo quanto previsto dal comma 1 <i>ter</i> per taluni casi di veicoli concessi in <i>leasing</i>, locazione o comodato. Il comma 1 <i>quater</i> prevede che, al solo fine di condurre il veicolo oltre il confine, l'intestatario dello stesso chieda all'ufficio competente della Motorizzazione civile il rilascio di un foglio di via e della relativa targa. I commi 7 <i>bis</i> e 7 <i>ter</i> recano le sanzioni concernenti la violazione di tali divieti. Il comma 1, lettera b) introduce un nuovo articolo, il 93 <i>bis</i>, nel codice della strada, che reca la disciplina normativa in materia di circolazione sul territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia. Il comma 1 dell'articolo 93 <i>bis</i> introduce l'obbligo di immatricolazione in Italia dei veicoli con targa estera da parte del proprietario che abbia acquisito</p>										

	<p>sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4 <i>ter</i>, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4 <i>ter</i>.</p> <p>3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia; b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; e) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c); <p>5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94 nonché ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data dell'accertamento della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.</p>	<p>la residenza in Italia, entro tre mesi dall'ottenimento della stessa.</p> <p>Il <u>comma 2</u> sancisce l'obbligo, per il residente in Italia che circola sul territorio nazionale con un veicolo immatricolato in uno Stato estero di cui non è l'intestatario, di avere a bordo un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario secondo le norme vigenti, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Introduce inoltre l'obbligo di chiedere la registrazione in apposito elenco tenuto dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).</p> <p>Il <u>comma 3</u> detta disposizioni sulle targhe di immatricolazione dei veicoli esteri ammessi a circolare sul territorio nazionale.</p> <p>Il <u>comma 4</u> introduce delle deroghe alla disciplina prevista dai primi due commi, per i cittadini residenti nel Comune di Campione d'Italia, per il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, per il personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari e per i loro familiari conviventi all'estero.</p> <p>I <u>commi 5, 6 e 7</u> intervengono sull'apparato sanzionatorio.</p> <p>Il <u>comma 1, lettera c)</u> inserisce un nuovo comma 4 <i>ter</i> nell'articolo 94 del Codice della strada, prevedendo la formazione, nell'archivio informatico del PRA gestito dall'ACI, di un elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta, nel caso di disponibilità oltre i 30 giorni nell'anno solare, la registrazione.</p> <p>Il <u>comma 1, lettera d)</u> riscrive l'articolo 132 del Codice della strada, concernente la circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero, di proprietà o condotti da persone residenti all'estero, prevedendo la possibilità di circolare liberamente</p>
--	--	--

Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le sanzioni dell'articolo 216”;

e) all'articolo 94, dopo il comma 4 *bis*, è inserito il seguente:

“4 *ter*. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 *bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.”;

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

“Art. 132

nel limite di un anno dall'ingresso sul territorio nazionale.

Il **comma 1, lettera e)** aggiunge un ultimo periodo al primo comma dell'articolo 196 del Codice della strada, con il quale anche la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo estero vestito, viene individuata come obbligata in solido per le violazioni commesse da altri con detto veicolo, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

Il **comma 2** regola l'entrata in vigore delle disposizioni.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

DF: Non si rilevano criticità

Le proposte hanno la finalità di prevenire ed eliminare le problematiche connesse alla circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero condotti da soggetti residenti nel territorio dello Stato (cd. esterovestizione). La predetta disciplina è stata introdotta di recente con l'art. 29 bis del D.L. n. 113/2018 al fine di contrastare tale fenomeno.

La norma di cui alla lettera e) che inserisce il comma ter all'articolo 94, del codice della strada nel prevedere l'istituzione, nell'archivio informatico del Pubblico registro automobilistico-PRA, gestito dall'ACI, di un apposito elenco ove annotare gli estremi di detti veicoli nonché quelli dei loro utilizzatori residenti in Italia, oltre ad assolvere alle finalità connesse alla sicurezza stradale, consente anche di arginare il fenomeno dell'elusione del pagamento della tassa automobilistica, offrendo un ulteriore strumento di controllo agli enti impositori. Vengono altresì stabilite delle esclusioni dall'applicazione della

	<p><i>Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia.</i></p> <p>1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93 <i>bis</i>, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.</p> <p>2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia sono ammessi a circolare per la durata del mandato.</p> <p>3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.</p> <p>4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.</p> <p>5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5 dell'articolo 93 <i>bis</i>.”;</p> <p>e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nei casi indicati dall'articolo 93 <i>bis</i>, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.”;</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93 <i>bis</i> entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.</p> <p>3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</p>	<p>normativa, diverse rispetto a quelle vigenti, e viene introdotto l'obbligo di chiedere la registrazione al PRA della disponibilità del veicolo estero di cui non si ha la proprietà quando la stessa supera i 30 giorni.</p> <p>Non si rilevano, pertanto, particolari criticità dal momento che tali disposizioni affiancano quelle di cui all'art. 51, comma 2 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in virtù del quale sono acquisiti al sistema del PRA anche i dati delle tasse automobilistiche resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Per il resto le modifiche normative che si intendono introdurre non coinvolgono la materia tributaria e pertanto non si hanno particolari osservazioni ulteriori da formulare al riguardo. In merito all'efficacia della presente proposta di contrasto dei fenomeni elusivi, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, si rinvia alle valutazioni del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che con proprie circolari ha chiarito i termini di applicazione dell'articolo 93 del codice della strada che si vuole modificare.</p> <p>Si fa rilevare che le medesime proposte in esame figurano all'art.7 dello schema di disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea legge europea 2019-2020 V e VI diramazione in ordine alle quali la scrivente ha già fornito il proprio parere, peraltro in termini identici alle osservazioni sopra formulate.</p>
--	---	---

La norma reca “*Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero*” finalizzate a semplificare la disciplina della ed “estero-vestizione veicolare.

L'intervento, al comma 1, lett. a), dispone la modifica dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) — come novellato dall'articolo 29 *bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 — che, prevedendo il divieto per i residenti nel territorio nazionale da oltre 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all'estero (ed. estero-vestizione), ha sollevato numerose critiche, sia da parte pubblica che privata.

In particolare, vengono abrogati i commi 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quater*, 7 *bis* e 7 *ter* dell'articolo 93.

Il comma 1 *bis*, nella formulazione vigente, vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo quanto previsto dal comma 1 *ter* per taluni casi di veicoli concessi in *leasing*, locazione o comodato da impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che non abbiano stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.

Il comma 1 *quater* prevede che, al solo fine di condurre il veicolo oltre il confine, l'intestatario dello stesso chieda all'ufficio competente della Motorizzazione civile il rilascio di un foglio di via e della relativa targa (ai sensi dell'articolo 99 del Codice della strada), previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere che, successivamente, verranno restituiti dalla suddetta Motorizzazione ai competenti uffici dello Stato estero che li ha rilasciati.

I commi 7 *bis* e 7 *ter* recano le sanzioni concernenti, rispettivamente, la violazione del divieto di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero e l'inosservanza delle disposizioni su *leasing*, locazione e comodato.

L'introduzione di tale disciplina ha consentito di dare un positivo riconoscimento ad un fenomeno, quello della estero-vestizione dei veicoli con la re-immatricolazione in Italia di un cospicuo numero di veicoli “estero vestiti”, che circolavano regolarmente nel territorio dello Stato eludendo le discipline fiscali, assicurative e stradali.

Fin dall'entrata in vigore dell'articolo 29 *bis* sono pervenute diverse segnalazioni, di iniziativa sia pubblica (Commissione europea, Ambasciate di Stati esteri — tra cui San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Romania, Slovenia —, enti pubblici ubicati in siti di frontiera) che privata (associazioni produttive, confederazioni lavorative e singoli cittadini), con le quali sono state poste all'attenzione alcune

criticità circa l'impatto negativo che le nuove norme "circolatorie" avrebbero avuto su talune categorie di persone fisiche e giuridiche, anche con riguardo a casi specifici, che non parevano rientrare nell'ambito delle deroghe tassativamente previste dal novellato assetto normativo.

Si tratta, in particolare, di peculiari situazioni per le quali nasce l'esigenza di un raccordo della normativa in questione con altre disposizioni, anche di carattere internazionale, non espressamente richiamate, tenendo in debita considerazione fattispecie (come le gare d'interesse storico o i rapporti di lavoro stagionali), che per la loro singolarità risultano particolarmente penalizzate dalla generalità e rigidità del divieto sigillato dal comma 1 *bis* del suddetto articolo 93.

Inoltre, la vigente formulazione del comma 1 *bis* dell'articolo 93, che vieta di circolare con un veicolo immatricolato all'estero a chi ha la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, ma non è proprietario dello stesso, appare in contrasto con la Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968 (ratificata dall'Italia con la legge 5 luglio 1995, n. 308). Quest'ultima, all'articolo 1, considera in circolazione internazionale sul territorio dello Stato, entro il limite temporale di un anno dal suo ingresso, il veicolo che, appartenga a persona residente fuori da detto Stato ovvero sia immatricolato all'estero, oppure vi sia temporaneamente importato.

Sotto altro profilo, è stato rilevato come le deroghe previste dal comma 1 *ter*, seppure introdotte secondo una logica di armonizzazione unionale – riconoscimento della libertà d'impresa e salvaguardia dei diritti lavorativi – di fatto estromettono dal campo di applicazione della norma alcune delle categorie soggettive che statisticamente più si avvalgono degli espedienti elusivi tipici dell'estero: vestizione veicolare (*leasing* o noleggio di veicoli immatricolati all'estero intestati a società straniere prive di sede in Italia, comodato e intestazione di vetture a società estera). La disciplina introdotta dall'articolo 29 *bis* del decreto legge n. 113/2018, infine, ha sollevato alcune perplessità anche in sede europea. La Commissione, infatti, pur condividendo in linea di principio la ratio della nuova normativa italiana dell'estero vestizione veicolare, volta alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale, ha tuttavia rilevato, con l'apertura del Caso Ares 2019/4793003, la mancanza di un'ulteriore ipotesi derogatoria, concernente casi e fattispecie riconducibili alla categoria del "prestito transfrontaliero dei veicoli a titolo gratuito".

Per tutti questi motivi, la lettera b) introduce un nuovo articolo, il 93 *bis*, nel d.lgs. n. 285/1992, destinato a costituire – mediante una soluzione generale e strutturale, resa più flessibile da talune giustificate eccezioni – l'architettura normativa in materia

di circolazione sul territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia.

Il comma 1 dell'articolo 93 *bis* introduce l'obbligo di immatricolazione in Italia dei veicoli con targa estera da parte del proprietario che abbia acquisito la residenza in Italia, entro tre mesi dall'ottenimento della stessa.

L'esigenza di fare chiarezza sull'immatricolazione di questi veicoli, prevedendo regole più restrittive che possano imporre l'obbligo di re immatricolazione nel Paese in cui il veicolo è effettivamente utilizzato, corrisponde ai principi europei, secondo i quali l'immatricolazione è il corollario naturale all'esercizio dei poteri fiscali, agevolando i controlli allo Stato membro di immatricolazione e agli altri Stati membri, poiché testimonia il pagamento delle tasse sugli autoveicoli.

La disposizione, attraverso l'obbligo di immatricolare entro tre mesi dall'acquisizione della residenza in Italia un veicolo di cui si abbia la proprietà, mira ad evitare che cittadini europei o stranieri residenti anagraficamente in Italia da più di tre mesi possano continuare ad utilizzare veicoli immatricolati a loro nome nei propri paesi di origine, rendendo complessa l'identificazione dell'effettivo responsabile della circolazione ed agevolando fenomeni di evasione fiscale e frodi assicurative.

Per i veicoli immatricolati in un Paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la modifica appare coerente con le norme comunitarie in materia, che prevedono un obbligo corrispondente per i veicoli che si trovano abitualmente nel territorio dello Stato in cui risiede il loro proprietario.

Per i veicoli immatricolati in altri Stati, invece, la norma proposta è in linea con le disposizioni delle Convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito, che ammettono la possibilità di circolare liberamente per un anno solo nel caso in cui si tratti di circolazione internazionale, cioè di circolazione di veicolo immatricolato in altro Stato a nome di persona che risiede nello stesso Stato.

Il comma 2, prima parte, sancisce l'obbligo, per il residente in Italia che circola sul territorio nazionale con un veicolo immatricolato in uno Stato estero di cui non è l'intestatario, di avere a bordo un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario secondo le norme vigenti, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Il concetto di disponibilità non è qui riferito esclusivamente al conducente del veicolo, bensì alla persona giuridica o fisica diversa dal conducente a favore del quale il proprietario del veicolo ne abbia ceduto la disponibilità. Le varie fattispecie di possesso, quali il prestito, la cessione temporanea, il comodato d'uso, la locazione nella sua più ampia accezione e forma, richiedono infatti una documentazione ufficiale che dia conto del trasferimento

della materiale disponibilità del veicolo. Nelle ipotesi di conduzione di veicoli stranieri da parte di conducenti non proprietari, è evidente che la documentazione attestante il titolo del possesso del veicolo risulta essere elemento indefettibile per qualificare come legittima la circolazione stradale sul territorio nazionale.

La seconda parte del comma 2, invece, introduce l'obbligo di chiedere la registrazione in apposito elenco tenuto dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), gestito dall'ente pubblico non economico denominato "Automobile club d'Italia" (ACI), della disponibilità del veicolo del quale non si ha la proprietà, quando questa superi i 30 giorni nell'anno solare (anche non continuativi). La norma mira a contrastare efficacemente l'elusione delle disposizioni amministrative e fiscali previste per la circolazione in Italia dei veicoli condotti da persone residenti ma appartenenti a soggetti non residenti nonché a semplificare i controlli da parte dagli organi di polizia stradale, con la previsione dell'esibizione del titolo di possesso del veicolo. E' prevista, inoltre, l'inversione dell'onere probatorio, mutuato dalla regolamentazione comunitaria del trasporto merci, in base al quale è il conducente del veicolo a dover provare la regolarità del possesso e dell'immatricolazione o registrazione dello stesso. A tal fine, viene espressamente statuito che il veicolo si considera immatricolato in Italia per tutto il tempo in cui risulta registrato nell'elenco dei veicoli immatricolati all'estero, la cui formazione è prevista dalla successiva lettera c).

Al fine di consentire il costante aggiornamento del predetto elenco, analoghe disposizioni sono state previste per l'ipotesi di cessazione della disponibilità temporanea del veicolo ovvero di variazione di residenza del soggetto che ne ha registrato la disponibilità, che devono essere comunicate tempestivamente al PRA dagli interessati.

Il comma 3 ricalca la formulazione da sempre presente nell'articolo 132, che detta disposizioni sulle targhe di immatricolazione dei veicoli esteri ammessi a circolare sul territorio nazionale. La riproposizione nei medesimi contenuti anche all'interno dell'art. 93 *bis* discende dalla modifica, introdotta dalla lettera d) che, intervenendo sull'articolo 132, regola esclusivamente la circolazione di veicoli immatricolati all'estero di proprietà o condotti da persone residenti all'estero.

Il comma 4 introduce delle deroghe alla disciplina prevista dai primi due commi, per i cittadini residenti nel Comune di Campione d'Italia, per il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, per il personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari e per i loro familiari conviventi all'estero.

Si tratta di deroghe “imposte” da previsioni legislative, che obbligano le suddette categorie pubblicistiche a mantenere la residenza in Italia, pur prestando servizio all'estero.

Con riferimento ai cittadini di Campione d'Italia, invece, la deroga è motivata dalla peculiare condizione sia geografica che giuridica di quel territorio, che costituisce una *exclave* italiana in Svizzera, ove vengono immatricolati con targa svizzera i veicoli dei cittadini italiani ivi residenti.

I commi 5, 6 e 7 intervengono sull'apparato sanzionatorio.

I commi 5 e 6 prevedono un regime diversificato per il proprietario e per il conducente non proprietario. Il proprietario residente che circola con un veicolo immatricolato all'estero senza provvedere all'immatricolazione in Italia entro tre mesi successivi all'acquisizione della residenza, è sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e alla misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo fino alla successiva immatricolazione (in alternativa all'immatricolazione, il proprietario può scegliere di portare il veicolo fuori del territorio dello Stato, chiedendo l'autorizzazione all'organo accertatore). Il conducente residente in Italia non proprietario, che non abbia a bordo idonea documentazione attestante il titolo di possesso, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, è soggetto al fermo amministrativo del veicolo fino all'esibizione del documento.

Il comma 7 prevede, inoltre, che la circolazione sul territorio nazionale con un veicolo non registrato nell'elenco di cui al comma 4 *ter* dell'articolo 94 (di cui si parlerà dettagliatamente in seguito), sia soggetta a una sanzione amministrativa e al ritiro della carta di circolazione, restituita soltanto dopo aver adempiuto alle prescrizioni omesse.

In tale ipotesi (veicolo estero condotto da persona non proprietaria, ma residente in Italia), se si accerta che il proprietario del veicolo è anch'esso residente sul territorio nazionale, oltre alle sanzioni di cui al comma 5 per il conducente, troveranno applicazione nei suoi confronti anche le sanzioni di cui al comma 4, con conseguente obbligo di immatricolazione o di lasciare il territorio dello Stato.

La lettera c) inserisce un nuovo comma 4 *ter* nel corpo dell'articolo 94 del Codice della strada, prevedendo la formazione, nell'archivio informatico del PRA gestito dall'ACI, di un elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta, nel caso di disponibilità oltre i 30 giorni nell'anno solare, la registrazione. Si applica la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187, recante norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Più in dettaglio, il nuovo elenco viene formato nell'archivio informatico del PRA, garantendo anche tutte le finalità già previste dall'articolo 51, comma 2 *bis* del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Con il comma 2 bis, in particolare, si è stabilito che nel sistema informativo del PRA siano inseriti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. È previsto altresì che l'Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome provvedano a far confluire, in modo simultaneo e sistematico, i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel predetto sistema informativo e che ai medesimi soggetti siano resi disponibili i dati confluiti nell'archivio integrato nel sistema del PRA.

L'esigenza è quella di prevedere che il veicolo con targa di immatricolazione estera, nella disponibilità di persona diversa dal proprietario avente residenza legale nel territorio dello Stato italiano, che circola per un periodo superiore a 30 giorni, venga trascritto a cura di quest'ultimo in un apposito elenco, che verrebbe formato nel PRA, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 94, comma 4 *bis*, del Codice della strada, per i veicoli "nazionali".

In sintesi, con la lettera c), viene stabilito che il veicolo immatricolato all'estero che circola stabilmente in Italia, debba essere trattato come quello immatricolato in Italia, anche senza imporre l'obbligo di immatricolazione nazionale, in modo da evitar qualsiasi disparità di trattamento tra un veicolo "italiano" locato per più di 30 giorni, soggetto *ope legis* alla registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli, e un veicolo "straniero", nelle stesse condizioni d'uso, che circola stabilmente in Italia. Inoltre, tale soluzione assicura l'applicazione al veicolo estero "registrato" del regime fiscale e tributario previsto per i veicoli immatricolati in Italia, oltre che delle norme del Codice della Strada, come ad esempio quelle relative all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile.

L'adempimento si realizzerebbe mediante esibizione, oltre che della carta di circolazione estera contenente i dati del veicolo anche ed essenzialmente della documentazione in originale relativa al titolo del possesso avente data certa, che deve essere disponibile anche in lingua italiana ovvero sostituita da traduzione giurata.

Questa documentazione, attestante il titolo di possesso e i documenti relativi all'avvenuta registrazione nell'elenco di cui al nuovo comma 4 ter, deve essere eustodita a bordo del veicolo ed esibita, unitamente alla carta di circolazione

originale, agli appartenenti agli organi di polizia stradale indicati nell'articolo 11 del Codice della strada.

~~La lettera d) riscrive l'articolo 132 del Codice della strada, concernente la circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero, di proprietà o condotti da persone residenti all'estero.~~

~~La disposizione, conformemente alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di circolazione internazionale, in un'ottica di coordinamento con la nuova disciplina recata dall'art. 93 bis, prevede la possibilità, per i veicoli immatricolati all'estero di proprietà o condotti da persone non residenti, di circolare liberamente nel limite di un anno dall'ingresso sul territorio nazionale.~~

~~Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà del personale straniero in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia sono ammessi a circolare per la durata del mandato.~~

~~Superati tali limiti temporali, la norma prevede l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 93 bis, consentendo, inoltre, al proprietario, di reimmatricolare il veicolo in Italia (ove abbia acquisito medio tempore la residenza), ovvero di munirsi di foglio di via per condurre il veicolo ai transiti di confine.~~

~~La lettera e) aggiunge un ultimo periodo al primo comma dell'articolo 196 del Codice della strada, con il quale nelle ipotesi previste dal nuovo articolo 93 bis, anche la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo estero vestito, viene individuata come obbligata in solido per le violazioni commesse da altri con detto veicolo, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.~~

~~La complessiva novella consente sia di contrastare efficacemente l'elusione delle disposizioni amministrative e fiscali previste per la circolazione nazionale dei veicoli, che di semplificare i controlli da parte degli organi di polizia stradale, con la previsione dell'esibizione del titolo di possesso del veicolo e, soprattutto, con la regola dell'inversione dell'onere probatorio. Quest'ultima, come già detto, è mutuata dalla regolamentazione europea del trasporto merci, secondo la quale è il conducente del veicolo a dover provare la regolarità del possesso e dell'immatricolazione o registrazione dello stesso.~~

~~Il comma 2 regola l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, dell'istituendo articolo 93 bis, prevedendo che le stesse trovino applicazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.~~

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, statuendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate, pertanto, provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA

La norma, recante "Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero", prende le mosse dalla necessità di rimodulare la disciplina della c.d. "estero vestizione" al fine di renderla effettivamente applicabile, salvaguardando il rispetto di norme del diritto unionale o derivanti da accordi internazionali.

Tali obiettivi sono raggiunti prevedendo, tra l'altro, la conferma dell'obbligo di immatricolazione in Italia dei veicoli con targa estera da parte del proprietario che abbia acquistato la residenza in Italia, nonché l'obbligo di registrazione presso un apposito elenco tenuto dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), dei veicoli di proprietà di soggetti terzi che circolano in Italia per un periodo superiore a 30 giorni.

Scopo della proposta normativa è migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso un potenziamento delle attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale.

L'intervento non implica nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Peraltro, si evidenzia che l'obbligo di immatricolazione o di indicazione dell'utilizzatore dei veicoli immatricolati all'estero che, di fatto, circolano in Italia, consente di avere maggiori ricavi derivanti dal pagamento dei tributi previsti dalla normativa fiscale, nonché dalle sanzioni notificate ai proprietari dei veicoli stessi per le violazioni al codice della strada.

Per i veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi dello stesso art. 93 bis, è prevista, senza oneri per l'Erario, l'istituzione, presso l'archivio informatico del P.R.A., di un elenco disciplinato dall'art. 94, comma 4 ter, contestualmente introdotto, gestito dall'ente pubblico Automobile Club d'Italia (ACI) e destinato a svolgere la funzione di base informativa per le finalità di cui all'art. 51, comma 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>Il processo di gestione prevede un'istanza presentata dall'utente interessato presso un Ufficio Provinciale del PRA o presso un'agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, contenente una serie di informazioni necessarie alla compilazione del citato elenco, tra cui l'acquisizione dei dati forniti e la scansione dei documenti di corredo, con la sottoscrizione mediante firma digitale di tutti i documenti.</p> <p>Le informazioni contenute nell'elenco saranno rese disponibili alle Regioni, all'Agenzia delle Entrate e agli organi di polizia, con collegamenti telematici diretti.</p> <p>Ai PRA, cui sono demandati già oggi una serie di compiti istituzionali, viene garantito un autonomo equilibrio economico finanziario per i servizi svolti, in rapporto ai costi effettivamente sostenuti per l'espletamento degli stessi, attraverso il pagamento di un emolumento corrisposto direttamente dai soggetti richiedenti la registrazione. Ciò anche in funzione di ulteriori e progressive iniziative di semplificazione e digitalizzazione, in linea con le prescrizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con gli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale Nazionale.</p> <p>Tale modello gestionale ha finora garantito l'equilibrio economico/finanziario e ha consentito l'ampliamento e il miglioramento dei servizi offerti rispetto ai compiti istituzionali assegnati, senza oneri a carico dello Stato.</p> <p>Adottando lo stesso modello organizzativo, che prevede il pagamento di un emolumento già stabilito per le analoghe formalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013, da porre a carico dell'utilizzatore del servizio, si provvede alla copertura dei costi da sostenersi per la realizzazione e la successiva gestione del servizio stesso, senza oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>9. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</p> <p>Mail ULE 1.05.2020 ore 9.05</p>	<p>Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è aggiunto il seguente:</p> <p>“Art. 83 bis (Protocolli di legalità)</p> <p>Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, allo scopo di estendere l'ambito di applicazione della documentazione antimafia di cui all'articolo 84.</p> <p>I protocolli di cui al comma 1 possono essere sottoscritti anche con imprese, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, nonché con associazioni maggiormente</p>	<p>La disposizione introduce il nuovo articolo 83 bis del Codice antimafia, con l'intento di approntare efficaci misure di contrasto agli illeciti delle organizzazioni criminali, in occasioni legate alle fasi emergenziali e postemergenziali. In particolare, la norma introduce lo strumento dei protocolli di legalità, che il Ministero dell'Interno può sottoscrivere, oltreché con i soggetti istituzionali (già individuati dall'articolo 83), anche con imprese di rilevanti dimensioni, nonché con associazioni maggiormente</p>

	<p>rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e sono finalizzati a consentire il rilascio della documentazione antimafia su richiesta dei soggetti privati specificamente individuati.</p> <p>La documentazione rilasciata ai sensi del presente articolo esplica i suoi effetti nel rispetto delle previsioni del presente codice. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (white list) equivale al rilascio dell'informazione antimafia.</p> <p>I protocolli disciplinano le procedure attuative e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità per la richiesta ed il rilascio della documentazione antimafia; b) le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione dei protocolli stessi; e) la tipologia e l'entità dell'eventuale contribuzione logistico-strumentale e finanziaria da richiedere al soggetto privato a beneficio del quale viene rilasciata la documentazione antimafia, nonché le modalità di corresponsione della stessa. <p>Nel caso in cui la contribuzione prevista dal comma 4 lettera e), sia di natura finanziaria, le somme relative sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", nell'ambito della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" dello stato di previsione del Ministero dell'interno."</p> <p>Relazione illustrativa</p> <p>Il superamento delle ricadute economiche negative, riconducibili, in via diretta e non, agli effetti connessi alle misure assunte al fine di prevenire e contenere l'emergenza pandemica da COVID-19 impone l'adozione di mirate cautele volte a sventare il rischio di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale.</p> <p>In tale quadro si colloca la previsione recata dal nuovo articolo 83 bis del Codice antimafia, che persegue l'intento di approntare efficaci misure di contrasto agli illeciti "appetiti" delle organizzazioni criminali, in considerazione anche del loro tradizionale interesse alle occasioni di profitto legate alle fasi emergenziali e postemergenziali.</p> <p>La norma, che risponde anche ad esigenze sistematiche sorte a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 452/2020, introduce</p>	<p>rappresentative a livello nazionale di categorie produttive.</p> <p>È inoltre sancita l'equiparazione, agli effetti dell'informazione antimafia liberatoria, dell'iscrizione dell'operatore economico nella "white list" dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori.</p> <p>Si prevede altresì che i protocolli di legalità disciplinino i loro profili attuativi, tra cui, in particolare, le modalità per la richiesta ed il rilascio della documentazione antimafia, le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione dei protocolli stessi, la tipologia e l'entità dell'eventuale contribuzione logistico-strumentale e finanziaria che potrà essere richiesta al soggetto privato a beneficio del quale viene rilasciata la documentazione antimafia, nonché le modalità di corresponsione della stessa.</p> <p>Qualora tale contribuzione fosse di natura finanziaria, le somme relative dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.</p>
--	---	---

nel codice antimafia lo strumento dei protocolli di legalità, che il Ministero dell'Interno può sottoscrivere, oltreché con i soggetti "istituzionali" (individuati dall'articolo 83 del Codice antimafia), anche con imprese di rilevanti dimensioni, nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia, previste dalla vigente legislazione, anche a fattispecie eccedenti sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo quelle oggi prese in considerazione dalla legge.

La disposizione, al fine di fugare possibili incertezze interpretative, chiarisce che la documentazione rilasciata in attuazione del presente articolo esplica i suoi effetti nel rispetto delle previsioni del Codice antimafia e sancisce formalmente il principio — invero, già desumibile da una lettura "sistematica" delle norme — dell'equiparazione, agli effetti propri dell'informazione antimafia liberatoria, dell'iscrizione dell'operatore economico nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (white list).

——— E' inoltre previsto che i protocolli di legalità disciplinino i loro profili attuativi, tra cui, in particolare, le modalità per la richiesta ed il rilascio della documentazione antimafia, le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione dei protocolli stessi, la tipologia e l'entità dell'eventuale contribuzione logistico-strumentale e finanziaria che potrà essere richiesta al soggetto privato a beneficio del quale viene rilasciata la documentazione antimafia, nonché le modalità di corresponsione della stessa.

E', infine, stabilito che, qualora la predetta contribuzione fosse di natura finanziaria, le somme relative dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", nell'ambito della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, così da poter entrare con la maggiore celerità possibile tra le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione che si fa carico della procedura.

Relazione tecnica

——— La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p align="center">MUR</p>		<p>Parere preliminare contrario RGS: Al riguardo, per quanto di competenza, in via preliminare si fa presente che le proposte recanti oneri per la finanza pubblica potranno essere valutate nell'ambito delle risorse che saranno eventualmente rese disponibili per fronteggiare l'emergenza sanitaria, solo se effettivamente connesse a tale emergenza o alle esigenze di ripartenza dell'economia. Pertanto, si esprime sin d'ora parere contrario sulle proposte onerose estranee alle predette finalità, in assenza di idonea copertura finanziaria.</p>
<p><i>1. (Misure di sostegno all'attività della ricerca)</i></p> <p>Mail ULE 23.04.2020 ore 17.37 (Nuova formulazione) Mail ULE 4 maggio 2020 13:05 (ulteriore nuova versione)</p> <p>Parere RGS: mail ULE 27.04.2020 ore 11.53 (RDP 7174)</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 22.28</p>	<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 591 e 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università ed agli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per i quali resta fermo l'obbligo di versamento di cui all' articolo 1, comma 594, della legge n. 160 del 2019.</p> <p>2. Nelle more di una revisione dei decreti di natura non regolamentare di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il Ministero dell'Università e della Ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti ministeriali 26 luglio 2016, n.593, 26 luglio 2016, n.594 e 18 dicembre 2017, n.999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.</p> <p>RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Il comma 1, reca deroghe, a beneficio delle università e gli enti di ricerca, ai nuovi limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi, per il triennio 2020-2022, introdotti dalla Legge n. 160 del 2019. La disposizione è particolarmente urgente poiché le nuove esigenze determinate dalla emergenza COVID hanno dimostrato l'impellente necessità che gli EPR, proprio per la natura dell'azione da essi svolta, debba prescindere – fermi restando gli obiettivi di risparmio per la finanza pubblica, che con la presente disposizione vengono confermati – da una eccessiva rigidità.</p>	<p>Il comma 1 reca, una deroga per le università e gli enti di ricerca, ai nuovi limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi, per il triennio 2020-2022, con riferimento al livello medio di spesa registrato negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018.</p> <p>Il comma 2, nell'ambito della partecipazione italiana a progetti europei, si anticipa la fase dell'ammissione al finanziamento in un momento antecedente alla nomina dell'Esperto Tecnico Scientifico (ETS), che normalmente richiede un minimo di 5 mesi di tempo.</p> <p>I beneficiari non dovranno più attendere la nomina dell'ETS per avviare l'iter di contrattualizzazione. Tale scelta, consentirebbe ai partner italiani di avviare le proprie attività in sincronia con i partner stranieri.</p> <p>Il comma 4 introduce una facoltà transitoria, per il periodo di emergenza, che consente agli EPR e alle università di poter proseguire le procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché quelle per il conferimento di assegni di ricerca già avviate, in modalità telematica.</p>

Il **comma 2** mira ad allineare alle “migliori pratiche” europee la normativa per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, onde consentire ai partner italiani una più efficace e spedita partecipazione a detti progetti. Nello specifico, si intende anticipare la fase dell’ammissione al finanziamento in un momento antecedente alla nomina dell’Esperto Tecnico Scientifico (ETS) rispetto alla normativa attuale che prevede la preventiva nomina del ETS, la quale, normalmente richiede un minimo di 5 mesi di tempo. Con l’anticipazione del decreto di ammissione al finanziamento sulla base delle graduatorie internazionali – per le quali il MUR concorre nella fissazione dei criteri di valutazione e di eleggibilità – i beneficiari non dovranno più attendere la nomina dell’ETS per avviare l’iter di contrattualizzazione. Tale scelta, consentirebbe ai partner italiani di avviare le proprie attività in sincronia con i partner stranieri, evitando rallentamenti per l’intero consorzio e, soprattutto, garantendo ai partner pubblici (università ed enti pubblici di ricerca) la possibilità di anticipare le spese del progetto. Soltanto successivamente al decreto di ammissione verrà nominato l’ETS che si occuperà della cd fase “in itinere” per la valutazione ed il monitoraggio scientifico sullo stato di avanzamento del progetto.

RELAZIONE TECNICA:

Con riferimento al **comma 1**, la deroga all’articolo 1, comma 591, della Legge n. 160 del 2019 concernente le spese per l’acquisto di beni e servizi, per il triennio 2020-2022, al livello medio di spesa registrato negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poichè resta comunque fermo il parametro di risparmio previsto all’ articolo 1, comma 594, della legge n. 160 del 2019. Con riferimento alla deroga al comma 610 della citata legge 160/2019 si fa presente che la stessa può configurare solo un mancato risparmio che, tuttavia, non può essere quantificato. D’altronde nella stessa relazione tecnica del comma 610, art. 1, della legge di bilancio 2019, non vengono scontati risparmi sui saldi di finanza pubblica, essendo verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, anche la deroga prevista, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dal **comma 2**, avendo natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Parere contrario RGS

Comma 1 (nella nuova versione tale disposizione non è più presente) si prevede l’incremento di 30 milioni di euro per l’anno 2020 dello stanziamento ordinario destinato al Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca (FOE). Nella relazione illustrativa la richiesta viene motivata dalla finalità di incentivare la ricerca di interventi e misure volte al superamento del grave contesto emergenziale.

Al riguardo, si segnala l’estraneità della proposta normativa con la situazione di emergenza coronavirus (nonostante la generica finalizzazione in relazione illustrativa), che non può trovare copertura finanziaria nell’ambito delle risorse che saranno rese disponibili per fronteggiare la predetta emergenza. Pertanto, trattandosi di proposta onerosa, si esprime **parere contrario in assenza di idonea copertura finanziaria.**

Comma 2 (nella nuova versione è comma 1) prevede la non applicazione agli Enti pubblici di ricerca del comma 591, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; resta fermo però l’obbligo del versamento dei risparmi di spesa al Bilancio dello Stato, di cui al comma 594 della citata legge di stabilità.

Si prevede, in particolare, la non applicabilità della norma che contiene limitazioni per le spese di acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La relazione illustrativa afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché resta fermo il parametro di risparmio previsto dall’articolo 6, comma 21, del

		<p>decreto-legge n. 78 del 2010. Inoltre, nella relazione illustrativa si evidenzia che la deroga è limitata al triennio 2020-2022 ma tale precisazione non è contenuta nell'articolato.</p> <p>Al riguardo, si fa presente che la norma che si intende disapplicare per gli enti di ricerca si inserisce nel quadro di revisione e semplificazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica succedutesi nel tempo definito dalla legge di bilancio 2020, che ha sostituito i vincoli fissati sulle singole voci di spesa con un tetto unico sulla macrocategoria "spesa per acquisto di beni e servizi" garantendo agli enti la possibilità di ripartire in piena autonomia le risorse fra le singole voci di spesa ed ha ricondotto la pluralità dei versamenti dovuti dagli enti, per le diverse norme di contenimento della spesa disapplicate, ad un versamento da effettuare su un unico capitolo di entrata del Bilancio dello Stato. La deroga dall'applicazione della norma di cui al comma 591 della legge n. 160/2019 contrasta con le finalità che la legge di bilancio 2020 (commi 590-602) ha inteso perseguire in termini di semplificazione del complesso prescrittivo inerente alle misure di contenimento della spesa pubblica e farebbe venir meno l'unica misura di contenimento della spesa per consumi intermedi prevista dalla legge di bilancio 2020.</p> <p>Tanto premesso, non tralasciando di segnalare che la deroga è suscettibile tra l'altro di comportare effetti emulativi da parte delle altre amministrazioni destinatarie della norma medesima, si esprime parere contrario.</p> <p>Comma 3 (nella nuova versione è comma 2) prevede una deroga generalizzata all'attuale disciplina attuativa per l'ammissione ai finanziamenti del Fondo per gli investimenti in</p>
--	--	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		<p>ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n.593.</p> <p>Al riguardo, si ritiene che la formulazione della disposizione renda la deroga troppo ampia e generica, a differenza di quanto riportato in relazione illustrativa di consentire l'ammissione al finanziamento in un momento antecedente alla nomina dell'Esperto Tecnico Scientifico (ETS)</p>
<p>2. (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, per l'abilitazione scientifica nazionale e per gli accreditamenti Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici)</p> <p>Mail ULE 23.04.2020 ore 17.37 (nuova versione)</p> <p>Mail ULE 4 maggio 2020 13:05 (ulteriore nuova versione)</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 22.28</p>	<p>1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al periodo precedente individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.</p> <p>2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accredito definitivo o provvisorio concesso, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute, 13 giugno 2017, n. 402, per l'anno accademico 2018/2019 alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accredito ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, nonché quelle che hanno ottenuto l'accredito provvisorio, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'Università</p>	<p>Il comma 1 consente al MUR di possa disporre, su richiesta dei relativi ordini o collegi professionali, modalità alternative o semplificate per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>Il comma 2 introduce modalità semplificate per l'accredito delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici.</p> <p>Il comma 3 precisa che gli incarichi individuali a tempo determinato da conferire ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, previsti dal DL 18 del 2020, hanno la durata di 6 mesi, e se ne disciplina l'eventuale proroga.</p>

e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, formata da sette componenti, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. I componenti della commissione sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca nell'ambito dei membri dell'Osservatorio nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2015, n.195 sulla base delle designazioni previste dall'articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, in modo tale che vi sia un componente per ciascuna categoria di cui alle lettere a), b), c) e d), del citato comma 3 e due componenti per la categoria di cui alla lettera e). Il coordinatore del comitato è nominato d'intesa fra il Ministro della salute ed il Ministro dell'università e della ricerca. Per la partecipazione al comitato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

3. All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: “per la durata di sei mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.”

b) L'ultimo periodo è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al **comma 1** si intende introdurre misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si prevede che il Ministero dell'Università e della Ricerca possa disporre, sulla base della richiesta proveniente dagli organismi nazionale dei relativi ordini o collegi professionali, modalità alternative e/o semplificate per le prove ancora da svolgersi. Nel caso in cui – in ragione del protrarsi dello stato di emergenza e lo stato di avanzamento dello specifico esame di stato – sia richiesta la riduzione del numero

delle prove previste dalle disposizioni vigenti (la maggior parte delle quali sono indicate in un atto di natura regolamentare, il DPR 328 del 2001), il decreto del Ministro dovrà in ogni caso assicurare l'omogeneità dello svolgimento delle prove ed il rispetto dei principi comunitari in materia.

Il **comma 2** reca una disposizione particolarmente urgente, finalizzata a consentire in questo periodo di obiettiva complessità dell'azione amministrativa, modalità semplificate per l'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, in ragione della mancata costituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In ragione dell'urgenza determinata dalla necessità di non far mancare l'offerta formativa per il prossimo anno accademico, si prevede innanzitutto una proroga degli accreditamenti già disposti per il decorso anno accademico. Per consentire comunque una valutazione delle Scuole di specializzazione che in occasione della scorsa valutazione avevano avuto esito negativo – o il solo accreditamento provvisorio – si dispone che venga costituito un comitato più “snello” rispetto all'Osservatorio, i cui componenti sono comunque individuati nel suo seno, col compito di rivalutare le predette Scuole. La necessità di tale rivalutazione è determinata dal fatto che tali Scuole, sulla base dello scorso giudizio, hanno, nella maggior parte dei casi, proseguito nella loro attività di adeguamento organizzativo, investendo nel raggiungimento degli standard richiesti. Peraltro, il possibile accreditamento di nuove Scuole avrebbe l'effetto positivo di allargare la rete formativa a beneficio della ricettività di un maggior numero di contratti di specializzazione.

Il **comma 3** interviene sul meccanismo di conferimento degli incarichi a tempo determinato, ed a tempo pieno, inserito in conversione al DL 18/2020, introducendo un ulteriore elemento a tutela della continuità del percorso formativo degli specializzandi coinvolti in tale misura. Tenuto conto che, come detto, gli incarichi in parola hanno durata massima pari ad un anno e consistono in un impegno a tempo pieno, risulta necessario far sì che tali contratti siano portati alla durata di 6 mesi e che gli stessi possano essere prorogati solo in esito alla stipula degli accordi tra le Regioni e le Università in merito alle modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Si tratta, dunque, di misura posta a presidio della continuità del percorso formativo degli specializzandi i quali, grazie al rispetto del menzionato accordo, sono messi in condizione di svolgere attività utili alla funzionalità del Servizio Sanitario nazionale

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>in questa fase di emergenza e, allo stesso tempo, coerenti con il rimanente percorso didattico relativo alla propria branchia di specializzazione.</p> <p>RELAZIONE TECNICA</p> <p>Le disposizioni del presente articolo sono di carattere ordinamentale, per cui dalla loro applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Con particolare riferimento al comma 2, la disposizione precisa che, al pari di quanto già previsto per l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Tenuto conto che il Comitato avrà una composizione di 7 membri, invece dei 15 previsti per l'Osservatorio, dall'applicazione della disposizione in parola deriverà un risparmio di spesa rispetto a quello previsto a legislazione vigente.</p>	
<p>3. (Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)</p> <p>Mail ULE 23.04.2020 ore 17.37 (Nuova formulazione)</p> <p>Mail ULE 4 maggio 2020 13:05 (ulteriore nuova versione)</p> <p>Parere RGS: mail ULE 27.04.2020 ore 11.53 (RDP 7174)</p> <p>Mail Simonetti 04.05.2020 ore 22.28</p>	<p>1. Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è incrementato di 70 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza. Per gli appalti relativi all'acquisizione dei servizi e delle forniture di cui al presente comma le Università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca possono utilizzare, in via eccezionale, procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p> <p>3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l'anno 2020, di 170 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori</p>	<p>Il comma 1 incrementa il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca di 70 milioni di euro, prioritariamente finalizzati alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza. Per l'acquisto di beni e servizi i predetti enti possono utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando.</p> <p>Il comma 2 estende le disposizioni che prevedono semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca (esonero a ricorrere alle convenzioni-quadro, al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA), all'utilizzo della rete telematica, agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a.) all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle</p>

delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università.

4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di **40 milioni** di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.

5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificata dall’art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, iscritti all’ultimo anno, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall’art. 8, comma 1, del citato Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 è differito, per l’anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), della [Legge](#) 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di **20 milioni**.

6. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di un anno. Conseguentemente, per i medesimi rapporti di cui al periodo precedente, la durata complessiva di cui all’art. 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di un anno.

7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “A decorrere dall’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2023”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

In considerazione della grave crisi economica e sociale causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessaria l'attivazione di una serie di

istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Il **comma 3** incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per l’anno 2020, di **170 milioni di euro**.

Il **comma 4** incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, per l'anno 2020, di **40 milioni** di euro, prioritariamente finalizzati al sostegno degli interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio.

Il **comma 5** incrementa di **20 milioni**, per l’anno 2020, il fondo di finanziamento ordinario delle università, per gli interventi destinati ai dottorandi titolari di borse di studio.

Il **comma 6** proroga di un anno la durata complessiva degli assegni di ricerca in essere alla data del 9 marzo 2020.

Il **comma 7** fa decorrere dal 2023 anziché dal 2021 la disposizione che prevede il MUR possa disporre penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato nei confronti delle Università statali non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente.

Parere contrario RGS + rinvio DAG

comma 1 prevede un ulteriore incremento di **50 milioni di euro (nella nuova versione si incrementa di 70 mil. di euro)** del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica

	<p>interventi finalizzati a supportare le esigenze di studenti, dottorandi e ricercatori affinché sia garantito il diritto allo studio e siano rimossi gli ostacoli legati alle nuove forme di didattica a distanza (<i>digital divide</i>).</p> <p>Il presente articolo mira a introdurre le misure di sostegno necessarie alle istituzioni universitarie, AFAM ed agli Enti pubblici di ricerca, per affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto.</p> <p>Le disposizioni in esame sono pertanto finalizzate, innanzitutto, a destinare maggiori risorse all'intero comparto dell'Istruzione superiore e della ricerca, tramite il necessario potenziamento degli strumenti già predisposti con il decreto-legge "Cura Italia" (comma 1) e dei fondi ordinari di finanziamento (FFO e FIS ai commi 3 e 4), al fine di supportare le esigenze degli studenti e dei ricercatori che potrebbero subire ripercussioni negative dallo stato di crisi.</p> <p>In coerenza ed in continuità con le misure fino ad ora adottate nell'ambito della ricerca, inoltre, si introducono norme di proroga in favore dei dottorandi (comma 5) e degli assegnisti di ricerca (comma 6) per garantire il recupero delle attività sospese e la continuità in un settore strategico per la ripartenza del Paese, nonché misure di carattere ordinamentale (commi 6 e 7) finalizzate a rendere possibile, attraverso le semplificazioni ivi indicate, il raggiungimento degli obiettivi connessi alle linee di finanziamento introdotte dal presente articolo</p> <p>In particolare:</p> <p>La disposizione di cui comma 1 incrementa di 70 milioni di euro il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" istituito con l'articolo 100, co. 1, del DL 18/2020 (Cura Italia), con la specifica finalizzazione delle risorse al sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'acquisto di dispositivi digitali, l'accesso da remoto a banche dati e risorse bibliografiche e l'accesso a piattaforme digitali per la ricerca e la didattica a distanza. L'incremento, dunque, è volto a colmare il divario digitale emerso in fase di prima applicazione della didattica a distanza, in modo da garantire in maniera uniforme e diffusa l'erogazione dei servizi agli studenti e consentire a tutti di proseguire il percorso formativo, evitando che la ridotta consistenza iniziale del Fondo produca misure meramente frammentarie e di scarso impatto. Si chiarisce, inoltre, che per gli acquisti dei relativi beni e servizi le amministrazioni interessate – anche in considerazione dell'estrema urgenza connessa alle finalità degli acquisti medesimi – possano invocare la disposizione dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che, invero, consente modalità</p>	<p>musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.</p> <p>Al riguardo, si rinvia a quanto riportato in premessa con riferimento alla copertura finanziaria. Dal punto di vista tecnico, va specificato che l'incremento dello stanziamento è "<i>per l'anno 2020</i>".</p> <p>Comma 2 (la nuova versione del comma 2 ha altro contenuto) prevede un ulteriore incremento di 20 milioni di euro del Fondo di cui al comma 1 a beneficio delle sole Università che sono sede, per l'anno 2020, del concorso per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ai fini dell'acquisto dei dispositivi digitali necessari allo svolgimento delle prove di concorso, al termine delle quali i predetti dispositivi sono messi a disposizione, in comodato d'uso, degli studenti meno abbienti.</p> <p>Al riguardo, si rinvia a quanto riportato in premessa con riferimento alla copertura finanziaria. Dal punto di vista tecnico, va specificato che l'incremento dello stanziamento è "<i>per l'anno 2020</i>".</p> <p>Il comma 3 è finalizzato a garantire al maggior numero di studenti l'esonero dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 6, pertanto prevede un ulteriore incremento pari a 250 milioni di euro (nella nuova versione 170 mil.) del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Il comma</p>
--	---	--

	<p>semplificate per lo svolgimento della gara (senza previa pubblicazione del bando) per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili.</p> <p>Il comma 2 è finalizzato ad autorizzare le università statali e le istituzioni AFAM a procedere all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, facendo ricorso al mercato attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip. Le università e le istituzioni AFAM, quindi, potranno effettuare gli acquisti suindicati, in deroga all'obbligo di provvedere agli approvvigionamenti esclusivamente attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali, non solo nel caso – già previsto dalla normativa vigente – di acquisti funzionalmente destinati all'attività di ricerca e terza missione, ma anche per gli acquisti dei medesimi beni destinati all'attività didattica. L'Amministrazione, per effettuare gli acquisti potrà usare il portale Consip (MEPA) con gli strumenti RdO (richiesta di offerta), trattativa diretta, ordine diretto di acquisto, se sottosoglia, nonché con le procedure previste dal codice dei contratti, sempre tramite il portale, se sopra soglia. La norma in esame, assolutamente indispensabile in ragione delle attività che le istituzioni di formazione superiore stanno svolgendo in questo momento di emergenza, colma, in ogni caso, anche la lacuna normativa dell'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, che non aveva previsto tale agevolazione anche per gli acquisti funzionalmente destinati alla didattica che attualmente rivestono un'importanza notevole per il prosieguo delle attività.</p> <p>Il comma 3 reca un incremento di 170 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per il solo anno 2020, al fine di consentire di individuare ulteriori casi di esonero o riduzione del contributo onnicomprensivo annuale a carico degli studenti. Con tale intervento, si intende liberare risorse all'interno dei bilanci degli atenei – attualmente gravate, peraltro in modo insufficiente, dalla copertura di quota parte della misura della c.d. no tax area all'attuale platea – al fine di favorire l'estensione delle provvidenze in parola al maggior numero di studenti, in ragione delle difficoltà connesse alla eccezionale congiuntura sfavorevole in atto.</p> <p>Al comma 4 si prevede un incremento pari a 40 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012), al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli. Detto incremento è finalizzato, innanzitutto, a colmare</p>	<p>4 prevede parimenti un ulteriore incremento dell'FFO di 40 milioni di euro per promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli.</p> <p>Al riguardo si rileva che le proposte in esame, simili ad altre già esaminate durante le sessioni di bilancio, non appaiono connesse al superamento dalla peculiare situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID 19, rivestendo piuttosto carattere generale e pertanto differibile. Ne consegue che l'onere non può trovare copertura finanziaria nell'ambito delle risorse che saranno rese disponibili per fronteggiare la predetta emergenza e si esprime parere contrario in assenza di idonea copertura finanziaria.</p> <p>Il comma 5 prevede che i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 iscritti all'ultimo anno, possano presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. A tal fine si prevede un ulteriore incremento di 20 milioni di euro del fondo di finanziamento ordinario delle università.</p> <p>Il successivo comma 6 prevede la proroga di un anno la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020. Conseguentemente, per i medesimi rapporti di cui al periodo precedente, la durata complessiva di cui all'art. 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di un anno.</p> <p>Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto, in mancanza di Relazione Tecnica, la proposta appare suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica non adeguatamente quantificati e privi di idonea copertura finanziaria.</p>
--	---	---

il *gap* attualmente esistente tra il numero di studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e gli effettivi percettori delle borse di studio: il che determina un'ingiustizia che nell'attuale stato di crisi risulterebbe particolarmente inopportuna. Si prevede inoltre che fino alla concorrenza dei fondi disponibili, si sostengano ulteriori interventi promossi dalle regioni per tutti quegli studenti che, a causa della situazione emergenziale in corso, risultino esclusi dalle graduatorie per non aver potuto conseguire in tempo utile i requisiti legati al merito.

Al **comma 5** si introduce una proroga di due mesi, a richiesta, a beneficio dei dottorandi titolari di borse di studio iscritti all'ultimo anno, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. A tal fine il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge 537/1993 è incrementato di 20 milioni di euro.

Il **comma 6** proroga di 1 anno la durata complessiva massima dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della Legge 240/2010, relativi al conferimento degli assegni per l'attività di ricerca. La norma è volta a garantire la possibilità che, in ragione della sospensione di talune attività connesse alla ricerca, le Università e gli Enti di ricerca reputino necessario prorogare la durata degli attuali contratti, al fine di consentire il recupero di quelle attività di ricerca inevitabilmente rallentate a causa del periodo di chiusura disposto per far fronte all'emergenza sanitaria.

Al **comma 7** si prevede il rinvio all'esercizio 2023 (fabbisogno realizzato nel 2022) dell'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto, a livello di comparto, del fabbisogno finanziario assegnato al Sistema universitario (articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145): ciò non solo alla luce della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare con la diffusione dell'epidemia da Covid-19 e delle conseguenti spese impreviste e indispensabili sostenute da parte degli Atenei ma, anche, in considerazione dell'acquisizione delle informazioni riferite alle spese per ricerca attraverso il sistema SIOPE+ che rendono necessario un biennio di sperimentazione per la costante e completa acquisizione delle informazioni; informazioni indispensabile ai fini del monitoraggio in corso d'esercizio da parte degli atenei e del Ministero dell'Università e della Ricerca. In questo modo si eviterebbe che, in un momento particolarmente delicato per le università statali, si aggiungano ulteriori criticità che potrebbero comprometterne il già precario equilibrio.

RELAZIONE TECNICA:

L'incremento del Fondo di cui al **comma 1**, già istituito con il DL 18/2020, risponde all'esigenza di dover integrare la dotazione iniziale, pari a 50 milioni di euro, in

In particolare, la proposta non appare strettamente connessa al superamento della peculiare situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID 19, assumendo piuttosto carattere generale con riferimento alla durata complessiva dei contratti con gli atenei. Ne consegue che l'onera recato dalla proposta non può trovare copertura finanziaria nell'ambito delle risorse che saranno rese disponibili per fronteggiare la predetta emergenza e si esprime **parere contrario in assenza di idonea copertura finanziaria.**

Si fa presente inoltre che la peculiare natura giuridica degli assegni di ricerca rileva anche ai fini delle norme sulla stabilizzazione del personale precario; pertanto andrebbe valutata opportunamente nell'ambito di specifiche iniziative sul pubblico impiego. Si ritiene comunque necessario, per i profili di carattere ordinamentale, acquisire sul punto anche le valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica

Il **comma 7** La proposta pertanto stabilisce uno slittamento temporale all'anno 2023 delle penalizzazioni economiche eventualmente applicabili, in termini di ripartizione delle risorse ordinarie, per gli atenei che non abbiano concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la proposta normativa non appare coerente con la necessità di attuare misure urgenti ed indifferibili per il contrasto alla diffusione del COVID 19.

	<p>considerazione del fatto che la richiesta di partenza, formulata in sede di istituzione del fondo, era di 80 milioni di euro, 60 dei quali documentati da una circostanziata relazione della CRUI in merito alle esigenze delle sole università. A ciò si aggiunga che, con le modifiche introdotte in sede di conversione del predetto decreto legge, oltre alle istituzioni AFAM e ai 14 Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, lo stesso ammontare è stato destinato anche alle esigenze dei collegi universitari di merito ed alle università non statali. Ne deriva una necessaria ri-modulazione della dotazione che tenga conto della necessità di colmare l'insufficienza iniziale del Fondo, dell'ampliamento della platea dei beneficiari e, non di minore importanza, dell'ulteriore protrarsi ed aggravarsi della crisi epidemiologica.</p> <p>Dal comma 2, avendo carattere meramente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Il comma 3 reca un incremento del FFO di 170 milioni di euro finalizzato a consentire alle Università di adottare iniziative rivolte ad individuare ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla situazione economica, carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale.</p> <p>In relazione al comma 4, l'incremento del FIS di 40 milioni di euro si rende necessario avendo a riferimento gli ultimi dati disponibili, che sono quelli relativi all'anno accademico 2018/2019, e relativi al riparto del FIS 2019. In base a tali dati, il grado di soddisfazione degli idonei è stato pari al 96,45%. Pertanto, su base nazionale, il 3,55% degli studenti idonei non ha beneficiato della borsa di studio (pari a circa 7.558 studenti). A tale valore percentuale si è ritenuto di aggiungere, in considerazione degli effetti che avrà sui redditi delle famiglie l'emergenza Covid-19, un ulteriore incremento del numero degli idonei pari a circa un 1.76% (corrispondente a circa 3.758 ulteriori studenti) rispetto all'ultimo dato rilevato, che farebbe crescere in termini assoluti il numero degli idonei non beneficiari per una percentuale pari complessivamente a circa il 5,30% (pari a circa 11.316 studenti idonei non beneficiari). Sulla base di siffatta simulazione, si è calcolato che per coprire tramite il FIS la suddetta percentuale di 5,30 (di idonei non beneficiari) il fondo dovrebbe essere incrementato di circa 40 milioni di euro.</p> <p>Il predetto quadro esigenziale è stato ottenuto sulla base dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si è provveduto a calcolare il valore medio della borsa di studio dividendo la spesa complessiva impiegata per le borse di studio a.a. 2018/2019 per il numero degli studenti idonei beneficiari; - il valore medio della borsa così ottenuto è stato moltiplicato per il numero complessivo degli idonei non beneficiari registrato nel 18-19 pari al 3,55% degli 	<p>Nel merito, si rappresenta che la proposta fa venir meno la sanzione a presidio dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 971-976 della legge di bilancio 2019, relative alla disciplina ed al monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale, per il periodo 2019-2025, volte ad evitare che il comparto possa, in assenza di regole, generare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica e contestualmente sostenere il rilancio degli investimenti e della ricerca sul territorio nazionale.</p> <p>In tal senso, la proposta, priva di relazione tecnica, appare suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica non quantificabili e privi di copertura finanziaria.</p> <p>Il comma 8 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, relative alla deroga all'utilizzo della piattaforma di acquisto MEPA si applichino anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p> <p>Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi, fermo restando che la proposta va corredata dalla prescritta relazione tecnica al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
--	--	--

idei (circa 7.558 studenti) incrementato di un ulteriore 1,76% (circa 3.758 studenti), per un totale di 5,30% (pari a 11.316 studenti), ottenendo in questo modo l'incremento di spesa necessaria per ottenere la copertura di tutti i possibili idei.

726.842.679,39 € (spesa complessiva sostenuta per borse per l'a.a. 2018/2019) / 205.630 (n. degli studenti idei beneficiari dell'a.a. 2018-2019) = **3.534,71 € (valore medio borsa)**

3.534,71 € (valore medio borsa) x 11.316 [numero idei non beneficiari registrato nell'a.a. 18-19 (7.558) incrementato di circa un ulteriore 1.76% (3.758)] = **39.998.778,36 €** (incremento di spesa necessaria a garantire il 5.30% in più di idei beneficiari rispetto agli idei beneficiari coperto nell'a.a. 2018-2019).

Per quanto riguarda il **comma 5**, recante l'incremento di **20 milioni** di euro del FFO per consentire una proroga di due mesi delle borse di dottorato, si specifica che, attraverso il FFO e il contributo ex L. 243/1991, il MUR copre solo una parte degli attuali costi delle borse di dottorato. Il Ministero destina circa 170 milioni per le Università statali e 8,5 ml per le Università non statali.

La spesa annua totale per le borse di dottorato da parte degli Atenei statali è di oltre 400 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 18 milioni per le università non statali.

L'importo della borsa a decorrere dal 01/01/2018 è di € 15.343,28 annui lordi ex d.m. 40 del 25/01/2018-

Borsa lorda annuale	Borsa annuale al netto dell'Inps	Rata mensile lorda	Netto mensile	Contributo Inps (32,72%)
€ 15.343,28	€ 13.592,61	€ 1.278,61	€1.132,72	2/3 a carico Univ.: 22,82% 1/3 borsista: 11,41%

Volendo fare una stima del costo di 2 mensilità per gli studenti del terzo anno, si può procedere nel seguente modo:

le mensilità complessivamente pagate dagli atenei per i 3 anni di dottorato attivi, cui aggiungere l'integrazione pari a circa 6 mesi per il soggiorno all'estero, corrisponde a 12 x 3 + 6 = 42 mensilità. Dividendo il costo totale per 42 e

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>moltiplicando il valore ottenuto per 2, si ottiene il costo ulteriore di 2 mesi al terzo anno. Per un totale di: - 19,150 milioni di euro per le università statali - 0,850 milioni di euro per le università non statali. Inoltre, a questa cifra occorre aggiungere le borse finanziate alle università con fondi PON. Ai fini del calcolo della spesa di ulteriori due mensilità per gli iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato, destinatari delle borse aggiuntive finanziate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione 2014 – 2020", occorre considerare una spesa aggiuntiva di 4 milioni di euro. Considerando, la somma dei borsisti 33° ciclo (n. 388) + i borsisti 34° ciclo (n. 178) per un totale n. 566 borsisti, moltiplicato per l'Unità di costo standard (UCS) estero mensile pari a € 3.297,81 per 2 mensilità = € 3.732.204,00. Tuttavia, occorre considerare che la norma introduce una mera facoltà a disposizione dei dottorandi e che la stessa non sarà esercitata da tutti (soprattutto tra i dottorandi in scadenza). Presumendo che la proroga sarà richiesta dall'80% degli aventi diritto, il totale di 24 milioni calcolato al limite massimo di spesa va ragionevolmente ridotto del 20%, ottenendo la cifra stanziata di 20 milioni di euro. Il comma 6 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che la norma si limita ad estendere di un anno la durata massima del conferimento degli assegni di ricerca da parte degli atenei. Quindi, potranno essere destinate le sole risorse che gli stessi atenei riterranno di poter stanziare, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e di bilancio anche in considerazione del supporto alla didattica che i ricercatori-assegnisti forniscono ai docenti. Il comma 7 non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto resta fermo il rispetto del fabbisogno finanziario a livello di comparto.</p>	
MAECI		
<p>1. Disposizioni per il rilancio dell'economia Mail ULE 20.04.2020 ore 17.58 Integrazioni commi da 10 a 12 mail 29.04.2020 ore 15.50</p>	<p><u>Norme prioritarie onerose</u> [ULTERIORE POTENZIAMENTO FONDO PROMOZIONE INTEGRATA] 1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1:</p>	<p>Comma 1: <i>Potenziamento fondo promozione integrata</i> La disposizione rfinanzia per 250 milioni di euro il fondo di promozione integrata. Inoltre si consente, nell'ambito della dotazione di detto fondo, di costituire un fondo di garanzia, al fine di sollevare le piccole medie imprese che attingono ai</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p>Parere DF: mail Lapecorella 22.04.2020 ore 00.43 Parere AdE mail 24.04.2020 ore 16.45 Parere DT: mail ULE 27.04.2020 ore 12.41 Mail ULE 05.05.2020 ore 18.59</p>	<p>1) all'alinea, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni" <i>[richiesta MAECI: "650 milioni"]</i>;</p> <p>2) alla lettera d), le parole "di importanza minore (de minimis)" sono soppresse;</p> <p>3) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) costituzione presso Simest SpA di un fondo di garanzia per i finanziamenti concessi dal fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a favore delle piccole e medie imprese. Criteri e modalità di operatività del fondo di cui alla presente lettera sono stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."</p> <p>b) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1), il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese".</p> <p>[DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO 394] 2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le seguenti misure:</p> <p>a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 126, comma 4, del DL n. 18/2020;</p> <p>b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;</p> <p>c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettere d) e d-bis) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.</p>	<p>crediti erogati a valere sul fondo 394/81 dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di fornire fidejussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti. Anche per tenere conto della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, si sopprime il riferimento ai limiti degli aiuti de minimis per i cofinanziamenti a fondo perduto previsti dalla lettera d) dell'articolo 72, comma 1, del DL n. 18/2020. E' infine consentito al MAECI di stipulare convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese</p> <p>Comma 2: Disposizioni in materia di Fondo 394 La norma dispone un rifinanziamento di 200 ml di euro del fondo 394/81. Inoltre, la disposizione consente al Comitato agevolazioni di incrementare temporaneamente fino al doppio i massimali di finanziamento previsti, per ciascuno degli strumenti di finanziamento previsti dal fondo 394/81. E' inoltre consentito che, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea, i finanziamenti agevolati sul fondo 394/81, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi delle lettere d) e d-bis) del comma 1 dell'articolo 72 del DL n. 18/2020, possono essere concessi temporaneamente anche oltre i limiti di importo fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis. Le due previsioni si applicano ai finanziamenti fino al 31 dicembre 2021.</p> <p>Comma 3: assunzioni temporanee all'ICE nelle more dell'espletamento dei concorsi Autorizza l'ICE ad <u>assumere</u>, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di</p>
---	---	--

	<p>[ASSUNZIONI TEMPORANEE ALL'ICE NELLE MORE DEI CONCORSI] 3. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 714.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 714.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>[OPERA DA ACCELERARE: COMPLETAMENTO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA COME STRUTTURA DI RICERCA METEOROLOGICA INTERNAZIONALE] 4. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>lavoro <u>a tempo determinato</u> della durata massima di 12 mesi. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 714.000 per l'anno 2020. Copertura su accantonamenti MAECI.</p> <p>Comma 4: Opera da accelerare: Completamento del tecnopolo di bologna come struttura di ricerca meteorologica internazionale La disposizione autorizza la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per l'anno 2021 e 15 milioni per l'anno 2022 per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna. La Regione Emilia-Romagna, fino al 31 dicembre 2022, opera in qualità di stazione appaltante.</p> <p>Comma 5: EXPO Dubai 2020 La disposizione adegua l'ordinamento italiano al posticipo al 2021 dell'Esposizione internazionale di Dubai. Con la lettera a) si incrementano gli stanziamenti di 4,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni per l'anno 2022. Con la lettera b), si proroga di un anno, dal 31.12.2021 al 31.12.2022, il Commissariato generale di sezione. Con la lettera c), si prevede la possibilità di proroga dei contratti di lavoro flessibile fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale, nonché la possibilità di aggiudicare appalti, fino al 31 dicembre 2020, con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016.</p>
--	--	--

	<p>[EXPO DUBAI 2020] 5. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole "11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15,5 milioni per l'anno 2020, 6,5 milioni per l'anno 2021 e 2,5 milioni per l'anno 2022";</p> <p>b) al terzo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";</p> <p>c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti di forniture, lavori e servizi di cui al presente comma possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016."</p> <p>Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 4,5 milioni per l'anno 2020, euro 4 milioni per l'anno 2021 ed euro 2,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p><u>Norme prioritarie non onerose</u></p> <p>[RISORSE UMANE PER LA PROMOZIONE COMMERCIALE] 6. In relazione alle urgenti esigenze di potenziamento delle attività di promozione economica e commerciale, fino al 31 dicembre 2021 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi di un numero massimo di venti unità di personale non dirigenziale in posizione di comando, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il presente comma non si applica al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.</p> <p>7. In relazione alle urgenti esigenze di potenziamento dell'attività di promozione economica e commerciale, un numero non superiore a venti dipendenti di qualifica non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è trasferito, a domanda, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Può presentare</p>	<p>Commi 6 e 7: Risorse umane per la promozione commerciale La disposizione autorizza l'utilizzazione in comando obbligatorio presso il MAECI di un contingente massimo di 20 unità di livello non dirigenziale, tratti da altre amministrazioni pubbliche (con l'esclusione del comparto scuola), nonché il trasferimento al MAECI di un contingente massimo di 20 unità di livello non dirigenziale del MISE che abbiano maturato una preventiva esperienza presso detto dicastero in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione delle imprese.</p> <p>Comma 8: comitato per l'attrazione degli investimenti In riferimento al Comitato per l'attrazione degli investimenti, istituito presso il MISE, e composto da un rappresentante del MISE, uno del MAECI e uno del MEF, prevede che la presidenza sia attribuita congiuntamente ai rappresentati del MISE e del MAECI. Attualmente la presidenza è assegnata al solo MISE.</p> <p>Comma 9: Credito d'imposta per fiere La disposizione incrementa dal 30 al 40 % la percentuale del credito di imposta per la partecipazione fiere internazionali in favore di PMI ed eleva il relativo tetto di spesa a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021. Inoltre, si prevede che il credito spetta anche per spese derivanti da manifestazioni fieristiche previste e annullate a causa dell'emergenza da Covid-19.</p>
--	---	---

domanda, entro il 30 giugno 2020, il personale non dirigenziale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che, per un periodo complessivo di almeno 2 anni, ha prestato servizio al Ministero del commercio internazionale o negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico o dei Sottosegretari competenti in materia di commercio estero e affari internazionali ovvero in una delle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 e agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197. Se le domande superano i posti disponibili, si applicano i criteri di priorità indicati all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. Nei limiti del contingente di cui al primo periodo non è richiesto l'assenso del Ministero dello sviluppo economico.

[COMITATO PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI] 8. All'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al secondo periodo le parole “, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” sono sostituite dalle seguenti: “e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che lo presiedono, nonché da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze”.

Altre disposizioni

[CREDITO D'IMPOSTA PER FIERE] 9. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.”;
- b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche è stata annullata in applicazione di misure, adottate da autorità nazionali o straniere, di prevenzione o contenimento della diffusione del virus Covid-19.”.

DT: Comma 1 parere favorevole - Comma 3 parere contrario

Sulla proposta normativa recante “Disposizioni in materia di Fondo 394” si osserva che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale propone di incrementare le disponibilità del Fondo 394 di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020. Sul punto, come già segnalato in passato da questo Dipartimento, non si ravvisano ragioni ostantive.

2) Sulla proposta normativa “Gestione dei rischi e di cambio nel Fondo 295/73 di Simest”, invece, si osserva che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale propone di modificare la gestione dei rischi di tasso e cambio del Fondo 295/73. Sul punto, si ribadisce **il parere contrario**, già espresso in passato su analoga proposta normativa da questo Dipartimento. La proposta normativa in questione, infatti, come già rappresentato in quella sede, è critica: si vuole affidare in via d'urgenza al MEF la gestione derivati sulle operazioni del Fondo 295, “liberando” così la Simest. Si ribadisce che tale iniziativa non è urgente e che, in caso, essa richiederebbe un maggior approfondimento sul lato della gestione del debito pubblico in quanto il MEF si troverebbe a dover svolgere, in questo particolare momento critico, la gestione derivati per conto di Simest. Un tavolo di coordinamento ha già lavorato sulla questione ma nessun accordo è stato ancora raggiunto ad oggi. Si potrà tuttavia decidere di riprendere in mano la questione in futuro.

Parere AdE su comma 5 (Credito d'imposta per fiere): valutazioni politiche

Con la norma proposta si intendono introdurre modifiche alla disciplina del credito d'imposta per

[ASSISTENZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO] 10. All'articolo 72, comma 4-bis, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni".

[INCREMENTO ESPERTI UFFICI ALL'ESTERO] 11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di sessanta unità. A tale fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 5.010.000 per l'anno 2020 e di euro 10.020.000 annui a decorrere dall'anno 2021.". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2.505.000 per l'anno 2020 e a euro 5.010.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

[GESTIONE DEI RISCHI DI TASSO E DI CAMBIO NEL FONDO 295/73 DI SIMEST] 12. Al fine di garantire un'efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole "atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati" sono sostituite dalle seguenti: "imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.";

b) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole "comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa,

la partecipazione di PMI a fiere internazionali di cui all'articolo 49 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali di cui all'articolo 49 del DL n. 34 del 2019, è riconosciuto, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 49, "nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura [...]".

Le procedure di recupero di detto credito d'imposta sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

La norma proposta dal MAECI mira ad apportare le seguenti modifiche alla disciplina del credito di imposta in esame:

- mediante la modifica del comma 1 dell'art. 49 del DL n. 34 del 2019, si prevede l'elevazione della misura del credito d'imposta dal 30 al 40 per cento nonché l'incremento del tetto di spesa previsto a 100 milioni per il 2020 e il 2021 [cfr. lettera a) del punto 5 della disposizione proposta];

quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis” sono sopresse.

[MISURE PER POTENZIARE IL SOSTEGNO DI SACE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE] 13. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole “per imprese estere” sono sopresse;
- b) al primo periodo, dopo le parole “processi produttivi e occupazionali in Italia” sono aggiunte le seguenti: “o relativamente a imprese con un fatturato annuo inferiore a 250 milioni di euro, di cui almeno il 10 per cento realizzato attraverso l’esportazione di beni o servizi”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comma 1

La disposizione rifinanzia per ulteriori 250 milioni *[richiesta MAECI: ulteriori 500 milioni]* il fondo di promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020. Inoltre si consente, nell'ambito della dotazione di detto fondo, di costituire un fondo di garanzia, al fine di sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti erogati a valere sul fondo 394/81 dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di fornire fidejussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti. Per avvalersi appieno delle possibilità concesse dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni, si sopprime il riferimento ai limiti degli aiuti de minimis per i cofinanziamenti a fondo perduto previsti dalla lettera d) dell'articolo 72, comma 1, del DL n. 18/2020.

Comma 2

La norma dispone un ulteriore rifinanziamento del fondo 394/81, strumento che negli anni recenti ha riscontrato un forte interesse da parte delle imprese e risulta pertanto ancora più necessario in questa fase volta al rilancio della penetrazione dei mercati esteri da parte del sistema Paese.

Inoltre, la disposizione consente al Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 di incrementare temporaneamente fino al doppio i massimali di finanziamento previsti, per ciascuno degli strumenti di

- mediante la modifica del comma 2 dell'art. 49 del DL n. 34 del 2019, si prevede che il credito d'imposta spetti anche per le spese derivanti da attività programmate e annullate a causa dell'emergenza da Covid 19 [cfr lettera b) del punto 5 della disposizione proposta].

Al riguardo, ferme restando le valutazioni di ordine politico, si evidenzia, sotto il profilo tecnico, la necessità che le spese derivanti da attività programmate e annullate a causa dell'emergenza da Covid-19 debbano essere, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, in ogni caso, sostenute e non oggetto di rimborso.

Parere DF su comma 5 (Credito d'imposta per fiere): Valutazione politica con osservazioni e proposta di riformulazione

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con nota n. 49341 del 20 aprile 2020 ha trasmesso delle proposte per il prossimo decreto-legge di sostegno e rilancio dell'economia. In particolare - per quanto di interesse - il comma 5 della proposta allegata - corredata da relazione illustrativa e tecnica - intende modificare l'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, relativo al credito d'imposta per la partecipazione di PMI italiane a fiere internazionali, allo scopo di:

- a) potenziare il credito d'imposta per la partecipazione alle fiere internazionali, prevedendo che lo stesso è riconosciuto nella misura del 40 per cento (anziché del 30 per cento) delle spese ammissibili e "fino all'esaurimento dell'importo massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" (anziché 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021);

finanziamento previsti dal fondo 394/81, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016. E' inoltre consentito che, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea, i finanziamenti agevolati sul fondo 394/81, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi delle lettere d) e d-bis) del comma 1 dell'articolo 72 del DL n. 18/2020, possono essere concessi temporaneamente anche oltre i limiti di importo fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis. Le due previsioni temporanee introdotte dalla disposizione in esame si applicano ai finanziamenti fino al 31 dicembre 2021.

Comma 3

La disposizione autorizza, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. La disposizione si rende necessaria in ragione dello straordinario ed immediato impegno richiesto all'ICE per la promozione del sistema economico italiano in questo particolare momento di crisi. Stante la funzionalità della misura ad un'adeguata proiezione internazionale dell'Italia nell'attuale situazione di crisi, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alla Tabella A della legge di bilancio 2020, voce MAECI, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 4

La disposizione autorizza la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, potenziando la partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali e il correlato sistema di alta formazione e ricerca nel settore di meteo-climatologia di Bologna. E' inoltre previsto che fino al 31 dicembre 2022 la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, operi con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Il Tecnopolo di Bologna si candida oggi a diventare un ecosistema di alta-tecnologia Big Data che lega formazione, ricerca e territorio.

Grazie ad una straordinaria e sinergica cooperazione tra amministrazioni è stato infatti già attratto nell'area il più grande Centro di Elaborazioni dati in materia di

b) prevederne la spettanza anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche sia stata annullata in applicazione di misure di prevenzione o contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate da autorità nazionali o straniere.

Al riguardo, si segnala - in via preliminare - che lo stanziamento relativo al 2020 si riferisce a spese sostenute nel corso del 2019, con la conseguenza che le predette risorse potrebbero non essere utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi che le modifiche proposte intendono perseguire.

Inoltre, si rammenta che l'operatività dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è tuttora condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ulteriormente si fa presente che - a seguito dei recenti provvedimenti adottati al fine di prevenire e contenere la diffusione del virus COVID-19, aventi ad oggetto, tra l'altro, la sospensione delle manifestazioni di carattere fieristico sul territorio nazionale - sono circolate diverse proposte dirette ad estendere il credito d'imposta de quo anche agli altri operatori del settore, quali gli enti fieristici e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche, al fine di ristorare i danni che gli stessi stanno subendo a causa della sospensione delle predette manifestazioni.

Ciò posto - ai fini della valutazione politica propedeutica all'inserimento della disposizione nel decreto-legge di prossima emanazione a sostegno e rilancio dell'economia - si propone la seguente riformulazione della norma, corredata dalla relazione illustrativa, al duplice scopo di destinare le ulteriori risorse integralmente all'anno 2021 (a copertura di costi relativi al periodo d'imposta

metereologica e climatologia del mondo, quello del Centro Elaborazioni Dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF), che sarà operativo da inizio 2021 e per il quale l'Organismo internazionale effettuerà investimenti dell'ordine di 120 milioni di euro. Inoltre nell'area sarà anche presente il nuovo grande centro di calcolo europeo EuroHPC del valore di 240 milioni di euro, di cui 120 finanziati dalla Commissione UE. Con la Brexit si è oggi aperta l'eccezionale opportunità di attirare in Italia ulteriori strutture dell'ECMWF, a partire dai servizi Copernicus, finanziati dalla Commissione Europea, e, in prospettiva, il Quartier generale dell'Organismo. L'organismo, quale leader mondiale nell'elaborazione di dati concernenti previsioni meteorologiche a medio termine, è infatti delegato dalla Commissione europea alla conduzione di servizi del programma europeo Copernicus (osservazione spaziale della terra), gestendo risorse UE dell'ordine (nel periodo 2013 – 2019) di 300 milioni di euro da rifinanziare nel prossimo quinquennio. E' quindi emersa la volontà delle Istituzioni UE di trasferire la gestione delle risorse finanziarie dei predetti servizi Copernicus in capo ad organizzazioni localizzate nel territorio UE. Pertanto l'Organismo ha aperto una call tra i suoi Stati Membri interessati alla localizzazione nel proprio territorio degli uffici che gestiscono i programmi Copernicus.

L'operazione è strategica e di interesse per il nostro Paese in relazione alla competitività delle imprese italiane del settore, allo sviluppo della ricerca del calcolo, alla formazione, all'innovazione e, più in generale, all'incremento del capitale immateriale per la produttività del Paese con interesse per profili di cambiamenti climatici e monitoraggio dell'atmosfera (servizi che ECMWF gestisce per conto dell'UE nell'ambito del programma Copernicus). A tali spese si aggiungono quelle correlate a indotto su scuole, abitazioni e servizi diversi derivanti dall'afflusso a Bologna di scienziati del settore. Vale la pena evidenziare che studi del settore stimano l'impatto dell'indotto degli investimenti nel settore meteorologico con un ritorno dell'ordine di 6 euro per ogni euro investito.

Comma 5

La disposizione adegua l'ordinamento italiano al posticipo al 2021 dell'Esposizione internazionale di Dubai, che il Governo degli Emirati arabi uniti ha richiesto in connessione con la pandemia in atto. Con la lettera a) si adeguano gli stanziamenti alle maggiori esigenze derivanti, da un lato, dall'allungamento dei tempi di preparazione e, dall'altro, dalle misure sanitarie rafforzate che debbono essere adottate nel cantiere. Con la lettera b), si proroga di un anno il Commissariato

2020) e di estendere l'agevolazione alle imprese organizzatrici, tenute a riprogrammare le manifestazioni fieristiche annullate in seguito alle misure di contenimento del virus.

Infine, si rileva che la predetta riformulazione (seppur con un tetto di spesa di 50 milioni di euro) è stata già trasmessa all'Ufficio legislativo finanze con nota prot. n. 7306 del 25 marzo 2020, avente ad oggetto lo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze relativo all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Art. XX

(Estensione e potenziamento credito d'imposta fiere)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali **e per la riprogrammazione delle manifestazioni fieristiche oggetto di sospensione a seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19**”.

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, **rispettivamente**, del **30 e del 40** per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto

	<p>generale di sezione, in modo da consentire l'ordinato smantellamento del padiglione italiano alla fine della manifestazione. Con la lettera c), si prevedono disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di appalti, in modo da assicurare continuità operativa e il necessario snellimento delle procedure, per rispondere adeguatamente all'emergenza.</p> <p>Commi 6 Nelle more del completamento dei concorsi per le assunzioni presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in considerazione dell'esigenza urgente di potenziare le attività della promozione economica e commerciale e del sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, la disposizione autorizza, l'utilizzazione in comando obbligatorio presso il MAECI di un contingente massimo di 20 unità di livello non dirigenziale, tratti da altre amministrazioni pubbliche (con l'esclusione del comparto scuola).</p> <p>Commi 7 Nelle more del completamento dei concorsi per le assunzioni presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in considerazione dell'esigenza urgente di potenziare le attività della promozione economica e commerciale e del sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, la disposizione prevede il trasferimento al MAECI di un contingente massimo di 20 unità di livello non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico che abbiano maturato una preventiva esperienza presso detto dicastero in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione delle imprese. La previsione si rende necessaria, in quanto l'imprevedibile crisi scatenata dalla diffusione del Covid-19 ha reso insufficiente il numero di dipendenti del MISE trasferiti al MAECI in forza del DPCM attuativo dell'articolo 2 del DL n. 104 del 2019.</p> <p>Comma 8 La disposizione prevede che, coerentemente al ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella promozione all'estero dell'attrattività dell'Italia per gli investimenti esteri e più in generale nell'internazionalizzazione del sistema economico italiano, il predetto Ministero abbia, congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico, la copresidenza del Comitato per l'attrazione degli investimenti esteri, analogamente a quanto previsto per la Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del DL n. 98/2011.</p>	<p>fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021.”;</p> <p>c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche sia stata annullata in conseguenza di misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;</p> <p>d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. “Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 40 per cento anche agli enti fieristici e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, esistenti alla data del 21 febbraio 2020, in relazione alle spese sostenute per la riprogrammazione delle manifestazioni fieristiche oggetto di sospensione a seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;</p> <p>e) al comma 4, lettera a), le parole “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2 e 2-bis”.</p> <p>2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro, si provvede...</p> <p>Relazione illustrativa L'articolo in esame, al fine di potenziare il credito d'imposta introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2019 per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, apporta una serie di modifiche all'articolo 49 del citato decreto-legge, prevedendo che lo stesso spetta nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 ed incrementando il relativo stanziamento per il 2021 (comma 1, lettera b).</p>
--	--	--

	<p>Comma 9 La disposizione incrementa il tetto di spesa del credito di imposta a favore di attività di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese previsto dall'articolo 49 del DL n. 34/2019. Inoltre, si prevede espressamente che il credito spetta anche per spese derivanti da attività previste e annullate a causa dell'emergenza da Covid-19.</p> <p>Comma 10 La disposizione incrementa di 6 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa per l'assistenza ai connazionali all'estero, per adottare misure di primo contenimento delle pesanti conseguenze di ordine sociale create dalla pandemia anche nei Paesi esteri dove si trovano le più importanti comunità di italiani all'estero.</p> <p>Comma 11 L'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, ha istituito un fondo (c.d. Fondo 295/73) – gestito da SIMEST S.p.A. – per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti, riservato agli interventi finanziari di sostegno alle esportazioni e agli investimenti delle imprese all'estero. Il Fondo 295/73 consente dunque, tramite l'erogazione di un contributo in conto interessi a valere su risorse pubbliche, di stabilizzare il tasso a cui gli esportatori italiani si finanziano. L'operatività del Fondo è esposta a differenti rischi. Più in particolare: - al rischio di tasso di interesse e di cambio, considerato che il Fondo si impegna a corrispondere il tasso variabile nella valuta del finanziamento dalla data di stipula del contratto, e - al rischio di liquidità relativo alla capacità del Fondo 295/73 di far fronte agli impegni assunti per tutta la durata dei finanziamenti sottostanti. Il rischio di tasso del Fondo 295/73 è funzione dell'andamento dei tassi di mercato, con particolare riferimento all'andamento dei parametri <i>Euribor</i> o <i>USD Libor</i> a cui il contributo è indicizzato. Pertanto, tale rischio si traduce in un potenziale aumento degli esborsi futuri del Fondo stesso in caso di scenari di mercato avversi. Posta l'esigenza di migliorare la gestione dei predetti rischi, assicurando al contempo che – in tal modo – le esigenze di futuri rifinanziamenti del Fondo diminuiscano, la lettera a) prevede la necessità di specifici accantonamenti di risorse nel Fondo pari al costo imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse (tali accantonamenti, a legislazione vigente, sono invece più ampi: sono, infatti, pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse</p>	<p>La norma, inoltre, al fine di supportare ulteriormente il settore fieristico a seguito dei provvedimenti adottati per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, amplia – al comma 1, lettere c) e d) - l'ambito di applicazione del beneficio in esame, prevedendo, da un lato, che tra le spese ammissibili sono incluse anche quelle sostenute dalle piccole e medie imprese per manifestazioni fieristiche annullate, e, dall'altro, che il medesimo credito d'imposta spetta anche agli enti fieristici e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche in relazione alle spese sostenute per la riprogrammazione di manifestazioni annullate a causa dell'emergenza. Le lettere a) ed e) del comma 1 recano disposizioni di coordinamento dirette ad allineare la rubrica e gli altri commi dell'articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 2019 alle modifiche sopra illustrate. Il comma 2, infine, reca la copertura finanziaria della misura.</p> <p>Per quanto riguarda gli oneri finanziari si evidenzia che la misura proposta dal MAECI determina oneri per 90 milioni di euro nel 2020 e per 95 milioni di euro nel 2021.</p> <p>Nel caso della riformulazione proposta gli oneri sarebbero invece pari a 95 milioni per il solo anno 2021.</p>
--	--	--

e di cambio. A questi si aggiungono gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi). A tal fine, si prevede che, per assicurare una più efficiente gestione di tali rischi finanziari, sia il Ministero dell'economia e delle finanze a gestirli nell'ambito della più ampia gestione dei rischi di mercato inerenti il debito pubblico.

La lettera b) prevede una disposizione di mero coordinamento. Per effetto della lettera a), infatti, non è più necessario che il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, deliberato annualmente dal CIPE, tenga conto degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa (a quel punto gestito direttamente dal MEF).

La gestione dei rischi sopra richiamati da parte del MEF consentirebbe, in ultima istanza, di ridurre le previsioni di uscite potenziali a carico del Fondo nel caso in cui si verificassero scenari avversi di mercato, riducendo, così, il corrispondente ammontare di accantonamenti di risorse previsti a tal fine e di rifinanziamenti futuri. Tali risorse potrebbero quindi essere destinate a nuove operazioni di supporto all'export, potenziando l'operatività del Fondo stesso.

Comma 12

La modifica dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 143/1998 consente a SACE il rilascio di garanzie e coperture assicurative:

a) per imprese italiane, e non solo per quelle estere, come invece previsto dalla vigente normativa, relativamente ad operazioni di rilievo strategico per l'economia italiana;

b) per imprese di piccole e medie dimensioni, con fatturato annuo inferiore a 250 milioni di euro di cui almeno il 10 per cento realizzato attraverso l'esportazione di beni o servizi, relativamente a qualunque tipologia di operazioni o finanziamenti (ivi inclusi quelli eventualmente destinati al capitale circolante delle imprese stesse).

Il sostegno a tali tipologie di imprese è particolarmente rilevante nell'attuale contesto emergenziale al fine di supportare la ripresa del sistema produttivo e imprenditoriale nazionale.

Comma 13

La disposizione porta da 30 a 60 unità l'incremento del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del DPR n. 18/1967 da destinare alle rappresentanze permanenti, alle ambasciate e agli uffici consolari. L'esigenza alla base della

disposizione è quella di dotare gli uffici all'estero di personale specializzato per rafforzare la penetrazione dei mercati esteri a seguito della crisi economica derivante dalla diffusione del Covid-19 e la rappresentanza italiana negli organismi europei e internazionali multilaterali che ridefiniscono la governance economica globale.

RELAZIONE TECNICA

Comma 1

Il n. 1) della lettera a) rfinanzia per ulteriori 250 milioni [*richiesta MAECI: 500 milioni*] il fondo di promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020.

Il n. 3) della lettera a) consente, nell'ambito della dotazione di detto fondo, di costituire un fondo di garanzia, al fine di sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti erogati a valere sul fondo 394/81 dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di fornire fidejussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti. La disposizione quantifica espressamente gli oneri da essa derivanti e non è pertanto suscettibile di generarne di maggiori o ulteriori rispetto al tetto di spesa normativamente predeterminato.

Il n. 2) della lettera a) e la lettera b) hanno invece carattere ordinamentale.

Comma 2

Con la lettera a), si autorizza la spesa di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 per incrementare le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito dalla legge n. 394 del 1981 destinato a interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Le lettere b) e c) prevedono disposizioni di carattere ordinamentale. La lettera b) semplifica le modalità per determinare i massimali di finanziamento per le singole linee di intervento del fondo 394/81, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016. La lettera c) chiarisce che finanziamenti agevolati del fondo 394/81, nonché cofinanziamenti e garanzie di cui all'articolo 72, comma 1, lettere d) e d-bis), del DL n. 18/2020, possono temporaneamente eccedere le soglie degli aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla

Commissione europea. I crediti complessivamente erogabili restano in ogni caso limitati alle disponibilità complessive del fondo 394/81.

Comma 3

La disposizione autorizza, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per assunzioni presso l'ICE autorizzate dall'articolo 1, comma 299, della legge di bilancio 2020, l'assunzione di un numero corrispondente di dipendenti a tempo determinato. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a euro 714.000 per l'anno 2020. L'onere è stato quantificato ipotizzando che l'autorizzazione a stipulare contratti a tempo determinato comporti un'accelerazione dei tempi dell'effettiva assunzione in servizio del personale per il quale i concorsi sono già stati autorizzati dalla legge di bilancio 2020. Il comma 299 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 autorizza per l'anno 2020 una spesa pari a 951.667 euro e una spesa, a decorrere dall'anno 2021, pari a euro 2.855.000 annui. La spesa per l'anno 2020 è stata ipotizzata pari a 1/3 di quella a regime, perché, in considerazione dei tempi minimi per espletare i concorsi, si è previsto che le assunzioni potessero effettuarsi non prima dell'ultimo quadrimestre. Il comma 5 in esame, avendo come effetto solo quello di anticipare le assunzioni, comporta maggiori oneri stipendiali pari alla quota parte di stipendi per i mesi da giugno ad agosto, cioè pari a 3/12 dell'importo anno a regime di 2.855.000 euro, cioè euro 714.000 (arrotondato al migliaio di euro superiore). Stante la funzionalità della misura ad un'adeguata proiezione internazionale dell'Italia nell'attuale situazione di crisi, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alla Tabella A della legge di bilancio 2020, voce MAECI, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 4

La disposizione autorizza la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna. La disposizione è espressamente redatta come un tetto di spesa. L'onere è stato quantificato sulla base del master plan e della progettazione preliminare già predisposta dalla Regione Emilia Romagna. La copertura finanziaria è individuata, per 10 milioni per il 2020 e per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nella Tabella B allegata alla legge di bilancio 2020, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'accantonamento di cui alla Tabella B era stato originariamente

richiesto per la finalità indicata dal comma in esame. In ogni caso la spesa ha una chiara connessione con l'adempimento di impegni internazionali.

Comma 5

Il Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai prevede di sostenere in conseguenza del rinvio di 12 mesi dell'apertura dell'Esposizione universale le seguenti spese, inclusa IVA:

- a. ca. 4,6 milioni di euro per la messa in sicurezza del Padiglione nazionale e la connessa progettazione definitiva ed esecutiva;
- b. ca. 0,6 milioni di euro per la proroga della durata della Convenzione quadro con Invitalia quale centrale di committenza qualificata del Commissariato;
- c. ca. 2,5 milioni di euro per la proroga del DPCM di nomina del Commissario e dei contratti del personale assunto reclutato mediante forme contrattuali flessibili;
- d. ca. 250 mila euro per le spese di missione;
- e. ca. 250 mila euro per le spese di funzionamento;
- f. ca. 2,8 milioni di euro per nuovi contratti o l'estensione di contratti in essere per l'acquisizione di servizi e forniture a supporto dell'attività del Commissariato generale.

a. Gli importi relativi agli interventi per la messa in sicurezza del Padiglione nazionale ed alla connessa progettazione definitiva ed esecutiva per un importo stimato di 4,6 milioni di euro sono stati calcolati rispettivamente sulla base di una puntuale analisi dei prezzi di gara praticati dal General contractor selezionato all'esito di una procedura bandita ai sensi del DM 2 novembre 2017, n. 192 ed ove si tratti di prezzi nuovi da una attenta analisi dei costi per attività simili negli EAU. Per quanto concerne, invece, le spese di progettazione, sono state calcolate sulla base delle tariffe di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, al netto del ribasso offerto dal RTP aggiudicatario del concorso di progettazione in fase di gara.

b. Gli importi dovuti ad Invitalia per la sua attività di Centrale di Committenza qualificata a supporto del Commissariato generale, per un importo stimato di euro 600.000,00 sono stati calcolati sulla base delle attività programmate e della "Nota metodologica per la determinazione dei costi indiretti ai fini della corretta imputazione in quota % rispetto al totale dei costi sostenuti", annualità 2016, validata con nota del MiSE protocollo n. 157322 del 10 maggio 2018, elaborata da Invitalia ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

c. Sono a carico del Commissariato, come stabilito dal citato D.P.C.M. del 29 marzo 2018, gli oneri relativi all'intero trattamento economico del Commissario generale. In relazione alla proroga di un anno dell'attività del Commissariato, gli oneri per il trattamento economico del Commissario generale si incrementano di euro 276.760 compresi gli oneri riflessi per l'anno 2022

Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato, si prevedono i seguenti oneri a carico del Commissariato, esclusa IVA, che si applica solamente ove previsto, ed inclusi gli oneri previdenziali:

Costo unitario medio	N. persone	Onere totale
€ 130.000	2	€ 260.000
€ 100.000	5	€ 500.000
€ 56.000	10	€ 560.000
Totale		€ 1.320.000

Va infine considerato il costo del personale assunto con contratti di somministrazione per un importo stimato, sulla base di precedenti gare svolte, pari ad euro 600.000 per l'anno 2022.

d. Nel corso dell'anno di rinvio, è previsto un numero massimo indicativo di 10 missioni a Dubai della durata media di 6 giorni ciascuna, con un numero medio di partecipanti pari a 4. Il totale complessivo è pari a 240 giorni/uomo, con 40 viaggi A/R e 200 pernottamenti. A tale importo vanno sommati gli oneri per ulteriori missioni all'estero (cfr: Parigi per l'Assemblea generale del BIE con cadenza semestrale) e sul territorio italiano per attività connesse alle finalità del Commissariato per un totale stimato annuale pari ad euro 50.000.

Servizi	Costo unitario medio	Quantità
Volo A/R business class	€ 2.500	40
Pernottamento	€ 300	200
Pasti	€ 80	240
Trasporti da e per aeroporto	€ 100	40
Missioni Italia ed Europa		
Totale		

e. Le spese di funzionamento sono state quantificate in euro 250.000 sulla base dell'esperienza di quanto effettivamente speso nel secondo semestre 2018 e nel 2019.

f. Per quanto riguarda infine i 2,8 milioni di euro per nuovi contratti o l'estensione di contratti in essere per l'acquisizione di servizi e forniture a supporto dell'attività del Commissariato generale si citano a mero titolo esemplificativo i nuovi contratti da stipulare in conseguenza del rinvio dell'apertura dell'Esposizione universale (gara comunicazione; gara marketing; gara servizi legali; gara produzione eventi ponte etc.) o i contratti da rinegoziare alla luce del nuovo orizzonte temporale (servizio project manager; servizio manutenzione evolutiva e correttiva del sito web istituzionale del Commissariato; servizio palinsesto eventi etc.).

Sulla base della tempistica oggi a conoscenza del rinvio dell'apertura di Expo Dubai, si ritiene opportuna la seguente ripartizione delle predette risorse economiche pari a euro 11.000.000,00: 4,5 milioni di euro per l'anno 2020, 4,0 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Stante la funzionalità della misura ad un'adeguata proiezione internazionale dell'Italia nell'attuale situazione di crisi, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alla Tabella A della legge di bilancio 2020, voce MAECI, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 6

La disposizione prevede l'utilizzazione di un contingente di 20 dipendenti di livello non dirigenziale in comando obbligatorio presso il MAECI. Essendo espressamente escluso l'utilizzo di personale scolastico, la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non essendo previste deroghe alle ordinarie regole relative al trattamento economico da corrispondere al personale interessato.

Comma 7

La disposizione prevede il trasferimento al MAECI di un contingente massimo di 20 unità di livello non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non essendo previste deroghe alle ordinarie regole relative al trattamento economico da corrispondere al personale interessato.

Comma 8

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 9

La disposizione innalza il tetto di spesa per il credito d'imposta per la partecipazione a fiere a favore delle PMI da 10 a 100 milioni per il 2020 e da 5 a 100 milioni per il 2021. Poiché la disposizione prevede espressamente un tetto di spesa, essa non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica oltre a quelli espressamente quantificati nella norma, pari a 90 milioni per l'anno 2020 e a 95 milioni per l'anno 2021.

Comma 10

La disposizione incrementa di 6 milioni per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 4-bis, del DL n. 72/2020. La previsione è redatta espressamente come un tetto di spesa e non è pertanto suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica superiori rispetto a quelli quantificati nella disposizione normativa. Si precisa peraltro che gli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo n. 71/2011 non configurano l'assistenza erogata dai consolati all'estero come un diritto soggettivo, trattandosi di norme autorizzative del servizio ma che non quantificano espressamente la misura del servizio né indicano in maniera prescrittiva parametri minimi di quantificazione dello stesso. Peraltro l'articolo 80 del medesimo decreto legislativo pone espressamente il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Comma 11

La disposizione incrementa di ulteriori trenta unità il contingente di esperti di cui all'articolo 168 del DPR n. 18/1967. Rispetto all'incremento di pari consistenza già previsto dalla legge di bilancio 2020, non sono mutati i parametri di quantificazione: stimando quindi un onere annuo unitario complessivo pari a 167.000 euro e considerando che nel primo anno l'invio del personale potrà avvenire solo nella seconda parte dell'anno, l'onere complessivo della disposizione in esame è pari a euro 2.505.000 per l'anno 2020 e a euro 5.100.000 a decorrere dal 2021. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 298, lettera a), della legge di bilancio 2020 è raddoppiata e passa da euro 2.505.000 per l'anno 2020 ed euro 5.100.000 a decorrere dal 2021 a euro 5.100.000 per l'anno 2020 ed euro 10.200.000 a decorrere dall'anno 2021. Stante la funzionalità della misura ad un'adeguata proiezione internazionale dell'Italia nell'attuale situazione

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>di crisi, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alla Tabella A della legge di bilancio 2020, voce MAECI, che presenta le necessarie disponibilità.</p> <p>Comma 12 La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essa peraltro disciplina l'operatività di un fondo, la cui quantificazione non muta per effetto della disposizione.</p> <p>Comma 13 La proposta normativa, di carattere ordinamentale, è relativa ad un soggetto al di fuori del bilancio consolidato della pubblica amministrazione (ossia SACE S.p.A.) e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
MIPAAF		
<p>1. Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi</p> <p>Mail Quadri 21.04.2020 ore 14.30</p>	<p>1. Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi</p> <p>1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Le risorse di cui al presente comma sono destinate in via principale, ma non esclusiva, al settore florovivaistico, lattiero caseario, vincolo, zootecnico nonché della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.</p> <p>Relazione illustrativa</p> <p>L'emergenza Covid 19 ha comportato la chiusura di gran parte degli esercizi pubblici di ristorazione, con una fortissima contrazione della domanda in particolare di alcuni prodotti, e un rallentamento generalizzato delle esportazioni</p>	<p>Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi</p> <p>Si istituisce il “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>dei prodotti agricoli e agroalimentare. A tale scopo la norma interviene per un sostegno diretto delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. I settori che hanno maggiormente risentito della crisi sono: florovivaismo, lattiero-caseario, zootecnico, vitivinicolo, pesca e dell'acquacoltura.. La dotazione di 1000 milioni di euro potrà essere utilizzata quindi per interventi mirati, con aiuti diretti in de minimis o nei limiti di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".</p>	
<p>2. Potenziamento Fondo indigenti Mail Quadri 21.04.2020 ore 14.30</p>	<p>2. Potenziamento Fondo indigenti 1. Allo scopo di garantire la sicurezza alimentare e l'accesso al cibo alle persone indigenti durante l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 900 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Limitatamente al periodo emergenziale, e acquisito il parere del Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è possibile adottare misure volte all'acquisto di buoni spesa e di pasti confezionati e poi distribuiti alle persone indigenti. 3. Agea, nei limiti di spesa di cui al presente articolo è autorizzata, con modalità semplificate rispetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, all'acquisizione di: buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati; derrate alimentari e pasti pronti e confezionati; dispositivi di sicurezza tra cui mascherine e guanti monouso per i volontari degli enti caritativi. 4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.</p> <p>Relazione illustrativa L'emergenza Covid 19 sta producendo effetti economici gravi sulle famiglie italiane, aumentando il numero complessivo di persone indigenti che necessitano un'assistenza alimentare. La stima attuale delle persone da assistere arriva ad almeno 5 milioni. La norma prevede quindi il rifinanziamento per 900 milioni di euro del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e il</p>	<p>Potenziamento Fondo indigenti Si incrementa di 900 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per l'efficiamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. L'Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, con modalità semplificate rispetto al Codice di contratti pubblici, all'acquisizione di: buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati; derrate alimentari e pasti pronti e confezionati; dispositivi di sicurezza tra cui mascherine e guanti monouso per i volontari degli enti caritativi</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>suo utilizzo, limitatamente all'emergenza, anche per l'acquisto di buoni spesa e pasti confezionati. Per individuare la ripartizione delle risorse viene sentito il tavolo di coordinamento così come modificato dalla Legge contro gli sprechi alimentari. In parziale analogia con quanto stabilito con Ordinanza di Protezione civile del 29 marzo 2020, n. 658, Agea è quindi autorizzata ad adottare modalità semplificate nell'attuazione delle disposizioni previste sugli appalti riguardanti l'acquisto dei buoni spesa, delle derrate alimentari e dei pasti pronti e confezionati, oltre che dei dispositivi di sicurezza come mascherine e guanti monouso per i volontari degli enti caritativi che provvedono alla distribuzione delle derrate alimentari.</p>	
<p>3. Indennizzi settore agrituristico Mail Quadri 21.04.2020 ore 14.30</p>	<p>3. Indennizzi settore agrituristico 1. Alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e risultanti regolarmente inserite e attive sul Repertorio nazionale dell'agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, è concesso un contributo straordinario per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio - giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancate presenze sono quantificate sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. È altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio, quantificato attribuendo alle stesse la percentuale di riduzione media calcolata a livello regionale per le strutture con alloggio. Il contributo, sul quale può essere concessa un'anticipazione, è determinato nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alle condizioni e nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" n. C(2020) 1863 del 19.3.2020.</p> <p>Relazione illustrativa Con la presente disposizione si intende dare una prima risposta alla situazione di crisi che sta colpendo il settore dell'agriturismo, in conseguenza del blocco pressoché totale subito dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica</p>	<p>Indennizzi settore agrituristico E' concesso un contributo straordinario, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020, sul quale può essere concessa una anticipazione, alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio - giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020 e alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio, attribuendo alle stesse la percentuale di riduzione media calcolata a livello regionale per le strutture con alloggio.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>italiana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione del virus COVID-19, è previsto lo stanziamento di 80 milioni di euro e la concessione di un indennizzo variabile tra 10 e 30 euro per ogni mancata presenza, rilevata sulla base dei dati forniti dalle stesse imprese alle Questure competenti per territorio. Il livello della compensazione è commisurato al danno subito da ogni impresa, in funzione della tipologia di servizio offerto ed è pari a 10 euro per mancata presenza nel caso di ristorazione ed altri servizi senza pernottamento, 20 euro per le imprese che offrono solo pernottamento o pernottamento in combinazione con altri servizi ma senza ristorazione e 30 euro per chi prevede pernottamento e ristorazione. Ogni mancata presenza è determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio-giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. La misura è necessaria e urgente perché il settore agrituristico, a differenza del settore alberghiero, non può beneficiare degli strumenti messi a disposizione con il Decreto Legge 18/2020. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali saranno stabiliti i criteri e le modalità di concessione del suddetto contributo, nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” n. C(2020) 1863 del 19.3.2020, ivi compresa la possibilità di erogare un’anticipazione prendendo a riferimento il primo quadrimestre 2020 ed applicando gli stessi criteri previsti per il periodo gennaio-giugno 2020.</p>	
<p>4. Aiuto all’ammasso privato Mail ULE 24.04.2020 ore 09.04 (Nuova formulazione)</p>	<p>4. Aiuto all’ammasso privato</p> <p>1. Per fronteggiare la grave crisi che ha investito il settore zootecnico a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro da destinare alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte bovino, bufalino e ovicaprino, oltre ai relativi semilavorati e prodotti trasformati. L’aiuto, determinato in ragione delle spese fisse di ammasso e di ogni giorno di immagazzinamento per tonnellata di prodotto, per un periodo minimo di 60 e massimo di 180 giorni, è concesso per latte prodotto in Italia e derivati da latte prodotto in Italia nel periodo emergenziale, a condizione che lo stesso sia liquidato all’impresa agricola nel rispetto nella normativa sulle pratiche sleali. Il Fondo di cui al presente comma può essere utilizzato anche per la concessione di un aiuto all’ammasso privato di carne bovina e suina.</p> <p>2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente</p>	<p>E’ istituito un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per la concessione di aiuti all’ammasso privato di formaggi e di altri prodotti trasformati a lunga conservazione, con scadenza almeno pari a 180 giorni successivi al termine del periodo massimo d’ammasso. Il Fondo può essere utilizzato anche per la concessione di un aiuto all’ammasso privato di carne bovina e suina.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>norma, sono definiti i prodotti ammissibili, le relative caratteristiche merceologiche, la quantificazione e le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e la ripartizione del Fondo tra settori, nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” n. C(2020) 1863 del 19.3.2020.</p> <p align="center">Relazione illustrativa</p> <p>Le misure adottate per il contenimento del COVID19 hanno creato gravi difficoltà per l’intero settore zootecnico, a causa della chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni.</p> <p>Il problema si riscontra principalmente per i trasformati del latte destinati al consumo fresco, in particolare mozzarelle, che a seguito della chiusura della ristorazione non hanno più trovato i principali sbocchi commerciali, ma la stessa situazione si verifica per il settore carne, soprattutto per i tagli che trovavano nel canale HO.RE.CA il principale sbocco commerciale.</p> <p>Al fine di alleggerire il peso finanziario che grava sulle imprese produttrici, è opportuno adottare misure volte a compensare parzialmente le spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.</p> <p>L’ammasso privato è una misura adottata nell’ambito delle Organizzazioni comuni di mercato anche a livello UE, per contribuire a stabilizzare i mercati in periodi di crisi, alleggerendo e dilazionando l’offerta del prodotto, ma reca insufficienti disponibilità finanziarie e, per tale ragione, è necessario integrare la relativa dotazione con risorse nazionali</p>	
<p>5. Misure a favore della filiera dell’agrumicoltura e dell’allevamento ovino</p> <p>Mail Quadri 21.04.2020 ore 14.30</p>	<p>5. Misure a favore della filiera dell’agrumicoltura e dell’allevamento ovino</p> <p>1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 5 milioni di euro, per aumentare la dotazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2019. L’articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44 è di conseguenza abrogato. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede utilizzando le risorse residue di stanziamento dell’anno 2019</p>	<p>Misure a favore della filiera dell’agrumicoltura e dell’allevamento ovino</p> <p>Si incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell’intero comparto agrumicolo, ai fini della concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole. A copertura degli oneri si utilizzano le risorse attualmente destinate, per l’anno 2019, alla</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>previste dall'art. 9 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44. All'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi sostenuti per istruttorie, pratiche bancarie e interessi dovuti su mutui, prestiti o altri strumenti finanziari bancari contratti dalle imprese entro la data di presentazione della domanda di aiuto".</p> <p>Relazione illustrativa La crisi conseguente alla diffusione del COVID-19 ha inciso anche su settori agricoli come l'agrumicoltura e l'allevamento ovino. A tale scopo la norma interviene supportando la filiera degli agrumi attraverso il rifinanziamento del fondo nazionale agrumicolo e in particolare la misura relativa alla concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole. Allo stesso tempo si interviene per favorire l'accesso al credito per le imprese di allevamento degli ovini, in modo da garantire liquidità per tutta la fase produttiva.</p> <p>Relazione tecnica La copertura finanziaria della norma è assicurata attraverso l'utilizzo delle risorse residue di stanziamento dell'anno 2019 previste dall'art. 9 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44.</p>	<p>concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo.</p> <p>Si apportano modifiche a disposizioni all'art. 4 del D.L. n. 27 del 2019 che, tuttavia, non esistono. Probabilmente si vuole intervenire sull'art. 2 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino) del DL 27 del 2019, al fine di per favorire l'accesso al credito per le imprese di allevamento degli ovini</p>
<p>6. Contenimento produzione e miglioramento della qualità Mail ULE 24.04.2020 ore 09.04 (Nuova formulazione)</p>	<p>9. Contenimento produzione e miglioramento della qualità 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, è stanziato l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 20% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico</p>	<p>È stanziato l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica (non inferiore al 20% rispetto alla produzione degli ultimi 5 anni). Con decreto del MIPAAF, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato Regioni entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di</p>

	<p>istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese agricole.</p> <p style="text-align: center;">Relazione illustrativa</p> <p>L'emergenza sanitaria e sociale che stiamo vivendo ha generato una situazione di grave difficoltà per l'intera economia nazionale. Il settore vini di qualità (DOCG, DOC, IGT) sta affrontando una grave e drammatica crisi di mercato, dovuta soprattutto al blocco dei canali HO.RE.CA, che assorbono circa la metà della produzione vitivinicola di qualità.</p> <p>In questo contesto, si registrano ormai livelli elevati di giacenze in cantina che andranno sicuramente ad incidere in modo significativo sull'equilibrio domanda/offerta del settore, anche per le prossime campagne. La situazione è ulteriormente aggravata dal fermo dell'attività agrituristica, voce sempre più significativa del bilancio aziendale.</p> <p>In relazione a tali prospettive, per mantenere in equilibrio il mercato e per sostenere una politica remunerativa dei prezzi, occorre spingere le imprese vitivinicole ad un ridimensionamento della produzione della prossima annata, attraverso operazioni agronomiche da programmare nel più breve tempo possibile.</p> <p>In tale contesto, l'attivazione di una misura volta alla riduzione volontaria delle rese per ettaro, da incentivare finanziariamente, appare la più appropriata, tenuto conto che sulle giacenze di prodotto relative alla campagna 2019, su cui è comunque necessario intervenire, si intende attivare una misura di distillazione di crisi rimodulando gli interventi previsti dall'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del vino, finanziata con i fondi europei FEAGA.</p> <p>Entrambe le misure, riduzione volontaria della produzione da sostenere con fondi nazionali e distillazioni di crisi da finanziare con fondi UE, consentirebbero di dare equilibrio al mercato, assicurare un sostegno economico all'azienda e, soprattutto, incidere in maniera sostanziale migliorando la qualità della produzione vitivinicola, che avrà migliori possibilità di affermarsi sui mercati.</p> <p>Tali scelte, da valorizzare anche a livello comunicativo, rappresentano un ottimo biglietto da visita in termini di serietà, trasparenza e garanzia di qualità del vino italiano, soprattutto nei confronti degli operatori esteri.</p>	<p>intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese agricole.</p>
--	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p>7. Anticipo PAC Mail ULE 24.04.2020 ore 09.04 (Nuova formulazione)</p>	<p>10. Anticipo PAC 1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "50 per cento" sono sostituite con le seguenti "70 per cento".</p> <p align="center">Relazione illustrativa</p> <p>La disposizione è dovuta alla necessità di dettare misure urgenti, anche ulteriori rispetto a quelle già adottate con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che - alla luce del progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - consentano di garantire, per quanto possibile, continuità ed efficienza nelle attività economiche, contenendo gli effetti negativi sulla produzione.</p> <p>La disposizione proposta intende modificare la misura dell'anticipazione prevista dall'articolo 10-ter, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, innalzandola dal 50 al 70 per cento.</p> <p>Ciò allo scopo di rendere possibile, a salvaguardia delle aziende agricole che abbiano presentato domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) per l'annualità 2020, l'accesso all'anticipazione al 70 per cento del valore della domanda.</p> <p>Tale strumento si configura come alternativo, ed equivalente nella sua misura, allo strumento di anticipazione disposto, unicamente per l'anno 2020, in sede di conversione del decreto-legge "cura Italia", al comma 4-bis del predetto articolo 10-ter, rivolto a coloro che non hanno potuto completare il processo di presentazione della domanda a causa delle misure restrittive adottate per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19.</p> <p>La disposizione proposta non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l'anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea.</p>	<p>Aumenta dal 50% al 70% la misura dell'anticipazione erogata in attuazione dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC)</p> <p>NB la norma vigente già prevede che l'anticipazione in favore degli agricoltori sulle somme oggetto di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) sia pari al 70% dell'importo richiesto (la modifica è stata introdotta dall'art. 78 del DL n. 18 del 2020)</p>
<p>8. Utilizzo delle economie Mail ULE 24.04.2020 ore 09.04</p>	<p>11. Utilizzo delle economie 1. Al fine di evitare che la sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, determini l'impossibilità da parte dei Consorzi di bonifica e degli Enti irrigui di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria della rete di distribuzione dell'acqua, con il conseguente verificarsi di situazioni di rischio idraulico nelle aree</p>	<p>Consente ai consorzi di bonifica idraulica l'utilizzo delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 con fondi del MIPAAF, per far fronte alla crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di</p>

	<p>ricadenti all'interno dei relativi comprensori, è consentito l'utilizzo delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 con fondi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inclusi i fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse ed attribuite alla competenza dello stesso Ministero.</p> <p>2. L'utilizzo delle economie è consentito limitatamente alle somme che, in quanto già erogate in anticipazione, sono nella disponibilità degli Enti alla chiusura del finanziamento dell'opera, costituendo, pertanto, un debito nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice, compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.</p> <p>3. L'utilizzo delle economie e gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi con oneri a carico dello Stato prima dell'anno 2010, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1, possono essere utilizzate per lavori urgenti di manutenzione anche ordinaria all'interno del comprensorio interessato, con esclusione di qualsiasi intervento nelle aree aziendali. A tal fine gli Enti interessati rivolgono istanza motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, verificata la disponibilità delle risorse e la compatibilità degli interventi alle finalità del presente articolo, ne autorizza preventivamente utilizzo; conclusi gli interventi autorizzati, gli enti rendicontano, per l'approvazione, i costi sostenuti che sono detratti dalla gestione da cui derivano.</p> <p>4. L'autorizzazione all'utilizzo delle economie e degli interessi, è subordinata all'avvenuto collaudo degli investimenti infrastrutturali irrigui da cui sono generati e alla assenza di autorizzazioni precedenti per opere complementari o della stessa tipologia, ove consentito dai relativi programmi di investimento, salva l'espressa rinuncia.</p> <p style="text-align: center;">Relazione illustrativa</p> <p>La sospensione dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché le difficoltà delle aziende agricole nell'ottemperare all'obbligo di pagamento per il servizio di irrigazione ricevuto, sta mettendo in serissima difficoltà i Consorzi di bonifica e gli Enti irrigui; infatti, tali Enti si trovano nella condizione di non riuscire ad espletare regolarmente le proprie funzioni di rilevante interesse pubblico, con ripercussioni sia nella attuazione degli interventi infrastrutturali straordinari avviati, sia nella esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria delle reti idriche e dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui, con il conseguente verificarsi di situazioni di rischio idraulico nelle aree ricadenti all'interno dei comprensori interessati.</p>	<p>bonifica disposta dall'articolo 62 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.</p>
--	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>Tra le misure di sostegno in favore diversi comparti, adottate fino ad oggi, nulla è stato al momento ipotizzato per questi Enti che, pure, svolgono attività fondamentali per il presidio del territorio e gestiscono collettivamente un elemento fondamentale per la filiera produttiva, ma non solo, quale è l'acqua. Con tale finalità si propongono tre interventi</p> <p>Il primo consente l'utilizzo di economie di progetto, compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi dagli Enti non già destinate ad ulteriori interventi, per lavori di manutenzione anche ordinaria all'interno del comprensorio interessato, con esclusione di qualsiasi intervento nelle aree aziendali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi perché le economie sono autorizzate solo se già in disponibilità dei Consorzi, e non sono finalizzate ad interventi aggiuntivi già autorizzati. La norma offre inoltre una veloce soluzione all'urgenza di alcuni interventi di manutenzione ordinaria, la cui esecuzione è evidentemente limitata dalla carenza di disponibilità, che solo una minima parte dei Consorzi e degli Enti irrigui ha.</p>	
<p>9. Contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti dei consorzi di bonifica e gli Enti irrigui</p> <p>Mail ULE 24.04.2020 ore 09.04</p>	<p>12. Contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti dei consorzi di bonifica e gli Enti irrigui</p> <p>1. Al fine di fronteggiare la situazioni di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, i Consorzi di bonifica e gli Enti irrigui, possono ricorrere alla stipula di contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.</p> <p>2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 400 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2026.</p> <p>3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati facendo riferimento al tasso Euribor annuo aumentato o diminuito di uno spread annuo di xxx punti percentuali calcolato sulla base dei giorni effettivi diviso 360.</p> <p>4. Con Decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, sono stabiliti</p>	<p>La disposizione consente ai Consorzi di bonifica e agli Enti irrigui di ricorrere alla stipula di contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti, per far fronte alla crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Tali mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 400 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2026. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato e sono determinati facendo riferimento al tasso Euribor annuo.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al precedente comma 2.</p> <p align="center">Relazione illustrativa</p> <p>Per garantire a tutti i Consorzi e gli Enti di svolgere senza soluzione di continuità tutti i compiti ad essi affidati dalle leggi regionali istitutive, la proposta normativa in oggetto prevede la possibilità di ricorrere alla stipula di contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti con quota interessi a totale carico dello Stato.</p> <p>Tali mutui saranno concessi nella misura del 50% dei contributi consortili annui dovuti, fino ad un massimo di complessivi 400 milioni di euro, con capitale da restituire in cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2026 nella misura del 20% per ciascun anno.</p> <p>Con Decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle Politiche agricole e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla approvazione della presente legge, saranno stabiliti i termini e le modalità entro i quali gli enti dovranno presentare domanda, le motivazioni, la documentazione da allegare, i criteri di riduzione dei mutui nel caso in cui le richieste superino le disponibilità, gli elementi per la definizione di un piano di rientro.</p>	
<p>10. Improcedibilità atti esecutivi fondi destinati a Enti irrigui</p> <p>Mail ULE 24.04.2020 ore 09.04</p>	<p>13. Improcedibilità atti esecutivi fondi destinati a Enti irrigui</p> <p>1. I fondi assegnati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la realizzazione di opere infrastrutturali irrigue sulla base di una pianificazione nazionale, ad Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere aggrediti da terzi creditori di tali Enti, in virtù del vincolo di destinazione delle risorse erariali all'infrastruttura pubblica, ragione dell'investimento dello Stato.</p> <p align="center">Relazione illustrativa</p> <p>Con la disposizione in oggetto si vuole evitare che soggetti creditori degli Enti assegnatari di finanziamenti pubblici nazionali per la realizzazione di infrastrutture irrigue nazionali, terzi rispetto a tali assegnazioni, ottengano atti esecutivi in forza dei quali aggrediscono i conti correnti dedicati al finanziamento dell'opera, cagionando ritardi a causa dei conseguenti inevitabili contenziosi.</p>	<p>La norma intende evitare che i soggetti creditori degli Enti assegnatari di finanziamenti pubblici nazionali per la realizzazione di infrastrutture irrigue nazionali (Enti irrigui) ottengano atti esecutivi in forza dei quali aggredire i fondi assegnati a tali Enti dal MIPAAF.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>L'articolo proposto, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, chiarisce che ragione dell'assegnazione dei fondi agli enti pubblici, economici e privati, per investimenti infrastrutturali è la realizzazione dell'opera che soddisfa l'interesse pubblico generale. Diversamente, consentire il pignoramento di fondi pubblici significherebbe destinare ad interessi particolari, pur legittimi, estranei allo sviluppo economico del territorio nazionale risorse, reperite attraverso il carico fiscale gravante su tutta la collettività, espressamente finalizzate dallo Stato a tale politica, generando, nella migliore delle ipotesi forti ritardi nella realizzazione delle opere, a causa dell'inevitabile conseguente contenzioso.</p>	
MATTM		
<p>1. Sostegno delle attività turistiche nelle zone economiche ambientali</p> <p>Mail Quadri 30.04.2020 ore 19.33 (Nuova formulazione) Parere DF su vecchia versione mail Zaccardi 30.04.2020 ore 10.00 Parere DF: Mail Lapecorella 04.05.2020 ore 00.43 Mail Quadri 4.05.2020 19:14</p>	<p>1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo di 50 milioni 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4 e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.</p> <p>2. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione</p>	<p>Istituisce, nello stato di previsione del MATTM, un Fondo con dotazione di XX (40 milioni di euro) per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle imprese, localizzate nelle Zone Economiche Ambientali-ZEA (gli ex Parchi Nazionali), operanti nei settori della ricettività turistica e della ristorazione, ivi comprese le guide escursionistiche e ambientali e le guide del parco.</p> <p>L'importo del contributo è commisurato alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 da ciascuna impresa.</p> <p>Le modalità di erogazione sono definite con decreto di natura non regolamentare del MATTM di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.</p> <p>Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi.</p> <p>Copertura degli oneri, pari a XX (40 milioni di euro per l'anno 2020, sul FISPE).</p>

del reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ~~50 milioni~~ 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante il fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il danno economico che la limitazione delle visite turistiche nei territori dei parchi nazionali sta producendo colpisce soprattutto l'insieme delle imprese turistiche (strutture ricettive, ristorazione), ivi compresi i professionisti che operano nel settore turistico all'interno dei parchi nazionali come guide escursionistiche e ambientali e guide del parco.

Per far fronte a tale situazione e preservare il tessuto sociale ed economico all'interno delle zone economiche ambientali (ZEA), così definite ai sensi dell'art.4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, si prevede un contributo straordinario, per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, per compensare il danno in termini di minor fabbisogno conseguito e consentire la prosecuzione di attività economiche che, operando all'interno di aree protette nazionali, hanno una responsabilità aggiuntiva rispetto alle imprese che non operano in tale contesto dovendo preservare la tutela dell'ambiente e della biodiversità.

Il carattere aggiuntivo della misura proposta dalla norma in esame – aggiuntiva rispetto all'eventuale erogazione di contributi economici a favore delle categorie economiche interessate - trova ragionevole giustificazione nel fatto che i soggetti che operano all'interno dei parchi nazionali sono gravati di ulteriori oneri

DF su vecchio testo: Valutazione politica con osservazioni e proposta di riformulazione – rinvio AE

Con la proposta in esame, rubricata "Sostegno alle zone economiche ambientali" e corredata da relazione illustrativa e tecnica – si intende prevedere, per far fronte alla situazione epidemiologica da COVID-19 e preservare il tessuto sociale ed economico all'interno delle Zone Economiche Ambientali (ZEA), così definite ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111 – un contributo straordinario (di natura non fiscale), per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, per compensare il danno in termini di minor fabbisogno conseguito e consentire la prosecuzione di attività essenziali da parte delle imprese operanti nel settore del turismo e della ristorazione nell'ambito delle citate ZEA, ivi compresi gli operatori che svolgono attività di guide ambientali.

Tra l'altro - si legge nella relazione illustrativa - l'istituzione delle ZEA, strutturate sul modello delle Zone Economiche Speciali, è volta a prevedere, mediante una specifica cornice giuridica a livello statale, misure incentivanti a favore dei soggetti che operano all'interno dei parchi nazionali che compensino il gravame amministrativo derivante dal fatto di operare all'interno dei parchi e tali da creare condizioni economiche favorevoli per la permanenza dei cittadini e delle imprese all'interno del territorio dei parchi nazionali e contrastare il fenomeno dello spopolamento.

La modalità di corresponsione del contributo è definita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e del territorio e del

procedimentali e burocratici rispetto a coloro che agiscono al di fuori di dette aree e dalla necessità che tali soggetti operino con modalità eco-compatibili estremamente più onerose rispetto a quelle tradizionali. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle previsioni contenute all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, in forza delle quali il rilascio delle concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'ente parco, secondo una procedura prevista nel medesimo articolo. O al fatto che ove un ristoratore voglia realizzare uno spazio esterno per far fronte alle misure di distanziamento sociale dovute all'emergenza Covid-19 dovrà rispettare una serie di vincoli – anche in relazione ai materiali da utilizzare – non ricadenti su chi non opera in ambito ZEA. Conseguentemente per tali soggetti, vi saranno oneri ulteriori per fare fronte alle previsioni in corso di elaborazione per la fase 2 dell'emergenza Covid-2.

L'istituzione delle Zone Economiche Ambientali operata ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, è dovuta proprio alla volontà del Legislatore di prevedere, mediante una specifica cornice giuridica a livello statale, misure incentivanti a favore dei soggetti che operano all'interno dei parchi nazionali che compensino il gravame amministrativo derivante dal fatto di operare all'interno dei parchi e tali da creare condizioni economiche favorevoli per la permanenza dei cittadini e delle imprese all'interno del territorio dei parchi nazionali e contrastare il fenomeno dello spopolamento.

Secondo quanto previsto dal comma 2, il contributo viene ripartito in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 da ciascuna impresa richiedente. La modalità di corresponsione del contributo è definita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potendosi a tal fine avvalere degli Enti parco, senza nuovi o maggiori oneri, per le attività di monitoraggio, verifica e controllo. Si prevede che, ai fini della corresponsione del contributo, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo è destinato esclusivamente alle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019.

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ai

mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, l'ultimo periodo del comma 2 dispone espressamente che il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del TUIR, e "sono" (rectius, è) "concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis)".

In merito, per quanto di interesse, si fa presente che il "vantaggio fiscale" conseguente alla non concorrenza del contributo alla formazione del reddito costituisce un ulteriore "aiuto" - in termini di minori imposte di competenza e differite - riconosciuto ai soggetti beneficiari della misura in discorso che, in quanto tale, dovrebbe essere considerato ai fini del rispetto dei limiti "de minimis".

Al riguardo, si segnala che il regolamento "de minimis" n. 1407 del 2013 dispone - al considerando 14 - che lo stesso possa trovare applicazione soltanto in relazione agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante (c.d. "aiuti trasparenti"). Tale condizione, tuttavia, mal si concilia con l'esclusione dalla tassazione del contributo per le difficoltà che si avrebbero nel quantificare ex ante l'ammontare del risparmio di imposta conseguente alla non concorrenza alla formazione del reddito del contributo (si pensi, tra le altre, ai soggetti IRPEF che calcolano l'imposta applicando agli scaglioni di reddito le diverse aliquote previste). A ciò si aggiunga che le medesime difficoltà nel calcolo dell'ammontare dell'aiuto de quo si incontrerebbero in sede di inserimento dello stesso nel Registro Nazionale

	<p>sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogato in coerenza con la normativa unionale vigente in materia. Il comma 3 individua la copertura finanziaria della norma in argomento.</p> <p>RELAZIONE TECNICA</p> <p>Sulla base dei dati elaborati dalla Direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da FederParchi (la federazione che riunisce i parchi nazionali), la platea dei soggetti interessati operanti nelle ZEA è costituita da 4890 operatori tra guide escursionistiche e ambientali e guide del parco, circa 3.000 imprese operanti nel settore della ricettività turistica (alberghi, rifugi, bed and breakfast, etc.), 5.400 imprese operanti nel settore della ristorazione all'interno dei parchi e ulteriori 11.876 imprese non ricomprese nel precedente elenco che svolgono attività eco-compatibili per un complesso di più di 25 mila tra imprese e operatori in 251 comuni potenziali destinatari del contributo.</p> <p>Il contributo previsto dalla norma in argomento sarà ripartito tra le imprese interessate sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti complessivi delle risorse previste al comma 1, ammontanti all'importo complessivo di 50 milioni di euro.</p> <p>In particolare, l'importo complessivo relativo al minor fatturato conseguito dalle imprese interessate nei due periodi considerati verrà parametrato alle disponibilità previste dal presente articolo, pari a 50 milioni 40 milioni di euro per il 2020, al fine di ottenere la percentuale di contributo per ogni impresa. Tale percentuale sarà poi applicata al fatturato di ciascuna impresa al fine di determinare la quota di contributo ad essa spettante.</p> <p>La spesa in argomento trova copertura con le risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>	<p><i>degli Aiuti di Stato da parte dell'Agenzia delle entrate.</i></p> <p><i>Alla luce di quanto sopra considerato e al fine di superare le rappresentate problematiche – ferme restando le valutazioni dell'Agenzia delle entrate – si propone la seguente riformulazione dell'ultimo periodo del comma 2 che, oltre a non prevedere la non concorrenza alla formazione del reddito, richiama espressamente tutti e tre i regolamenti “de minimis”:</i> “Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.”</p> <p><i>Sotto altro profilo, si segnala che la relazione illustrativa, nel riferirsi all'istituzione delle ZEA effettua un richiamo al “modello delle Zone Economiche Speciali”.</i></p> <p><i>Al riguardo appare necessario precisare che una fiscalità di vantaggio all'interno dei parchi nazionali, sul modello delle ZES, che non sembra contemplata né dalla proposta in esame né dal citato decreto legge 111/2019, potrà essere eventualmente valutata considerando che i territori delle regioni individuate dalla normativa</i></p>
--	---	---

		<p><i>europea ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 par. 3, lett a) e par. 3 lett. c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono quelli compresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale applicabile dall'1/1/2017 al 31/12/2020 di cui alla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016. La previsione di ulteriori territori non compresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale potrebbe dar luogo a profili di selettività regionale non compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, integrando altresì un aiuto al funzionamento per le imprese ivi insediate.</i></p> <p><i>Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la prima proposta dispone un contributo a favore delle imprese che operano nelle ZEA. Tale contributo non concorre a formare reddito imponibile.</i></p> <p><i>La disposizione determina un onere in termini di spesa. Dal punto di vista strettamente tributario, la misura di esenzione del contributo configura una rinuncia a maggior gettito.</i></p> <p>Parere DF su vecchio testo: Valutazione politica con osservazioni e proposta di riformulazione – rinvio AE</p> <p>Con la proposta in esame, rubricata “Sostegno alle zone economiche ambientali” e corredata da relazione illustrativa e tecnica – si intende prevedere, per far fronte alla situazione epidemiologica da COVID-19 e preservare il tessuto sociale ed economico all’interno delle Zone Economiche Ambientali (ZEA), così definite ai sensi dell’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111 – un contributo straordinario (di natura non fiscale), per un importo complessivo</p>
--	--	--

		<p>pari a 50 milioni di euro, per compensare il danno in termini di minor fabbisogno conseguito e consentire la prosecuzione di attività economiche che, operando all'interno di aree protette nazionali, hanno una responsabilità aggiuntiva rispetto alle imprese che non operano in tale contesto dovendo preservare la tutela dell'ambiente e della biodiversità.</p> <p>Tra l'altro - si legge nella relazione illustrativa - l'istituzione delle ZEA, strutturate sul modello delle Zone Economiche Speciali, è volta a prevedere, mediante una specifica cornice giuridica a livello statale, misure incentivanti a favore dei soggetti che operano all'interno dei parchi nazionali che compensino il gravame amministrativo derivante dal fatto di operare all'interno dei parchi e tali da creare condizioni economiche favorevoli per la permanenza dei cittadini e delle imprese all'interno del territorio dei parchi nazionali e contrastare il fenomeno dello spopolamento.</p> <p>La modalità di corresponsione del contributo è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Infine, l'ultimo periodo del comma 2 dispone espressamente che il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del TUIR, e "sono" (<i>rectius</i>, è) "concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (<i>de minimis</i>)".</p> <p>In merito, per quanto di interesse, si fa presente che il "vantaggio fiscale" conseguente alla non</p>
--	--	---

		<p>concorrenza del contributo alla formazione del reddito costituisce un ulteriore “aiuto” - in termini di minori imposte di competenza e differite - riconosciuto ai soggetti beneficiari della misura in discorso che, in quanto tale, dovrebbe essere considerato ai fini del rispetto dei limiti “<i>de minimis</i>”.</p> <p>Al riguardo, si segnala che il regolamento “<i>de minimis</i>” n. 1407 del 2013 dispone - al considerando 14 - che lo stesso possa trovare applicazione soltanto in relazione agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo <i>ex ante</i> (c.d. “aiuti trasparenti”). Tale condizione, tuttavia, mal si concilia con l’esclusione dalla tassazione del contributo per le difficoltà che si avrebbero nel quantificare <i>ex ante</i> l’ammontare del risparmio di imposta conseguente alla non concorrenza alla formazione del reddito del contributo (si pensi, tra le altre, ai soggetti IRPEF che calcolano l’imposta applicando agli scaglioni di reddito le diverse aliquote previste). A ciò si aggiunga che le medesime difficoltà nel calcolo dell’ammontare dell’aiuto <i>de quo</i> si incontrerebbero in sede di inserimento dello stesso nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte dell’Agenzia delle entrate.</p> <p>Alla luce di quanto sopra considerato e al fine di superare le rappresentate problematiche – ferme restando le valutazioni dell’Agenzia delle entrate – si propone la seguente riformulazione dell’ultimo periodo del comma 2 che, oltre a non prevedere la non concorrenza alla formazione del reddito, richiama espressamente tutti e tre i regolamenti “<i>de minimis</i>”: “Il contributo è riconosciuto nel</p>
--	--	---

		<p><i>rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura."</i></p> <p>Sotto altro profilo, si segnala che la relazione illustrativa, nel riferirsi all'istituzione delle ZEA effettua un richiamo al "modello delle Zone Economiche Speciali".</p> <p>Al riguardo appare necessario precisare che una fiscalità di vantaggio all'interno dei parchi nazionali, sul modello delle ZES, che non sembra contemplata né dalla proposta in esame né dal citato decreto legge 111/2019, potrà essere eventualmente valutata considerando che i territori delle regioni individuate dalla normativa europea ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 par. 3, lett a) e par. 3 lett. c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono quelli comprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale applicabile dall'1/1/2017 al 31/12/2020 di cui alla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre</p>
--	--	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		<p>2016. La previsione di ulteriori territori non compresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale potrebbe dar luogo a profili di selettività regionale non compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, integrando altresì un aiuto al funzionamento per le imprese ivi insediate.</p> <p>Non si hanno valutazioni di competenza da esprimere dal punto di vista finanziario.</p>
<p>2 Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale</p> <p>Mail Quadri 4.05.2020 19:14</p>	<p>1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al comma 1, dopo le parole "a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132" aggiungere le seguenti "e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca"; b) il comma 3 è soppresso; c) al comma 4, le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono soppresse; d) al comma 5, al primo periodo le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono soppresse e, al secondo periodo, le parole "e del Comitato" sono soppresse. <p>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</p> <p>Il vigente articolo 8 del Codice dell'Ambiente, al comma 3, ha istituito il Comitato tecnico istruttorio per supportare la Commissione di valutazione dell'impatto ambientale VIA-VAS. Tale Comitato, prevede la norma, deve essere composto da 30 unità di personale, pubblici dipendenti posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, cui è riconosciuta una indennità aggiuntiva a valere sui proventi delle tariffe pagate dai richiedenti VIA o VAS.</p> <p>A causa dell'emergenza Covid-19 è stato impossibile procedere a costituire il suddetto Comitato con l'effetto che la nuova Commissione VIA-VAS - nominata con decreto del ministro dell'ambiente n. 241 del 2019 registrato in Corte dei Conti a febbraio 2020 – non si è potuta insediare e prosegue ad operare, in deroga e solo per alcuni tipi di valutazione, la medesima Commissione già scaduta 5 anni fa con costi nettamente superiori rispetto alla nuova Commissione (applicandosi la previgente normativa sui compensi dei commissari). Tale problematica potrebbe comportare un significativo ritardo nel rilascio dei pareri VIA- VAS necessari per</p>	<p>Modifica l'art. 8 del codice dell'ambiente riguardante la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, al fine di consentire l'immediato insediamento della Commissione. viene, pertanto, soppresso il Comitato tecnico istruttorio e, al contempo, estende, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di siglare protocolli di intesa non solo il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ma anche con altri enti pubblici di ricerca come l'ISPRA e il CNR.</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>assicurare l'avvio di lavori strategici per il Paese specialmente alla luce dell'emergenza Covid-19.</p> <p>Al fine di consentire l'immediato insediamento della Commissione, l'emendamento sopprime il Comitato tecnico istruttorio e, al contempo, estende, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di siglare protocolli di intesa non solo il SNPA ma anche con altri enti pubblici di ricerca come l'ISPRA e il CNR.</p> <p>Il venir meno di tale organo trova fondamento nel fatto che si tratta di una struttura di supporto "tecnico-giuridico" alla Commissione VIA VAS che a sua volta già svolge attività di supporto "tecnico-scientifico" all'autorità competente in materia di autorizzazioni ambientali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; come si evince dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 241 del 20 agosto 2019 di nomina della Commissione VIA/VAS, i componenti di tale Commissione sono stati individuati nelle aree "ambientale" (25 unità), "economica" (4 unità), "giuridica" (8 unità), "salute pubblica" (3 unità), talchè le competenze richieste per i membri del Comitato tecnico sono di fatto assorbite tra quelle individuate per i membri della Commissione VIA/VAS.</p> <p>Conseguentemente, si novellano i commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>RELAZIONE TECNICA</p> <p>La proposta non determina ricadute negative sulla finanza pubblica. Giova evidenziare che con l'eliminazione del Comitato tecnico i relativi costi di funzionamento non graveranno più sui proventi delle citate tariffe.</p>	
<p>3. Vincoli di spesa per Sogesid s.p.a.</p> <p>Mail ULE 24.05.2020 ore 19.59</p>	<p>2. Vincoli di spesa per Sogesid s.p.a.</p> <p>1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società Sogesid S.p.A., alla stessa non si applicano i limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dall'articolo 1, commi 591-593 e comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 1351. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.</p>	<p>È volto ad escludere SOGESID s.p.a. (società in House del MATTM e del MIT) dall'applicazione delle misure di contenimento della spesa introdotte dalla legge di bilancio 2020 (commi da 591 a 593 e comma 610 della legge n. 160/2019).</p> <p><i>Drafting: non è corretto indicare una sequenza di commi come "commi 591-593". Probabilmente si volevano indicare i "commi da 591 a 593".</i></p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Sogesid S.p.A. è la società di ingegneria “in house providing” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT). Il suo capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Essa opera a supporto delle amministrazioni pubbliche in ambiti strategici per la tutela dell’ambiente, quali la salvaguardia delle risorse idriche, le bonifiche dei siti inquinanti, la gestione del ciclo dei rifiuti, il contrasto al dissesto idrogeologico e la difesa del suolo. In tempi recenti, tra gli altri, le sono stati assegnati specifici compiti di supporto nel contesto di gravi emergenze ambientali (v. la vicenda dello stabilimento Stoppani, decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, art. 12, comma 3) e della gestione del rischio idrogeologico (v. la delibera CIPE 1 agosto 2019, n. 64, articolo 1, comma 5).

Sogesid è stata collocata da Istat nell’elenco delle amministrazioni pubbliche all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 229 del 30 settembre 2019. La Società si è trovata così sottoposta, per la prima volta dalla sua nascita, agli obblighi previsti dalla normativa per le amministrazioni pubbliche inserite nell’anzidetto elenco, ivi inclusi quelli di recente previsti dall’articolo 1, commi 591-593 e comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione di quelli indicati dal comma 590 del medesimo articolo che in ogni caso vedono cessare la loro efficacia. I citati commi 591-593 e 610, che pur hanno semplificato e reso più elastici gli obblighi previsti dalla normativa previgente, impongono comunque misure di contenimento della spesa rispetto alla media della spesa nel triennio 2016-2018 o, nel caso del comma 610, nel biennio 2016-2017.

L’applicazione per la prima volta a Sogesid di questi vincoli genera gravi inconvenienti, legati ai meccanismi di funzionamento di Sogesid e alle funzioni affidate.

La Sogesid non ha mai percepito contributi ordinari o in conto esercizio da parte dello Stato, Regioni o altri Enti Pubblici per l’attività istituzionale svolta, e, sebbene società in house, non ha mai fruito di accordi o contratti

di servizio con i quali recuperare i costi di funzionamento. Pertanto i ricavi della Sogesid sono stati sempre e solo composti dai corrispettivi riconosciuti per l'esecuzione di commesse avute in affidamento diretto dai Ministeri vigilanti o da altri soggetti pubblici (esempio Commissari Straordinari di Governo). Nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Ministero di riferimento, le modalità di determinazione del corrispettivo, anche per la verifica di congruità a cui lo stesso corrispettivo era soggetta, è sempre stata basata sui costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione del servizio richiesto più una percentuale a titolo di rimborso di spese generali nel caso in cui il servizio riguardasse prestazioni di assistenza tecnica. È da evidenziare invece che per quanto concerne le attività di realizzazione di opere e interventi sul territorio, per la quale la Sogesid svolge il ruolo di stazione appaltante, il corrispettivo è costituito solo dal costo effettivamente dovuto agli operatori affidatari riaddebitato al committente senza alcun margine.

La Società, in secondo luogo, ha visto negli anni uno sviluppo significativo delle attività, con conseguente crescita della struttura dei costi, che si è prodotto anche nel 2019.

Per quanto precede, l'applicazione di vincoli di spesa legati a periodi anteriori ai costi porterebbe per più profili Sogesid in una situazione insostenibile, i cui dettagli contabili sono meglio descritti nell'allegato tecnico e possono essere così riassunti.

In termini generali, fermo restando il contenimento dei costi di struttura, che già oggi avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti, il modello di funzionamento di Sogesid implica che incrementi della produzione si leghino necessariamente a una corrispondente crescita dei costi, in particolare di quelli per l'acquisizione di servizi (voce B7 dei costi di produzione nel conto economico) che, come si è detto, Sogesid si limita poi a riaddebitare al committente.

Per cui, la Società non potrebbe ridurre i costi perché per farlo avrebbe come unica via quella di diminuire la sua "capacità produttiva", rendendosi inadempiente rispetto alle obbligazioni in essere. Né Sogesid potrebbe incrementare i ricavi – come pure astrattamente previsto dall'art. 1, comma

593, della legge n. 160 del 2019 – perché a tal fine occorrerebbe fra crescere anche la struttura dei costi.

Va rappresentato, inoltre, che non vi sono altre componenti di spesa sulle quali si possa agire, posto che i costi generali di struttura incidono ad oggi solo per il 10% del totale e sono stati previsti nel Piano Triennale 2020-2022 con una incidenza non oltre il 9% del totale.

Quanto sopra vale a maggior ragione se si considera che i citati vincoli di spesa fissano come parametro la spesa in periodi sino al 2018, quando invece la struttura dei costi di Sogesid, in ragione delle attività via via affidate, già nel 2019 ha visto una crescita rispetto al 2018. In prospettiva, questo profilo si accentuerebbe sempre di più, in ragione del previsto sviluppo delle attività di Sogesid.

I vincoli di spesa di cui al citato articolo 1, commi 591-593 e comma 610, della legge n. 160 del 2019, n. 160 finirebbero così per avere un effetto di freno allo sviluppo delle attività istituzionali di una società statale, oltre che di possibile pregiudizio agli impegni già in essere, effetto del tutto estraneo alla loro ratio. Questa situazione si genera peraltro in una fase in cui Sogesid dovrebbe al contrario sviluppare in modo significativo la sua attività, proprio in relazione ai compiti particolarmente delicati che le sono stati da ultimo affidati. La pianificazione di queste attività, vista la vigenza dei vincoli, è da subito sostanzialmente preclusa, con il rischio di pregiudicare la cura degli interessi pubblici di particolare rilevanza coinvolti.

Di qui la necessità di un urgente intervento normativo che, così come fatto per altre società statali con peculiari funzioni istituzionali (es., Ales, RFI, Equitalia Servizi e Sogei, v. rispettivamente la l. n. 232/2016, art. 1, comma 584, il d.l. n. 124/2019, l'art. 39, commi 1 e 2, e l'art. 51, comma 3) o per gli enti previdenziali privatizzati (v. il d.l. n. 78/2010, art. 6, comma 21-bis), esenti Sogesid dalle

disposizioni che sono oggettivamente incompatibili con le funzioni affidate.

L'intervento può avvenire in modo mirato, limitatamente ai vincoli di spesa sopra richiamati, ferma la cessazione delle disposizioni richiamate dal comma 590, art. 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, dunque per tali disposizioni come per quelle di cui ai commi 591-593, la conseguente disapplicazione nei confronti di Sogesid di tutti i corrispondenti obblighi di

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<p>riversamento all'erario. Per il resto, è lasciato intatto il complesso delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa che si ricollega all'inserimento nell'elenco formato dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n.196 del 2009. La norma proposta fa altresì espressamente salvo il potere di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Dal che, ben potrà il Socio pubblico aggiornare periodicamente gli obiettivi di contenimento della spesa, tenendo conto delle peculiarità che caratterizzano Sogesid e dell'andamento dei compiti a essa affidati</p> <p align="center">RELAZIONE TECNICA</p> <p>La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'inclusione della Sogesid s.p.a. nell'elenco ISTAT delle p.a. è avvenuto con il comunicato del settembre 2019, talchè il corrente esercizio finanziario costituisce il primo nel quale alla Sogesid si applicano i vincoli di spesa previsti per le p.a. che concorrono alla determinazione del conto economico consolidato della p.a.</p>	
<p align="center">PCM- FRACCARO/DIPE</p>		
<p>1. Proposte per il rilancio dell'edilizia in Italia – Manca norma</p> <p>Mail Quadri 20.04.2020 ore 9.45</p> <p>Parere DF mail Quadri 22.04.2020 ore 16.32</p>	<p>Proposte per il rilancio dell'edilizia in Italia</p> <p>Aumentare al 120 % le detrazioni per spese inerenti a interventi di riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazione di impianti fotovoltaici (fino al 31 dicembre 2022)</p> <p>o</p> <p>Possibilità per le famiglie di ricevere uno sconto in fattura pari al 100 % del costo dei lavori effettuati, da parte dell'impresa che riceverebbe un credito d'imposta pari al 120 del costo dei lavori, da usare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo</p> <p>o</p> <p>Impresa può cedere a sua volta il credito d'imposta a terzi (ad esclusione degli istituti finanziari)</p>	<p>Aumentare al 120 % le detrazioni per spese inerenti a interventi di riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazione di impianti fotovoltaici (fino al 31 dicembre 2022)</p> <p>o</p> <p>Possibilità per le famiglie di ricevere uno sconto in fattura pari al 100 % del costo dei lavori effettuati, da parte dell'impresa che riceverebbe un credito d'imposta pari al 120 del costo dei lavori, da usare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo</p> <p>o</p> <p>Impresa può cedere a sua volta il credito d'imposta a terzi (ad esclusione degli istituti finanziari)</p>

		<p>DF: Valutazioni politiche</p> <p>L'allegata "Proposta per il rilancio dell'edilizia in Italia" – premessi alcuni dati sul calo degli investimenti fissi nel settore delle costruzioni – sottolinea la rilevante funzione anticiclica svolta dalle detrazioni connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, evidenziando i vantaggi per le famiglie, che potrebbero effettuare interventi di riqualificazione sugli immobili di proprietà senza eseguire esborsi o anticipazioni finanziarie, e, altresì, per le imprese e i lavoratori del settore con conseguente incremento di fatturato e di occupazione.</p> <p>In particolare, la proposta suggerisce di incrementare le detrazioni relative a spese per riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazioni di impianti fotovoltaici sostenute fino al 31 dicembre 2021, portandole al 120%.</p> <p>In parallelo, si propone di consentire ai committenti di ricevere uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori effettuati a fronte del trasferimento all'impresa che ha effettuato i lavori di un credito d'imposta pari al 120% del costo dei lavori.</p> <p>Le imprese cessionarie, a loro volta, potrebbero scegliere se avvalersi del credito in compensazione tramite cinque quote annuali di pari importo o cederlo – anche per importi eventualmente inferiori al valore nominale – a soggetti terzi, diversi dagli istituti finanziari, come ad esempio le c.d. multiutility.</p> <p>Tanto premesso - nel rilevare che la proposta, contestualmente all'innalzamento l'aliquota al 120%, intende applicare in modo generalizzato a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica il</p>
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		<p>meccanismo dello sconto in fattura e la possibilità di cessioni del credito, introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019, che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 160 del 2019, è attualmente previsto esclusivamente in alcune specifiche casistiche relative agli interventi di riqualificazione energetica – si rappresenta che l'accoglimento della stessa necessita di valutazioni squisitamente politiche e si rinvia alle osservazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.</p> <p>Per quanto riguarda le valutazioni finanziarie, si evidenzia che il documento “Proposta per il rilancio dell’edilizia in Italia” fa riferimento, nell’ultima pagina, a stime redatte dal Dipartimento delle Finanze sulla base di proposte normative pervenute il 12 marzo scorso dal SS Fraccaro tramite UL-finanze. Le proposte sono state successivamente riformulate e dettagliate. Si segnala che proposte riformulate necessiterebbero di una copertura pari a 2,8 miliardi di euro (in luogo di 2,2 miliardi di euro indicati nel documento) per il biennio 2020-2021 e di 33,9 miliardi di euro (in luogo di 28,3 miliardi di euro indicati nel documento) considerando l'intero orizzonte temporale in cui si avranno effetti sui saldi di finanza pubblica, ossia 2020-2034.</p>
<p>2. Agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici (ecobonus)</p> <p>Mail Quadri 22.04.2020 ore 17.13 (nuova versione)</p>	<p>2. (Agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici)</p> <p>1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 si applica nella misura del 120% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, nei seguenti casi:</p>	<p>V. PROPOSTA IDENTICA MISE N. 26 (Agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici)</p> <p>.La proposta prevede agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, disponendo la detrazione, nella misura del 120%, delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per:</p>

	<p>a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Le detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;</p> <p>b) interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione. Le detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;</p> <p>c) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Le detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</p> <p>2. Gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini delle relative detrazioni fiscali godono della medesima aliquota del 120% prevista dal comma 1.</p> <p>3. Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.</p> <p>4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - interventi di isolamento termico delle facciate e/o delle coperture (come ad esempio cappotto termico); - interventi di sostituzione degli impianti termici con pompe di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione; - gli interventi di sostituzione degli impianti a gasolio con quelli più efficienti in termini energetici ed emissivi. <p>Gli interventi di efficientamento energetico godono della medesima aliquota del 120%.</p> <p>Il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.</p>
--	---	--

annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

5. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al presente articolo trasmettono all'Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e fiscale che ha consentito l'accesso a tali agevolazioni attraverso apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Effetti di gettito

La legislazione vigente prevede per le spese sostenute nel 2020 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. A decorrere dal 2021 è prevista un'aliquota pari al 36%. Le detrazioni sono da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Considerando che un'aliquota di detrazione massima pari al 120% rappresenta una novità nel panorama della normativa IRPEF, non sono disponibili dati utili per una stima dell'impatto che tale agevolazione estremamente favorevole potrebbe avere sulle spese in oggetto. Per questo motivo la stima considererà come effetti indotti un incremento delle spese annue pari al 25%. Anche il meccanismo dello sconto in fattura è suscettibile di determinare un notevole incremento delle spese in oggetto, per cui nella presente stima verrà ipotizzato un ulteriore incremento pari ad un terzo

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

delle spese. Si ipotizza quindi una spesa annua complessiva pari a 5.606,3 milioni di euro, incrementata a 7.475 milioni di euro per tenere conto anche degli effetti dello sconto in fattura. Si ipotizza inoltre che un quarto delle spese rimangano ad aliquota vigente (perché non effettuate contestualmente agli altri interventi maggiormente agevolati) e i restanti tre quarti ad aliquota 120%. Si stima quindi un'aliquota media ponderata di detrazione pari al 105%. Per lo sconto in fattura è stata considerata la sola aliquota 120%.

È stata applicata la metodologia consolidata di cui ai più recenti provvedimenti di proroga di analoghe agevolazioni.

Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):

Detrazioni:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPE F/IR ES	- 47,7	- 585,0	- 1.207,0	- 1.638,8	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 777,5	- 127,0	381,0	0,0
IRPE F/IR ES	0,0	86,7	49,6	49,6	- 37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	14,5	8,3	8,3	- 6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	20,7	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total e	- 27,0	- 463,2	- 1.128,5	- 1.581,0	- 1.377,4	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 777,5	- 127,0	381,0	0,0

Milioni di euro

Sconto in fattura:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Credito	- 44,8,5	- 89,7,0	- 1.345,5	- 1.345,5	- 1.345,5	- 89,7,0	- 44,8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IR ES	0,0	14,4,6	82,6	82,6	- 62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	24,1	13,8	13,8	- 10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	34,4	34,4	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	- 41,4,1	- 69,3,9	- 1.214,7	- 1.249,1	- 1.417,8	- 89,7,0	- 44,8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Milioni di euro

Totale:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IR ES/Credito	- 49,6,2	- 1.482,0	- 2.552,5	- 2.984,3	- 2.679,5	- 2.231,0	- 1.782,5	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 77,7,5	- 12,7,0	38,1,0	0,0
IRPEF/IR ES	0,0	23,1,3	13,2,2	13,2,2	- 99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	38,6	22,0	22,0	- 16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	55,1	55,1	55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Total e	- 44 1,1	- 1.1 57, 1	- 2.3 43, 2	- 2.8 30, 1	- 2.7 95, 2	- 2.2 31, 0	- 1.7 82, 5	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 77 7,5	- 12 7,0	38 1,0	0,0
	<i>Milioni di euro</i>															
<p>3. Detrazione delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici</p> <p>Mail Quadri 22.04.2020 ore 17.13 (nuova versione)</p>	<p>3. Detrazione delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici</p> <p>1. Nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a, b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 spetta nella misura del 120 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.</p> <p>2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 1, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.</p> <p>3. La detrazione di cui al comma 1 e al comma 2 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.</p> <p>4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n.</p>															
	<p>V. PROPOSTA IDENTICA MISE N. 27 (Detrazione delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici)</p> <p>La proposta riconosce una detrazione (non cumulabile con altri incentivi) delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici e per l'installazione di sistemi di accumulo integrati, nella misura del 120 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 (commi da 1 a 3).</p> <p>Il comma 4 prevede che l'avente diritto alle detrazioni può optare per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. Si prevede anche che il fornitore che ha effettuato gli interventi abbia a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi (esclusi istituti di credito ed intermediari finanziari) con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.</p> <p>Il comma 5 subordina la detrazione alla cessione a favore del GSE Spa dell'energia non auto consumata in sito con rinuncia alla remunerazione economica derivante dallo scambio sul posto.</p>															

	<p>244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.</p> <p>5. Il diritto del contribuente alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla cessione a favore del GSE Spa dell'energia non auto consumata in sito e alla rinuncia a qualunque forma di valorizzazione economica della stessa, inclusa quella derivante dall servizio di scambio sul posto.</p> <p>6. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) ritira l'energia elettrica eventualmente immessa in rete dagli impianti di cui al comma 1 e trasferisce il gettito derivante dalla relativa vendita sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai fini della riduzione degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione – ASOS.</p> <p>7. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al presente articolo trasmettono all'Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e fiscale che ha consentito l'accesso a tali agevolazioni attraverso apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.</p> <p>8. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.</p> <p>Effetti di gettito La legislazione vigente prevede per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2020 (nelle quali sono comprese le spese per</p>	<p>Il comma 6 stabilisce le condizioni di immissione in rete ed utilizzo dell'energia ritirata dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE).</p> <p>I commi 7 ed 8 prevedono misure volte a garantire un efficace monitoraggio e l'attuazione della misura.</p>
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

impianti fotovoltaici) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. A decorrere dal 2021 è prevista un'aliquota pari al 36%. Considerando che un'aliquota di detrazione massima pari al 120% rappresenta una novità nel panorama della normativa IRPEF, non sono disponibili dati utili per una stima dell'impatto che tale agevolazione estremamente favorevole potrebbe avere sulle spese in oggetto. Inoltre i dati disponibili nelle dichiarazioni dei redditi non consentono di evincere la spesa per impianti fotovoltaici. Per questi motivi sulla base dei MW installati nel 2019 ed il costo di installazione per ogni watt, si stima una spesa base di circa 625 milioni di euro. Considerando la notevole agevolazione disposta dalla misura in esame, si ipotizza un raddoppio di tale spesa, ulteriormente incrementata di 650 milioni di euro relativi all'installazione di sistemi di accumulo integrati. La spesa annua risulta quindi pari a 1.900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Anche il meccanismo dello sconto in fattura è suscettibile di determinare un notevole incremento delle spese in oggetto, per cui nella relativa stima verrà ipotizzato un ulteriore incremento pari ad un terzo delle spese, quindi pari ad ulteriori 633,3 milioni di euro annui.

È stata applicata la metodologia consolidata di cui ai più recenti provvedimenti di proroga di analoghe agevolazioni.

Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):

Detrazioni:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF	-29,5	-34,7	-57,6	-76,0	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0	-28,5	-54,2	16,2	0,0
IRPEF/IRES	0,0	12,1	69,5	69,5	-52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	20,3	11,6	11,6	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	29,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Total e	- 0,5	- 17 6,3	- 46 5,9	- 67 9,2	- 69 1,1	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 28 5,9	- 54,2	16 2,6	0,0
----------------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	-----

Milioni di euro

Sconto in fattura:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito	- 15 2,0	- 30 4,0	- 45 6,0	- 45 6,0	- 45 6,0	- 30 4,0	- 15 2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPE F/IR ES	0,0	60,5	34,5	34,5	- 25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	10,1	5,8	5,8	- 4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	14,4	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total e	- 13 7,6	- 21 9,1	- 40 1,3	- 41 5,7	- 48 6,2	- 30 4,0	- 15 2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Milioni di euro

Totale:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPE F/Credito	- 18 1,5	- 65 1,3	- 1.0 32,1	- 1.2 16,3	- 1.0 86,3	- 93 4,3	- 78 2,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 28 5,9	- 54,2	16 2,6	0,0

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	IRPE F/IRE S	0,0	18 2,2	10 4,1	10 4,1	- 78, 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	IRAP	0,0	30, 4	17, 3	17, 3	- 13, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	IVA	43, 4	43, 4	43, 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Totale	- 13 8,1	- 39 5,4	- 86 7,3	- 1.0 94, 9	- 1.1 77, 3	- 93 4,3	- 78 2,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 28 5,9	- 54, 2	16 2,6	0,0	
<p>4. Sisma bonus Mail Quadri 22.04.2020 ore 17.13 (nuova versione)</p>	<p>4. Sisma bonus 1. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge di 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1-bis, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "120 per cento"; b) Al comma 1-quater, le parole "70 per cento" e "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "120 per cento"; c) Al comma 1-quinquies, le parole "75 per cento" e "85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "120 per cento"; d) Al comma 1-septies, le parole "75 per cento" e "85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "120 per cento"; e) Il comma 1-octies è sostituito dal seguente: "1-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,</p>																
	<p>V. PROPOSTA IDENTICA MISE N. 29 (Agevolazioni straordinarie per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici) La proposta prevede delle agevolazioni straordinarie per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici, modificando l'articolo 16 del decreto legge 63/2016 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili). In particolare, accresce dal 50 % al 70% la misura della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Accresce inoltre la misura della detrazione: - al 120 % quando da tali interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;</p>																

	<p>n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.».</p> <p>2. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al presente articolo trasmettono all'Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e fiscale che ha consentito l'accesso a tali agevolazioni attraverso apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>Effetti di gettito</p> <p>La legislazione vigente prevede per le spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, un'aliquota di detrazione elevata al 70% e all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori. Le detrazioni sono da suddividere in 5 quote annuali di pari importo. Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85%, a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. A decorrere dal 2022 è prevista un'aliquota pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.</p> <p>Considerando che un'aliquota di detrazione massima pari al 120% rappresenta una novità nel panorama della normativa IRPEF, non sono disponibili dati utili per una stima dell'impatto che tale agevolazione estremamente favorevole potrebbe avere sulle spese in oggetto. Per questo motivo la stima considererà come effetti indotti un incremento delle spese annue pari al 25%. Anche il meccanismo dello sconto in fattura è suscettibile di determinare un notevole incremento delle spese in oggetto, per cui nella presente stima verrà ipotizzato un ulteriore incremento pari ad un terzo</p>	<p>- al 120 % qualora siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento;</p> <p>- al 120% qualora siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.</p> <p>La proposta, inoltre, sostituisce il comma 1-octies dell'art. 16, prevedendo l'introduzione dello sconto in fattura per questo tipo di interventi.</p>
--	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

delle spese. Si ipotizza quindi una spesa annua complessiva pari a 1.987,5 milioni di euro, incrementata a 2.650 milioni di euro per tenere conto anche degli effetti dello sconto in fattura.

È stata applicata la metodologia consolidata di cui ai più recenti provvedimenti di proroga di analoghe agevolazioni.

Ai fini della stima si ipotizza che la presente proposta normativa sia in vigore per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):

Detrazioni:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPE F/IR ES	- 32,9	- 38,43	- 63,82	- 115,66	- 88,76	- 88,76	- 50,33	- 28,37	386,4	28,6	28,6	28,6	24,3	- 17,2	0,0
IRPE F/IR ES	0,0	41,1	23,5	23,5	- 17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRA P	0,0	6,3	3,6	3,6	- 2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total e	- 23,9	- 32,78	- 60,21	- 112,95	- 90,79	- 88,76	- 50,33	- 28,37	386,4	28,6	28,6	28,6	24,3	- 17,2	0,0

Milioni di euro

Sconto in fattura:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Credito	- 15,9,0	- 31,8,0	- 47,7,0	- 47,7,0	- 47,7,0	- 31,8,0	- 15,9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPE F/IR ES	0,0	68,5	39,1	39,1	- 29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	10,5	6,0	6,0	- 4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	15,1	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	- 14,3,9	- 22,3,9	- 41,6,8	- 43,1,8	- 51,0,9	- 31,8,0	- 15,9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Milioni di euro

Totale:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPE F/IR ES/Credito	- 19,1,9	- 70,2,3	- 1,15,2	- 1,633,6	- 1,364,6	- 1,205,6	- 66,66,2,3	- 28,3,7	38,6,4	28,6	28,6	28,6	24,3	- 17,2	0,0
IRPE F/IR ES	0,0	10,9,6	62,6	62,6	- 47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	16,9	9,6	9,6	- 7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	24,1	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	- 16,7,8	- 55,1,7	- 1,1,0	- 1,51,5	- 1,41,4	- 1,21,2	- 66,66,2,3	- 28,3,7	38,6,4	28,6	28,6	28,6	24,3	- 17,2	0,0

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td align="center">18,</td><td align="center">61,</td><td align="center">18,</td><td align="center">05,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td align="center">9</td><td align="center">3</td><td align="center">8</td><td align="center">6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>Milioni di euro</p>				18,	61,	18,	05,																	9	3	8	6														
			18,	61,	18,	05,																																				
			9	3	8	6																																				
<p>4. Misure per la semplificazione degli investimenti in materia di opere pubbliche e dell'attività amministrativa - Manca norma</p> <p>Mail Quadri 20.04.2020 ore 9.46</p>	<p>1. Misure per la semplificazione degli investimenti in materia di opere pubbliche e dell'attività amministrativa</p>																																									
<p>5. Misure per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali - Manca norma</p> <p>Mail Quadri 20.04.2020 ore 9.46</p>	<p>2. Misure per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali</p>																																									
<p>6. Proposte per iniziative economiche settoriali di medio periodo - Manca norma</p> <p>Mail Quadri 20.04.2020 ore 9.46</p>	<p>3. Proposte per iniziative economiche settoriali di medio periodo</p>																																									
MI																																										
<p>1. Interventi urgenti per l'adeguamento edilizio delle scuole per l'emergenza epidemiologica</p> <p>Mail Quadri 21.04.2020 ore 18.25 Parere RGS mail ULE 17.34 (RDP 7204)</p>	<p>1. Al fine di consentire adeguamenti edilizi degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, è assegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 11, comma 4 <i>sexies</i>, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 208, la somma di euro 1.000.000.000,00 per l'anno 2020 da destinare ad un Piano straordinario di adeguamento degli edifici e degli spazi scolastici, anche in considerazione dell'emergenza Covid 19.</p> <p>2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli enti locali proprietari degli edifici con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 10 giorni dalla</p>	<p>Il comma 1 assegna al Fondo unico per l'edilizia scolastica, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, la somma di euro 560.000.000,00 per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di un Piano per l'adeguamento e della riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici anche in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da Covid 19.</p> <p>Tali risorse sono ripartite tra gli enti locali</p>																																								

Mail Quadri 5.05.2020 ore 18:31

data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto del numero di studenti e del numero di edifici presenti in Anagrafe nazionale per l'edilizia scolastica e sono assegnate direttamente agli enti locali per la redistribuzione e l'adattamento anche digitale degli spazi in modo funzionale alla ripresa dell'attività didattica, anche nel rispetto delle condizioni sanitarie indicate dagli organi competenti. Gli enti che non utilizzano le risorse entro il 1 settembre 2020, le versano alle entrate dello Stato entro il 1 ottobre 2020, per essere riassegnate in favore degli interventi di cui al primo periodo. A tal fine, le predette risorse sono ripartite tra gli enti locali, ad esclusione di quelli che le hanno restituite, con decreto da adottare entro il 31 ottobre 2020.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante _____

Relazione illustrativa

La proposta normativa prevede un Piano straordinario per l'adeguamento e della riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici anche in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da COVID-19. In particolare, le risorse possono essere destinate alla realizzazione di pareti mobili, a piccoli interventi edilizi di adattamento delle strutture e all'acquisto di infrastruttura impiantistica e tecnologica per consentire anche soluzioni di didattica a distanza. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore degli enti locali proprietari degli edifici, tenendo conto della popolazione scolastica e del numero di edifici censiti nell'Anagrafe nazionale per l'edilizia scolastica.

Relazione tecnica

Il comma 1 assegna al Fondo unico per l'edilizia scolastica, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 11, comma 4 *sexies*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 208, la somma di euro 1.000.000.000,00 per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di un Piano per l'adeguamento e della riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici anche in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da Covid-19.

proprietari degli edifici con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Oneri euro 560 milioni di euro per l'anno 2020.

RGS: Parere contrario

La proposta in esame, al fine di consentire adeguamenti edilizi degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, intende assegnare al Fondo unico per l'edilizia scolastica la somma di euro 560.000.000 per l'anno 2020 da destinare ad un piano straordinario di adeguamento degli edifici e degli spazi scolastici da ripartire, con decreto del Ministro dell'istruzione, tra gli enti locali proprietari degli edifici per la redistribuzione e l'adattamento anche digitale degli spazi.

In particolare, la relazione illustrativa riferisce che tali risorse potranno essere destinate alla realizzazione di pareti mobili, a piccoli interventi edilizi di adattamento delle strutture e all'acquisto di infrastruttura impiantistica e tecnologica per consentire anche soluzioni di didattica a distanza. Viene, altresì, previsto che le risorse non utilizzate entro il 1 settembre 2020 siano riversate al bilancio dello Stato entro il 1 ottobre 2020, per essere riassegnate in favore degli interventi di cui al primo periodo ripartendole tra gli enti locali con decreto da adottare entro il 31 ottobre 2020.

Al riguardo, nel segnalare che la proposta è priva della copertura finanziaria e che la relazione tecnica non è esaustiva quanto a dimostrazione dell'onere recato dall'intervento (numero di istituzioni scolastiche coinvolte e quantificazione dell'onere medio per singolo istituto che il suddetto adeguamento potrebbe richiedere), con riferimento al comma 2 (secondo periodo) si rappresenta che la norma di riassegnazione risulta

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		<p><i>mal formulata laddove prevede il versamento delle risorse non utilizzate “alle entrate dello Stato”. Va quindi previsto il versamento “all’entrata del bilancio dello Stato” per la successiva riassegnazione, nell’anno 2020, al medesimo “Fondo unico per l’edilizia scolastica” e la conseguente ripartizione tra gli enti locali con il medesimo decreto del Ministro dell’istruzione. Con riferimento a tale previsione, si segnala in ogni caso la necessità di definire in modo più puntuale il concetto di “risorse non utilizzate”, al fine di evitare criticità interpretative e di definire con certezza il presupposto alla base della previsione del versamento all’entrata del bilancio dello Stato. Peraltro non si comprende attraverso quali strumenti verrebbe realizzato il monitoraggio sull’avanzamento degli interventi, anche ai fini della verifica del rispetto dei termini indicati dalla norma e delle conseguenze in caso di decorso degli stessi.</i></p> <p><i>Si esprimono in ogni caso perplessità sulle tempistiche individuate dalla norma in relazione ai termini ordinari previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento di lavori e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.</i></p> <p><i>Posto quanto sopra, si esprime parere contrario alla proposta nell’attuale formulazione, rinviando sulla copertura a quanto rappresentato in premessa.</i></p>
<p>2. (Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021)</p>	<p>1. Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.</p> <p>2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti interventi:</p> <p>a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-</p>	<p>La norma incrementa di 331 milioni di euro, per l’anno 2020, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, per la sicurezza e protezione delle istituzioni scolastiche ed educative.</p> <p>Le risorse sono assegnate dal Ministero dell’istruzione, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e ripartite con decreto tra le istituzioni scolastiche ed educative statali per</p>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<p>Mail Quadri 29.04.2020 ore 18.43 Mail Quadri 5.05.2020 ore 18:31</p>	<p>sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;</p> <p>b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;</p> <p>c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;</p> <p>d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l'inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;</p> <p>e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;</p> <p>f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.</p> <p>3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al presente articolo potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5.</p> <p>4. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle Istituzioni scolastiche alla data del 30 settembre 2020. Tali risorse saranno riassegnate, entro il 31 ottobre 2020, in favore delle istituzioni scolastiche che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la</p>	<p>la realizzazione, entro il 30 settembre 2020, secondo le specifiche esigenze di ciascuna istituzione, di interventi di acquisto di servizi professionali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico sanitaria e psicologica, per l'acquisto di materiale di protezione e igiene e servizi di lavanderia, per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Le risorse non utilizzate entro la data del 30 settembre 2020 devono essere versate alle entrate dello Stato per essere riassegnate, entro il 31 ottobre 2020, tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, per le medesime finalità, e dovranno, comunque, essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Si prevede inoltre lo stanziamento di 39,2 milioni di euro per assicurare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, nell'ambito delle attività in presenza connesse all'espletamento dell'esame di stato per l'anno scolastico 2019/2020, di effettuare interventi di pulizia.</p> <p>Oneri pari a 370,2 milioni per l'anno 2020</p>
---	---	---

necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste dal presente articolo. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31/12/2020.

6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.

7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,2 milioni a valere sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle scuole paritarie.

8. Le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono le procedure di affidamento di cui al presente articolo mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono alla realizzazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

10. Nelle more del perfezionamento delle variazioni di bilancio di cui al comma 13, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, a procedere alle assegnazioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse finanziarie di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.

11. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche verificano l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo e il rispetto dei termini di cui al comma 5. Il Ministero dell'istruzione fornisce apposite indicazioni e indirizzi ai revisori dei conti per lo svolgimento delle suddette attività.

12. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative,

template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

13. Il Ministro dell'economia apporta le occorrenti variazioni di bilancio entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa

La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dell'attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza.

Dopo il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, sarà necessario adeguare l'avvio dell'anno scolastico a necessarie esigenze di distanziamento tra gli studenti, alla dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, all'adeguamento degli spazi fisici ed al sostenimento di modalità didattiche innovative. Sono inclusi lavori e forniture per l'adeguamento e la riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici anche in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da COVID-19. In particolare, le risorse possono essere destinate alla realizzazione di pareti mobili, a piccoli interventi edilizi di adattamento delle strutture e all'acquisto di infrastruttura impiantistica e tecnologica per consentire anche soluzioni di didattica a distanza. Solo attraverso l'insieme coordinato di tali interventi sarà possibile garantire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021. Ogni iniziativa, inoltre, dovrà essere ancora più rafforzata nei confronti delle situazioni di svantaggio per supportare il processo di inclusione ed evitare l'aggravarsi di fenomeni di dispersione scolastica.

Per concorrere a tale obiettivo, attraverso il **comma 1**, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene incrementato, per l'anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro.

Il **comma 2** specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell'incremento del fondo per il funzionamento. In dettaglio:

- a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l'inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

Il **comma 3**, considerando che gli interventi, con particolare riferimento a quelli di cui alla citata lettera f), possono avere ad oggetto anche la realizzazione di lavori, per quanto di limitato impatto, supporta le scuole nel procedimento degli affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, prevedendo che possano utilizzare parte delle risorse assegnate sul fondo per il funzionamento, purché vengano rispettate le tempistiche stabilite dal comma 5 che prevedono la realizzazione, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

L'assegnazione delle risorse, ai sensi del **comma 4**, a tutte le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle presenti nella regione Sicilia, avviene entro dieci giorni dall'entrata in vigore della disposizione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento. Ai sensi del decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, pertanto, il riparto avviene considerando la tipologia dell'istituzione scolastica, la consistenza numerica degli alunni ed il numero degli alunni diversamente abili, il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e il numero delle classi terminali.

L'assegnazione delle risorse avviene per esigenze di carattere immediato delle istituzioni scolastiche che pertanto, pur potendo articolare la spesa in relazione alle specifiche esigenze, in ragione dell'avvio dell'anno scolastico, avranno tempi di realizzazione molto ristretti. Il **comma 5** prevede che entro il 30 settembre 2020 gli interventi debbano essere realizzati o, comunque, devono essere completate le procedure di affidamento. Per riassegnare le risorse non impegnate il Ministero, sulla base di apposito monitoraggio, dispone un piano di redistribuzione delle risorse e la riassegnazione in base alle residue esigenze. Tali risorse dovranno,